LA POLIZIA ECCLESIASTICA

DEL

REGNO DI NAPOLI

O SIA

IL CODICE ECCLESIASTICO

DEL

NOSTRO REGNO

DI

VITO GILIBERTI

Ufficiale della Real Segreteria di Stato, e dell' Ecclesiastico, e Socio della Reale Accademia delle Scienze, e Belle Lettere di Napoli.

TOMO III.

Rex Anius idem hominum, Phœbique Sacerdos.
Virg. Æn. L. III. v. 89.

PRESSO AMATO CONS,

Con Real permesso.

VITTORIO EMANUELE III - BIBLIOTECA NAZIONALE - NAPOLI

D E D I C A T A

A SUA MAESTÀ

IL RE DELLE DUE SICILIE.

A S. R. M.

PRincipe ſublime, un corpo di Legislazione o ſia un' opera cotanto neceſſaria al ben eſſere de' ſudditi, a Voi ſolo ho creduto dover conſagrare, e perchè ſiete noſtro impareggiabile Sovrano, che a null' altro penſate, che a rendere felici noi, che abbiamo la ſorte di vivervi ſoggetti, e come uomo illuminato, che meglio di ogni

altro conoscete le fatiche di chi s' ingegna servire lo Stato, e sapete ben rimunerarlo: accogliete dunque benignamente il dono come cosa che assolutamente vi appartiene, e credetelo il più sicuro contrasegno del mio attaccamento al Trono, e del profondo ossequio, col quale mi do l' onore di umilmente rassegnarmi

Di V. M.

Napoli 10. Maggio 1797.

Umiliss. Vassallo, e Serv. Dev.
Vito Giliberti.

Es-

Essendo stato informato il Re, che l'opera composta da V. S. Ill. col titolo di Polizia attuale del Regno sulle materie Ecclesiastiche, non solo sia utile alle persone del Foro, ma sì decorosa per la nostra Monarchia: Si è la M. S. degnata, uniformemente al parere de' R. Revisori, di concederle l'implorato permesso di poter intitolare siffatta opera al suo Augusto Real nome. Di Real ordine e con mio piacere partecipo a V. S. Ill. questa Sovrana determinazione per sua intelligenza, e governo, prevenendola che la presentazione de' volumi per le Reali Persone debba farsi per questa Real

Secreteria di Stato di mio carico. Palazzo il dì 20. di Maggio 1797.

CARLO DE MARCO.

Sig. D. Vito Giliberti.

PRE-

PREFAZIONE.

SE la norma de' costumi sono le buone leggi, conviene, che ogni onesto Cittadino esattemente le apprenda per obbedirle: a ragione quindi i Legislatori, ed i Giureconsulti hanno insegnato: che ognuno conoscere le debba, e che la loro ignoranza non iscusasse alcuno, ma se ciò è vero, è indubitato altresì, che i Sommi Imperanti non ne debbano pubblicare moltissime, ed usassero della chiarezza in comunicarle a' loro sudditi, e pubblicarle nella loro volgare favella.

A ciò

A ciò avendo adempito in parte chi felicemente ci ha governato, e tuttavia ci governa, era mestieri, che si fusse trovato chi le avesse col beneficio delle stampe rese note alla moltitudine, affinchè non venisse ulteriormente raggirata da pochi impostori, che ne fanno un mistero, e ne traggono un infame profitto; e sebbene il Gatta, e qualche altro avesse ciò intrapreso, il tempo nondimeno ha fatto vedere, ch' era molto da aggiungersi alle loro fatiche. Trovandomi ora io nella Real Segreteria di Stato, e dell' Ecclesiastico, ch' è quanto dire, nello stato di adempire a tale obbligo Sociale, me ne ho preso il pensiero per eseguirlo.

Ed affinchè la non piccola quantità delle nostre leggi Ecclesiastiche non incomodasse chi le voglia apprendere, e a dismisura non crescesse la voluminosità di questi tomi, ci siamo noi avvaluti del sa-

savissimo sistema serbato dal dotto uomo D. Alessio de Sariis nel suo Codice delle leggi, cioè a dire, in luogo di trascrivere gl' interi Dispacci, siccome fece il Gatta, ci contentiamo di rapportarne i soli Decreti de' Re coll' epoca, acciò si sappia quando, e da chi furono emanati, avendo con ordine cronologico notati i Sovrani che li pubblicarono, e sotto ogni rubrica le leggi promulgate da ciascun di loro.

Qual bene si fatta completa collezione sia per recare alla nostra civile società, ognun lo vede da se, poichè col rendere pubblica la volontà de' nostri Sovrani, cessa di essere la ragion Ecclesiastica un mistero per la moltitudine, si rendono patenti ad ognuno li confini del Sacerdozio, e dello Impero, che finora si sono contrastati cotanto, e sa chiunque quel che ignorar non deve, cioè, le leggi fon-

da-

damentali del ſuo paeſe : mi ajuti il Cielo in sì gravoſo , ed utile travaglio ; e ſappiano i miei Concittadini avvalerſi di tali mie quali ſi ſiano fatiche.

TI-

TITOLO XXV.

Del Foro degli Eccleſiaſtici, e loro Privilegi.

SOMMARIO.

1. *IL Cherico non può incarcerarſi dal Giudice Secolare, e deve eſſere convenuto innanzi al Giudice del luogo della coſa, ove queſta eſiſte.* 2. *I Cherici per ogni debito, toltone pochi, debbano eſſere convenuti avanti il loro Ordinario.* 3. *Per le cauſe civili debbono i Cherici convenirſi innanzi a' Giudici Laici.* 4. *Specialmente nelle cauſe Feudali.* 5. *Si eſtende molto l' immunità locale Eccleſiaſtica a moltiſſimi caſi, toltone pochi.* 6. *Le caſe de' Veſcovi, ed altri Eccleſiaſtici ſi eſentarono dagli allogiamenti de' Militari, e dal preſtare a' medeſimi utenzilj, e ſi vietò eſercitarſi*

tarſi ivi giudizj criminali. 7. I Chierici, che vivono chericalmente, ſono eſenti dal pagare i peſi per i fondi Eccleſiaſtici e patrimoniali. 8. Coloro i quali ſervono qualche Chieſa non poſſono eſſere obbligati a preſtare i ſervizj della Corte, ovvero de' Baroni, ſenza il permeſſo de' loro Veſcovi. 9. Si ordinò di mantenerſi illeſi i privilegj, che godono le Chieſe, e che ſe le compartiſſe giuſtizia per quelli, che non li poſſedeſſero. 10. Si proibiſce a' Miniſtri Regj di tirare a loro i Vaſſalli delle Chieſe, eccetto pochi delitti. 11. S' inculcò ai Vaſſalli delle Chieſe di adempire a quanto debbono. 12. Si obbligarono di tornare ne' feudi delle Chieſe, da dove ſi foſſero partiti. 13. Si vieta opprimere i Vaſſalli delle Chieſe. 14. Si ordinò la procedura ex officio per le ingiurie recate ad Eccleſiaſtici, e di punirſi ſeveramente. 15. E di procederſi ſommariamente. 16. I Confrati, ed Oblati, godono l' eſenzione allora ſolo, che ſervono qualche Chieſa. 17. I ſoli Giuſtizieri debbono avere il dritto di procedere nelle cauſe civili de' pupilli, vedove, e delle Chieſe. 18. Gli ſteſſi Giuſtizieri debbono procedere ſommariamente ne' delitti de'

Ba-

Baroni Eccleſiaſtici contro i loro Eccleſiaſtici. 19. *Si ordinò in oltre, che nè l' Eccleſiaſtico dal Laico, nè queſti da quello veniſſe turbato nel poſſeſſo di quelche teneſſe.* 20. *L' eccezione del Chericato deve provarſi in Vicaria.* 21. *Il Cherico conjugato non gode eſenzione di foro.* 22. *Il Cherico* per modum reconventionis *deve convenirſi nella medeſima G. C.* 23. *Nelle cauſe Civili i Cherici non poſſono eſaminarſi ſenza licenza del proprio Ordinario, e nelle criminali a propria difeſa.* 24. *Un Veſcovo deve riſpondere in Vicaria ſopra le poſizioni del Reo.* 25. *Il Cherico, che voglia accuſare criminalmente altri, deve dare cauzione Laicale.* 26. *Si ripete, che il Cherico non povero non poſſa accuſare ſenza dare cauzione Laicale.* 27. *I Cherici col giuramento di perorreſcenza possono tirare nella G. C. i loro avverſarj.* 28. *Queſto privilegio è comune ai Cherici, vedove, pupilli, ed altre perſone Eccleſiaſtiche.* 29. *Niun Cherico è ammeſſo all' eccezione del Chericato ſenza comparire perſonalmente, e ſenza ivi provare il ſuo Chericato.* 30. *Nella eccezione del Chericato s' impartiſce termine,* Si expedit *per la prova. Appendice I. Nue-*

ve

va polizia Eccleſiaſtica Diplomatica intorno al Foro Eccleſiaſtico. App. II. intorno ai Requiſiti per godere il foro Eccleſiaſtico. App. III. intorno al foro Eccleſiaſtico per rapporto alle coſe Criminali. App. IV. Intorno all' appellazione nel foro Eccleſiaſtico. App. V. Intorno alla ſoſpenzione degli Ufficiali Eccleſiaſtici. App. VI. Iſtruzioni per gl' informi ſtragiudiziali contro i Veſcovi, ed altri Eccleſiaſtici. App. VII. Intorno alle cauſe civili per le quali gli Eccleſiaſtici debbono ſeguire il foro laicale. App. VIII. Intorno alla elezione del foro preteſa degli Eccleſiaſtici. App. IX. Intorno alla Nunziatura Pontificia. App. X. Intorno al Vicario Generale de' Veſcovi, ed Ordinarj de' Luoghi. App. XI. Intorno a' Vicarj Capitolari. App. XII. Intorno al Cancelliere delle Curie Eccleſiaſtiche. App. XIII. Intorno ai Curſori de' Veſcovi, ed Ordinarj de' luoghi. App. XIV. Intorno aj Notaj Apoſtolici. App. XV. Intorno alla pratica, e riti delle Curie del Regno. App. XVI. Intorno ai Sinodi Eccleſiaſtici. App. XVII. Intorno al Ricorſo al Principe. App. XVII. Taſſa Innocenziana.

Di

Di Guglielmo I.

1. IL Re Guglielmo I. collo ſtabilire, che i Cherici non ſi aveſſero potuto incarcerare dal Giudice Secolare, per cauſe reali, ordinò, che per tali cauſe, proceder doveſſe il Giudice laico del luogo, ove la coſa controverſa fuſſe ſita (1).

Di Guglielmo II.

2. Guglielmo II. di lui figliuolo, ſtabilì, che per qualunque delitto il Cherico ſi giudicaſſe ſecondo i Canoni dal ſuo Ordinario, toltone i ſoli delitti di fellonia, ed altri egualmente atroci (2), ne' quali caſi proceder doveſſero i Miniſtri del Re (3).

(1) *Conſtit. ſi quis Clericus tit. 69. l. 1.*
(2) *Conſtit. de Perſonis tit. 45. l. 1.*
(3) *Conſtit. de perſonis tit. 45. lib. 1.*

Di Federico II.

3. L' Imp. Federico II. seguendo le orme di Guglielmo I., rinnovò la succennata Costituzione, ordinando, che per le cause civili i Chierici, o Monaci soggetti essere dovessero a' Giudici laici (1).

Del Re Carlo II.

Passato il Regno a' Sovrani Francesi, questi obbligati a' Pontefici Romani, perchè li chiamarono alla conquista del medesimo, fecero cambiar l' aspetto alle cose.

4. Carlo II., così, di Angiò in forza de' Capitoli, giusta i quali Carlo I., fu chiamato da Clem. IV. al godimento di questi Reami, riserbò a' Giudici laici le sole cause feudali de' Chierici, ed in tutte le altre, gli assoggetti alla giuredizione de' Vescovi (2).

5. Estese l' immunità locale, con ordinare, che

(1) *Const. de burgensaticis tit.* 70. *lib.* 1.
(2) *Cap. Item statuimus quod Clerici.*

che niuno poteſſe eſſere eſtratto dall'aſilo, eccetto pochi delitti (1).

6. Eſentò le caſe de' Veſcovi, de' Religioſi, e di altre perſone Chieſaſtiche dal preſtare l'alloggio agli Ufficiali, e ad altre perſone, e che qualora vi ſiano ſpontaneamente ricevuti, non eſercitaſſero ivi giudizj criminali, nè prendeſſero letti, o altre robe ſotto pena di dodici once di oro ſe ſiano Conti, o baroni, di ſei once ſe ſiano militi, e di tre ſe ſemplici cittadini, oltre della rifazione del danno (2).

7. Eſentò i Cherici dai pubblici peſi per li beni Eccleſiaſtici, e patrimoniali, qualora viveſſero chericalmente (3).

8. Stabilì di non poterſi imporre officj dalla Corte, o dai Baroni a coloro, i quali ſiano addetti al ſervizio di qualche Chieſa, ſenza il permeſſo del Veſcovo (4).

9. Ordinò, che ſi mantengano illeſi li privilegj, e dritti conceduti alle Chieſe degli

(1) *Quod Eccleſiæ.*
(2) *Quod domus.*
(3) *Quod Clerici.*
(4) *Quod vaſſallis Eccleſiarum.*

antichi Re, ne' quali fuſſero in poſſeſſo, e di quelli, ne' quali non fuſſero in poſſeſſo, che ſe le compartiſſe giuſtizia ſenza veruna difficoltà (1).

10. Vietò a' Secolari d' ingerirſi nelle cognizioni de' delitti Eccleſiaſtici, e di non impedire ai Prelati di procedervi (2).

11. Proibì in oltre a' Regj Officiali di tirare alle loro corti i Vaſſalli delle Chieſe, e ſe ne eccettuarono i ſoli delitti criminali, le controvenzioni di mandato, le aſportazioni di armi proibite, e ſimili, per i quali la cognizione ſpetta alla Regia Corte, e ſuoi officiali (3).

12. Preſcriſſe alle Chieſe, e perſone Eccleſiaſtiche, qualora ſieno baroni, di obbligare i loro Vaſſalli di adempire al debito, o ſervizio al quale ſiano tenuti (4).

13. Obbligò i vaſſalli delle Chieſe a tornare dal luogo, ove fuſſero fuggiti (5).

14. Vietò a' Giudici di farſi oppreſſione, e com-

(1) *Quod privilegia.*
(2) *Quod officiales.*
(3) *Quod juſtitiarii.*
(4) *Quod Prælati.*
(5) *Quod ſi vaſſalli.*

commetterſi uffici forzoſi a' Vaſſalli delle Chieſe (1).

15. Ordinò di procederſi *ex officio*, e ſenza accuſatore per le ingiurie, e violenze uſate a' Religioſi, Chierici, ed altre perſone Eccleſiaſtiche, e di punirſi ſeveramente i Rei (2).

16. Per le ingiurie fatte alle vedove, pupilli, poveri non meno che alle Chieſe, volle che ſi procedeſſe ſommariamente ſenza ſtrepito giudiziario alla reſtituzione del danno, ed alla pena (3).

Del Re Roberto.

17. Queſto Sovrano ordinò che i Confrati, ed oblati, che non veſtano abito monaſtico, e vivono nel ſecolo, non doveſſero godere veruna eſenzione, ma che goder doveſſero ſolo quelli, che ſervono, una qualche Chieſa, ed abbiano rinunciati i loro beni, ſenza porſi

(1) *Quod Judeis.*
(2) *De injuriis.*
(3) *De violentiis.*

mente se avessero, o non avessero mogli (1).

18. Di più, che i Giustizieri delle Provincie conoscere dovessero le cause civili delle Chiese, e persone Ecclesiastiche non solo, che de' pupilli, vedove, ed altre persone miserabili (2).

19. Permise agli stessi Giustizieri di procedere contro gli Ecclesiastici Baroni, che angariassero i loro vassalli non però giudiziariamente, ma sommariamente per vie di fatto (3).

20. Finalmente ordinò, che nè il laico sia turbato dall' Ecclesiastico, nè l'Ecclesiastico dal laico nel possesso di alcuna cosa (4).

Riti della G. C. della Regina Giovanna II.

21. Col rito 65., che incomincia *Si aliquis Clericus* della G. C. della Vicaria, compilati già di ordine di questa Sovrana si stabilì, che se per ordine della G. C., veniste citato come laico

(1) *Capit. Devotioni vestræ.*
(2) *Quia nulla lesis.*
(3) *Ad regale fastigium.*
(4) *Charitas affectus, finis præcepti Omnis prædatio mala.*

laico un Chierico ; o ſi trovaſſe dalla medeſima bandito ; e voleſſe poi purgar la mora , doveſſe in tal caſo di perſona comparire in eſſa G. C. a provare il ſuo chericato , e coſtato ciò , ſi doveſſe dopo rimettere al ſuo giudice competente (1).

22. Ma ſe poi ſi provi di eſſere conjugato doveſſe procedere la G. C. per lo ſteſſo rito 65. *ſi aliquis citatus*. Venendo nondimeno tal rito ſpiegato da Ferdinando I. nella Prammatica emanata a' 23. Aprile 1479., ſi ſtabilì , che il Cherico conjugato , purchè aſſiſta al ſervizio Divino , non poſſa eſſere giudicato dai Miniſtri Laici (2).

23. Col rito 67. ſi ſtabilì , che un Chierico , od altra perſona privilegiata , come ſarebbero i pupilli , le vedove , ed altri doveſſero eſſere aſtretti a continuare il giudizio nella medeſima Vicaria , dove abbiano convenuto il reo , lochè ſi dice *per modum reconventionis* (3).

24. Nelle cauſe civili per lo rito 144. non

(1) *Tit. 65. Si quis Clericus* .
(2) *Pram. regiſtrat. ul n.* 10. *Tit. XIX.* de' Cherici , e delle perſone Eccleſiaſtiche &c.
(3) *Tit. 67. Si Clericus* .

possono i chierici essere esaminati senza licenza del proprio Vescovo, a chi debbano dare giuramento di dire la verità, e nelle criminali non si devono esaminare, che per propria difesa (ma su di ciò vedi le seguenti Appendici, per quanto si fusse abrogato) (1).

25. Nel caso, che un Vescovo, o altro Superiore Ecclesiastico voglia intentare giudizio contro altri, si stabilì col rito 153., che dovesse comparir personalmente in Vicaria, e non volendo ciò fare, si debba a di lui spese mandare un'uffiziale della G. C. in sua casa a prenderla suggellata col proprio suggello (2).

26. Col rito 194. si vietò riceversi accusa criminale senza che un laico non si obbligasse a soggiacere alla pena, qualora il delitto non si provasse toltone se si trattasse d' ingiuria recata a se o a proprj congiunti (3).

27. Poichè il Chierico non può essere convenuto innanzi al Giudice secolare col rito

(1) *Tit.* 144, *Item quod*.
(2) *Tit.* 153. *Etsi Episcopus vel superior*.
(3) *Tit.* 194. *Item quod nullus*.

200. si stabilì di non riceversi denuncie di Cherici senza la cauzione laicale, che deve darsi per volontaria obbligazione, e non in modo di sicurtà, eccetto se il Cherico fusse miserabile (1).

28. I Chierici per robe Ecclesiastiche possono tirare nella G. C. col giuramento di perroresczenza quei, contro de'quali s' indrizzano (2).

29. Col rito 233; i Cherici non meno, che i Pupilli, vedove, e le persone, che servono il Principe, dette Curiali Regj, possono in virtù del loro privilegio tirare in Vicaria i loro avversarj (3).

30. Niun Cherico, che volesse declinare il Foro Ecclesiastico può domandare la declinatoria in Vicaria senza comparirvi personalmente, e produrre i documenti del suo Chericato (4).

31. E nella eccezione del Chericato, non può essere inteso se pria non s' impartisca termi-

(1) *Tit.* 200. *Item servat ipsa Curia.*
(2) *Tit.* 229. *Item si clericis de rebus &c.*
(3) *Item Clericus.*
(4) *Tit,* 235, *Item servat ipsa curia.*

mine *si expedit*, per provarsi da lui una tal' eccezione (1).

32. Finalmente col rito 299. si stabilì di non potersi apporre l' eccezione del Chiericato per rimettersi la causa al Giudice competente, le dall'apponente non si provi immediatamente tale eccezione.

APPENDICE I. AL TIT. XXV.

Intorno al Foro Ecclesiastico.

Rescritti del Rè Carlo Borbone.

1. A' 12. Settembre 1737. Nelle cause feudali non ha veruna ingerenza la potestà Ecclesiastica. 2. A' 22. Febbrajo 1738. Non possano venire persone dallo Stato Ecclesiastico nel Regno senza il Real permesso. 3. A' 31. Ottobre 1743. I Tribunali Laici debbano concedere

(1) *Tit. 209. item servat ipsa curia.*

dere il braccio alli Vescovi, e Giudici Ecclesiastici ad ogni lor richiesta, ma *servatis servandis*. Questa Clausola si dichiara (conforme ad un' altr' ordine de' 17. Dicembre 1748.) che s' intenda, quando si faccia formalmente, e con termini decenti la richiesta per gli ordinarj contro i suoi sudditi Ecclesiastici, o sia esibito in forma autentica l' ordine spedito; precedente decreto della Curia Ecclesiastica nelle solite forme giudiziali, e non *ex abrupto*. 4. A' 2. Aprile 1746. Il Giudice Laico, non possa proibire a' Laici lo esaminarsi avanti il Giudice Ecclesiastico, quando da questo saranno leggittimamente citati. 5. A' 5. Marzo 1757. Nelle Curie Ecclesiastiche per l' esazioni de' dritti, e delle Sportole, si osservi la tassa Innocenziana, in tutto quello, ch' è minore del solito; e dove la detta tassa sia maggiore del solito, debba osservars' il solito, senz' alterazione pregiudiziale alli Cittadini, e nelle cause non comprese in detta tassa, si uniformi all' esazioni più pratticate, e discrete, che si costumano dalle Curie delle Diocesi più vicine. Le multe s' impieghino in utile de' Luoghi Pii,

e nel-

e nella fabbrica delle Chiese. 6. A' 27. Agosto 1757. Li Vescovi, e le Curie Ecclesiastiche, non diano impedimento agli Ecclesiastici, li quali ricorrono al Re, ed a' suoi Magistrati, e Ministri, per implorare la sua Real Protezione.

Del Re Ferdinando IV.

7. A' 6. Giugno 1761. Non è permesso agli Ecclesiastici comandare a' Laici con censure in materie temporali, e dovendosi procedere contro li pubblici, e scandalosi peccatori con pene spirituali, non si debbano negar loro i Sagramenti per delitti giuridicamente non provati; ma dee formarsene giudiziario Processo, inteso il Reo, e serbato l'ordine giudiziario. 8. A' 2. Febbraro 1762. Quando li Vescovi implorano il braccio secolare per la carcerazione degli Ecclesiastici, il Giudice Laico fra le altre cose si dee stragiudizialmente informare, che non vi siano violenze in tali carcerazioni. 9. A' 20. Ottobre 1764. Le Carceri delle Curie Vescovili, debbano essere secondo le leggi

del

del Regno . 10. A' 20. Aprile 1765. I Veſcovi , e molto meno li Vicarj foranei non hanno verun deritto di concedere , o negare il permeſſo di affiggerſi ne' Luoghi pubblici Bandi, editti, e qualunque carta, ſpettando queſto dritto unicamente al Re , ed a' ſuoi Magiſtrati Laici . 11. A' 16. Luglio 1765. i Luoghi pubblici, ove ſi affiggono gli editti , ed altre carte , non ſono le porte delle Chieſe , ma le Piazze , e le ſtrade , ed altri Luoghi Profani . 12. A' 12. Febbraro 1768. Procedendo irregolarmente la Curia Eccleſiaſtica contro gli Eccleſiaſtici , è tenuta a reſtituire lo eſeguito, e rifare tutti li danni , ſpeſe , ed intereſſi. 13. A' 22. Luglio 1769, Ricuſando i Teſtimonj laici eſaminarſi nella Curia Veſcovile dopo ottenutaſi la debita licenza dal Giudice laico, ſi aſtringano da eſſo Giudice laico, a richieſta della Curia Veſcovile . 14. A' 6. Gennaro 1770. Non poſſono le Curie Eccleſiaſtiche comminare pena di ſcomunica, nè alcuna pena a' teſtimonj Laici , ma in caſo di renitenze ricorrere al Giudice Laico , e in tutte le citazioni , così de' Rei Principali Eccleſiaſti-

ſtici, come de' Teſtimonj Laici, ſi debba eſprimere la cauſa ſpecifica del delitto. 15. A' 23. Ottobre 1773. Dovendo procedere le Curie Eccleſiaſtiche, contro gli Eccleſiaſtici, ſi proceda in termini di giuſtizia, dando luogo a quell' Eccezioni, e rimedj legali, che poſſono competere a norma della ricevuta Eccleſiaſtica Diſciplina, e della Polizia del Regno. 16. A' 26. Febbraro 1774. Non ſi permette detenerſi li Carcerati Laici nelle Carceri delle Curie Veſcovili, per mancanza delle Carceri delle Corti Laicali. 17. A' 5. Marzo 1774. La giurisdizione contenziosa de' Veſcovi dipende dalla Delegazione del Re.

APPENDICE II.

Interno alli requisiti per godere il Foro Ecclesiastico.

Rescritti del Re Carlo Borbone.

1. A' 31. Ottobre 1738. Al Chierico, che ha dismesso l'abito Ecclesiastico, e commette un delitto, non giova il riassumere detto abito per esimersi dalla giurisdizione Laicale. 2. A' 22. Luglio 1739. Non può il Cappellano Maggiore spedire patenti di Cappellano Regio, nè di altra esenzione a' Preti, ed Ecclesiastici soggetti alli loro Ordinarj, senza la intelligenza, ed approvazione del Re. 3. Ai 6. Febbraro 1740. Il Chierico, che ha dismesso l'abito Chiericale, non gode più il privilegio del Foro Ecclesiastico. 4. A' 25. Maggio 1743. Il Reo assente pretendendo esser Chierico, e godere del Privilegio del Foro, dee costituirsi nelle Carceri Laicali, e far le pruove avanti il Magistrato Secolare a tenore del

del Rito della G. C. della Vicaria, e del Concordato, niente giovandogli qualsifia atto, che mai aveſſe fatto nella Curia Eccleſiaſtica. 5. A' 29. Ottobre 1743. Agli Ordinati *in ſacris* baſta l'eſibizione della Bolla dell' Ordinazione per fare le pruove del loro ſtato, e godere il Privilegio del Foro Eccleſiastico. 6. A' 9. Luglio 1746. Non godono il privilegio del Foro Eccleſiaſtico coloro, li quali non hanno la declaratoria de' loro Ordinarj anno per anno ſecondo il concordato. 7. A' 30. Settembre 1758. Nella eccezione del Chericato debbano comunemente provarſi il Rito della G.C., e li requiſiti del Concordato, e in caſo di gravami, le appellazioni, e li richiami ſi debban produrre nella Real Camera di S. Chiara.

Del Re Ferdinando IV.

8. A' 6. Settembre 1760. Circa li requiſiti da provarſi per godere il Foro Eccleſiaſtico, non vi ſia differenza tra Cherici beneficiati, e ſemplici. 9. A' 6. Settembre 1760. La declaratoria del Veſcovo, e li requiſiti per godere

dere il Foro Eccleſiaſtico ſi debbano eſaminare nel Foro Laicale. 10. A' 18. Ottobre 1760. Le cauſe dell' eccezione del Chericato, e le pruove da farſi ſecondo il Rito della G. C., e del Concordato debbon farſi privativamente ne' Tribunali Collegiati. 11. A' 7. Marzo 1761. Si dichiara, che pretendendo il Chierico, godere il Foro, non basta la ſola aſcrizione al ſervigio della Chieſa, ma ſi richieggono gli altri requiſiti Conciliari, ſecondo il Rito, e 'l Concordato. 12. A' 11. Marzo 1770. Le pruove nella propoſta eccezion del Chericato debbon farſi dentro le Carceri (nelle cauſe di delitti gravi) 13. A' 17. Luglio 1773. Ritrovandoſi un Reo Carcerato nella Curia Veſcovile, e dovendoſi far le pruove dal medeſimo ſu la propoſta eccezione del Chericato, ancorchè ſi aſſeriſca Sacerdote, dee traſportarſi nelle Carceri del Foro Laicale ed ivi eſſere inteſo ſu la proposta eccezione.

APPENDICE III.

Intorno al Foro Eccleſiaſtico per rapporto alle Cauſe Criminali.

Reſcritti dell'Imperatore Carlo VI.

1. A' 18. Agoſto 1731. Il procedere nel delitto della beſtemmia non appartiene alla giuriſdizione Eccleſiaſtica, ma ſolamente alla Laicale.

Reſcritti del Re Carlo Borbone.

2. A' 9. Febbraro 1743. Procedendoſi nelle Curie Eccleſiaſtiche contro gli Eccleſiaſtici per delitto d'impurità, ſi debban ſempre tacere li nomi delle Donne, e qualunque circoſtanza, per la quale poſſa in alcun modo reſtar pregiudicata la ſtima delle medeſime nella opinione di altre perſone. Il che dee ſempre oſſervarſi tanto ſe ſi proceda ad iſtanza di Parti, quanto *ex Officio* per ordine ſpeciale del Re.

Re. 3. A' 2. Novembre 1743. Li Veſcovi, e le Curie Eccleſiaſtiche non poſſono procedere contro chi ha dimeſſo l'abito Eccleſiaſtico, e procedendo, gli atti ſian nulli, nè poſſano pretendere diritti di Curia, o ſpeſe, che forſe averanno fatte. 4. A' 16. Gennaro 1748. Per le cauſe di fede, e abuſo de' Sagramenti commeſſo da Eccleſiaſtici, deeſi procedere con la via ordinaria, con oſſervarſi eſattamente la maniera preſcritta nella lettera circolare del 1746.

Del Re Ferdinando IV.

5. A' 13. Dicembre 1760. Non ſi poſſano negare; Sagramenti ſotto proteſti di pratiche ſcandaloſe, ſenza proceſſo, ſecondo i Sagri Canoni, e la Polizia del Regno. 6. A' 15. Agoſto 1761. Ne' dilitti di laſcivia non ſi può procedere ſenza precedente iſtanza della parte offeſa. Per i delitti di ereſia ſi forma il proceſſo nella forma ordinaria, e prima di citarſi li rei dee rimetterſi l'informativo al Re a tenore dell'ordine circolare del 1746. 7. A'

8. Giugno 1763. Non si può proibire il Precetto Pasquale, ne far uso delle censure *ex causis notis*, senza formale, e leggittima processura. 8. A' 19. Novembre 1763. Le Curie Ecclesiastiche non possano procedere *ex officio* nelle cause di adulterio, e nel caso di pubblicità dee farsene relazione al Re, ed attendere le sue Sovrane determinazioni. 9. al primo Marzo 1766. I diritti dell' informativo Fiscale debbonsi pagare dal querelante, salve le ragioni al medesimo di poterli ripetere dal Reo, qualora nell' esito della causa vien tale dichiarato. 10. A' 8. Luglio 1769. La partecipazione della Chiesa non si perde per legittima assenza, o per illegittima imputazione di delitto. 11. A' 28. Ottobre 1769. Le pene, che si danno agli Ecclesiastici, non possono essere nè spirituali, nè pecuniarie, nè sospenzioni *ipso facto*: e dovendosi qualche Ecclesiastico sospendere dal suo Ministero, o Uffizio, dee farsi precedente cognizione di causa, e *juris ordine servato*, con darsi luogo all' appellazione, e a tutti li gravami, a legittimi Superiori. 12. A' 31. Agosto 1771.

Ne-

Negli ſtupri, che ſono di privato intereſſe; non ſi ammettano iſtanze, ſe non di parti offeſe. Allegandoſi per ſoſpetto il Metropolitano, ſi deſtina il Veſcovo viciniore. 13. A' 8. Febbrajo 1772. Nelle Corti, e Tribunali così Eccleſiaſtici, come Laicali il decreto di *liberetur in forma* importa, che quante volte dal Fiſco precedente ſua iſtanza tra il biennio ſi acquiſtino nuovi indizj conducenti alla dilucidazione de' delitti, in tal caſo ſe ne farà uſo, con ridurſi gl' indizj ad atti giudiziali. Ma terminato il biennio dal giorno del decreto, e non eſſendoſi dal Fiſco precedente ſua iſtanza nuov' indizj acquiſtati, li precedenti reſtino eſtinti, così, che li Rei rubricati, abilitati, e liberat' informa, reſtino pienamente liberati, e abilitati a eſercitare qualunque Uffizio. 14. A' 25. Febbrajo 1775. In occaſione di Regali Indulti, ſi ammettono gli Eccleſiaſtici al godimento ugualmente, che i Laici in tutt' i delitti civili nell' Indulto non eccettuati, e che da eſſi ſi commettano, come membri della Società civile, non già ne' delitti Eccleſiaſtici.

APPENDICE IV.

Intorno all' appellazione nel Foro Eccleſiaſtico.

Reſcritti del Re Ferdinando IV.

1. A' 27. Febbraro 1768. Si neghi lo *exequatur à Monitorj* per appellazione a' Tribunali di Roma. 2. A' 25. Marzo 1768. Anche nelle Curie Eccleſiaſtiche non ſi ammetti appellazione dalla citazione *ad informandum*: nè ſi ammettino appellazioni generalmente, ſe non da decreti definitivi, o che irreghino gravame irreparabile, ſecondo la polizia del Regno. 3. A' 6. Gennaro 1769. Quando la Curia Eccleſiaſtica procede come delegata dal Re, non ſi da appellazione. 4. A' 20. Maggio 1775. In una cauſa trattata nella Curia Eccleſiaſtica, poi in quella del Metropolitano in grado di appellazione, indi interpoſtaſi in Roma, il Re non accorda il *Regio exequatur*, per non recar diſpendio alle parti fuori Regno; ma nel caſo ne incaricarà un'altro Arci-

civelcovo, che rivegga la ſentenza dal Metropolitano Ordinario profferita.

APPENDICE V.

Intorno alla ſoſpenſione degli Uffizj Eccleſiaſtici.

Reſcritti del Re Ferdinando IV.

1. A' 27. Luglio 1771. Allegandos' il Giudice Eccleſiaſtico per ſoſpetto del Reo, e dopo queſti, eſſendo aſſente, o fuggito, non ſi poſſa decidere la ſoſpenſione, ſe non quando ſarà il Reo preſente nel giudizio.

APPENDICE VI.

Reali Istruzioni per prendere gl' informi estragiudiziali contro li Vescovi, ed altri Ecclesiastici.

Essendosi considerato, che li Subalterni delle Udienze, a' quali dalle medesime si commette il disimpegno degl' informi estragiudiziali, che a loro s' incarica nelle dipendenze, che riguardano li Vescovi, ed altre persone Ecclesiastiche, procedano con citare li testimonj con pubblicità, facendo sottoscrivere le deposizioni da persone Ecclesiastiche, e facendo quelli medesimi atti, che sogliono fare per fabbricare un processo giudiziale. Ed essendo questo modo di procedere di poco decoro del Ceto Ecclesiastico, e spezialmente de' Vescovi, li quali si veggono crescere nelle proprie di loro residenze un Tribunale laicale contro di loro, anche con diminuzione delle venerazione, che a loro si deve dai

Po-

Popoli commessi da Dio nostro Signore alla di loro cura. Ha risoluto il Re per evitare questo inconveniente, che da oggi in avanti si osservino puntualmente le seguenti Istruzioni, in tutti li casi che accaderanno d' informi estragiudiziali appartenenti agli Ecclesiastici.

I. Che potendo la persona, a chi si commette l' informo trattenersi nel tempo, che dovrà disimpegnarlo; fuori del luogo della Residenza del Vescovo, o di altro Ecclesiastico costituito in Dignità, così faccia. Purchè la distanza non porti gravi incomodi a quelli, che dovrà chiamare, o che possa il Vescovo o altra persona Ecclesiastica, impedire le diligenze, e controcurarle.

II. Che non citi formalmente li testimonj, ma semplicemente chiamando le persone, che stiano intese de' fatti. Che non gli dia giuramento, nè stenda quelche diranno in forma di deposizione, ma semplicemente di notarlo, facendo sottoscrivere le note per cautela. Ma ripugnando le persone laiche di venire alla chiamata, si serva della sua facoltà

di

di farle carcerare, ſenza però ſpiegare la cauſa della carcerazione.

III. Che ſi eviti al poſſibile la pubblicata in chiamare le perſone, da cui ſi debbano acquiſtare le notizie; anzi che gl' imponga di non dire, nè pubblicare i capi, ſopra de' quali ſono ſtati interrogati. Però, ſempre che conoſceſſe, che per aderenza con li Veſcovi ed Eccleſiaſtici, o per timore, che gli aveſſero incuſſo, non voleſſero manifeſtare la verità, ſi ſerva delle ſue facoltà contra i laici, con carcerarli quando ſia neceſſario.

IV. Che nel tempo, che ſi ſtarà prendendo l' informo tenga ſeco, e con la dovuta riſerva, li capi dati, ſenza andarli manifeſtando trà perſone, che non hanno parte nell' informo, che ſi ha da prendere.

V. Chè non ſi valga di perſona dello ſteſſo Paeſe, per iſcrivere le note, e le relazioni; ma che la faccia di proprio carattere, o di quelli del medeſimo Tribunale, che ha ſeco portato.

VI. Che nel medeſimo tempo, che dovrà eſeguire con tutta eſattezza gli ordini dati, par-

parli con decoro, e rispetto degli Ecclesiastici; senzachè però sotto pretesto di tal rispetto entrino in tratti con li medesimi Prelati, ed Ecclesiastici, e con li di loro dipendenti: essendosi conosciuto con l'esperienza, che il di più delle volte, e spezialmente quando i ricorrenti sono poveri, vengono gli Ecclesiastici ad ottenere il diloro intento, senza appurarsi la verità.

VII. E finalmente, che le udienze non sieno così facili a commettere tal' informi estragiudiziali alli Subalterni, ma procurino disimpegnarli essi stessi ministri, a' quali molte volte sarà facile, e commodo poterli eseguire con la occasione di dover usare dalla Residenza per altre incombenze. Ma quando in qualche occasione non possono prendersi dagli stessi Ministri li riferiti informi; in questo caso destinino un Subalterno, in cui concorrano li requisiti di probità, intelligenza, discrezione, ed esperienza.

Tutto ciò prevengo a V.S. Ill., e a codesta Udienza, di ordine di S. M., a fin che nella intelligenza di questa Sovrana deliberazio-

zione, dispongano in tutte le sue parti il più puntuale, e dovuto adempimento, a qual fine faranno registrare, e conservare questo Dispaccio ove conviene, acciò in qualsivoglia tempo si tenga presente. Dio le guardi molti anni, come desidero = Napoli 24. di Ottobre del 1739. = D. Gaetano Maria Brancone = Sig. Commiss. di Campagna, e Preside delle Provincie.

APPENDICE VII.

Intorno alle Cause civili, per le quali gli Ecclesiastici debban seguire il Foro Laicale.

Rescritti dell' Imperadore Carlo VI.

1. A' 11. Novembre 1719. Le Leggi, che riguardono il buon governo, ed il ben pubblico; obbligano anche gli Ecclesiastici, li quali compongono colli Laici un sol comune.

Del,

Del Re Carlo Borbone.

2. A' 27. Agoſto 1745. Li Veſcovi non poſſono impedire agli Eccleſiaſtici l' eſaminarſi per cauſe Civili avant' il Giudice Laico dopo preſtato il giuramento in mano degli Eccleſiaſtici. 3. A' 6. Dicembre 1749. Nelle azioni reali, e debiti civili de' Veſcovi, e delle Menſe Veſcovili, proceda privativamente il Giudice Laico. 4. A' 27. Luglio 1752. Gli Eſattori delle taſſe cataſtali non poſſono fare l' eſecuzione reale contro gli Eccleſiaſtici renitenti, e ſu li loro beni, ſenza il permeſſo dell' Ordinario, da non doverſi regare. I Deputati Eccleſiaſtici debbano intervenire nella confezione de' Cataſti delle taſſe cataſtali, e nell' annuale viſura de' conti degli Amministratori delle Univerſità. 5. A' 24. Novembre 1753. Gli Eccleſiaſtici per qualunque cauſa comparendo nel Foro Laicale debbano dare plegeria Laicale. 6. A' 8. Agoſto 1755. Gli Eccleſiaſtici egualmente, che li Laici, ſono tenuti alle ſpeſe commutative, delle Univerſità,

sità . 7. A' 22. Aprile 1758. Le cause di redizioni de' conti di Tutela, e cura esercitata da' Ecclesiastici spettano al Giudice Laico . Accadendo a R. Notari presentare a' Vescovi, a' Vicarj, o ad altri Ministri delle Curie Ecclesiastiche, alcuna istanza, protesta, o altra Scrittura , debbano ciò fare ne' termini decenti, e colla dovuta urbanità, e rispetto .

Del Re Ferdinando IV.

8. A' 25. Ottobre 1759. Un Prete terzo, interessato in una causa, non possa pretendere la remissione al Giudice Ecclesiastico . 9. A' 5. Maggio 1761. Gli Ecclesiastici debbano ubbidire alli decreti, e decisioni del Sagro Consiglio, e degli altri Regj Tribunali . 10. Ai 16. Marzo 1762. Gli Ecclesiastici per le cause di congruo attive, e passive , debbon seguire il Foro Laicale , e trattarsi secondo le consuetudini di Napoli , e costituzioni del Regno . 21. A' 5. Settembre 1746. L' Ecclesiastico il quale esercitasse qualche uffizio Laicale deve essere convenuto avanti il Giudice

Lai-

Laico. 12. A' 23. Agosto 1765. Si poſſano costringere dal Giudice Laico gli Eccleſiastici a pagar le mercede agli Operarj, e tutti gli debiti, che contraggono. 13. A' 13. Agosto 1765. Le cauſe *Nunciationis novi operis* ſono privative del Magistrato Secolare, anche contro gli Eccleſiastici. 14. A' 14. Dicembre 1765. Nella eſazione della taſſa catastale, dovendoſi fare la eſecuzione Reale contro gli Eccleſiastici, biſogna il permeſſo dall'Ordinario. Ma dovendosi eſeguire i reddenti, o coloni Laici de' loro beni, non ſi richiede tal permeſſo. 15. A' 3. Ottobre 1767. Sia in libertà de' Monasteri, e Conventi di Monache, Monaci, Frati, ed altre quali ſi vogliano Chieſe, e Luoghi Pii di valerſi nelle loro feſte, e funzioni di Muſici, che loro torni più a piacere, ſenzachè li Veſcovi, e gli Ordinarj v' interpongono alcun diritto proibitivo. 16. A' 22. Luglio 1769. Gli Eccleſiastici per tutti li contratti di mercimonio debban eſſere privativamente convenuti nel Foro Laicale. 17. A' 25. Novembre 1769. Spetta privativamente al Giudice Laico la cognizione

del-

delle controverſie concernenti amministrazioni de' beni de' Laici tenuta da Eccleſiastici, ſenza che al Giudice Eccleſiastico ne appartenga cognizione, o ingerenza veruna. 18. A' 6. Marzo 1770. Gli Eccleſiastici ſono ſoggetti alle conſuetudini di Napoli. 19. A' 21. Giugno 1770. Gli Eccleſiastici per lettere di cambio, ſono ſoggetti alla Delegazione de' Cambj. 20. A' 6. Maggio 1771. Gli Eccleſiastici per le cauſe Ereditarie attive, e paſſive, e deviſioni de' beni Ereditarj debbano ſeguire il Foro Laicale, a cui privativamente appartengono. 21. A' 12. Gennaro 1772. I Preti, e gli Eccleſiastici ſoggetti al Cappellano Maggiore per le lettere di Cambio, anche ſono ſoggetti alla Delegazione de' Cambj. 22. Ai 13. Febbraro 1772. Le Chieſe, ſiccome gli Eccleſiastici per le azioni Reali debbano eſſere convenuti nel Foro Laicale. 23. A' 5. Dicembre 1772. trattandoſi di cauſa, ed azioni Reali, la cognizione di quelle appartiene privativamente alli Magiſtrati Laici, anche contro le Perſone, e Luoghi Eccleſiaſtici. 24. Al primo Gennaro 1774. Ancor-

corchè si tratta di cause tra Ecclesiastici, ed Ecclesiastici, e tra Chiese, e Chiese per le azioni Reali, e per ogni debito civile, debbon esser convenuti nel Foro Laicale, essendo questo il competente. 25. A' 26. Marzo 1774. Le Chiese, e li Luoghi Pii per li quintemj debban esser convenuti nel Foro Laicale. 26. A' 13. Agosto 1774. Ancorchè l'Attore consentisca al Giudice Ecclesiastico, il consenso si ha come non interposto, il Giudizio è nullo, perchè fatto dal Giudice incompetente, e dee procedersi avant' il giudice Laico. 27. A' 19. Settembre 1774. Nelle Cause civili, venendo spedite le lettere esecutoriali personalmente contro gli Ecclesiastici dal Giudice Laico, dee il Giudice Ecclesiastico senza indugio accordare il braccio al Giudice Laico, perchè le lettere esecutoriali possano eseguirsi personalmente contro gli Ecclesiastici. 28. A' 3. Dicembre 1774. Nelle cause di quarta funerale proceda il Giudice Laico ancorchè la pretenzione fosse tra il Vescovo, e gli Ecclesiastici, senzachè la Curia Ecclesiastica possa avere ingerenza alcuna.

29. A' 11. Marzo 1775. Per quel che riguarda gl' intereſſi Civili, contro gli Eccleſiaſtici, le Parti debbon fare le iſtanze avanti li Giudici Laici competenti.

APPENDICE VIII.

Intorno alle cauſe Criminali, per le quali gli Eccleſiaſtici debbon ſeguire il Foro Laicale.

Reſcritti del Re Carlo Borbone.

1. COlla Bolla del Sommo Pontefice Siſto V. in data de' 24. Febbrajo 1588., che incomincia *Quum ſicut accepimus* contenuta nella Prammatica 4. Sotto il Titolo *de perſeguendis malefactoribus ſeu delinquentibus etiam extra Regnum*, ſi concede licenza a tutti, e qualſivogliano Eccleſiaſtici, anche Preti così Secolari, come Regolari di qualunque ſtato, grado, ordine, e condizione, di manifeſtare, e ſcovrire tutti qualſivoglino Delinquenti di delitti pubblici, e contro quelli far teſti-

mo-

monianza della verità ſenza veruno timore d'incorrere in pena alcuna, e cenſura Eccleſiaſtica, o regolarità, o in veruna taccia d'infamia, abbenchè n'eſeguiſſe effuſione di ſangue, mutilazione di membri, ed anche la morte. 2. A' 2. Settembre 1745. Accadendo un furto, o altro delitto in un Monaſtero di Monache, queſte con licenza dell' Ordinario del Luogo, da non negarſi dal medeſimo, ſi poſſano eſaminare giudizialmente dal Giudice Laico. 3. A' 5. Febbraro 1752. Dovendo gli Eccleſiaſtici eſporre querela nel Foro Laicale, oltre la ſoferizione, e ratifica debbono dare plegeria Laicale per ſicurezza del giudizio prima di metter mano all' affare. (ed a' 20. Ottobre 1759. Si ordinò anche delle ſpeſe di Avvocato, e Procuratore non eccedenti il ſolito.) 4. A' 11. Agoſto 1753. Eſſendo rei di un delitto, Laici ed Eccleſiaſtici, e ritrovandos' il corpo di quello preſſo il Giudice Laico, non è queſti tenuto paſſarlo in mano del Giudice Eccleſiaſtico, ma dee ſolamente permettergli di farlo riconoſcere in ſua preſenza affinchè egli il Giudice Eccleſia-

ſtico, poſſa procedere contro gli Eccleſiaſtici. 5. A' 21. Aprile 1759. L' Arciveſcovo, o Veſcovo, dopo aver ricevuto nella ſua Curia il giuramento de' Sacerdoti, o altri Eccleſiaſtici dirubati in pubbliche ſtrade, dia loro licenza, che vadono nel Tribunale Laicale a fare il confronto contro de' Rei.

Reſcritti del Re Ferdinando IV.

6. A' 17. Maggio 1764. S' incarica agli Arciveſcovi, e Veſcovi, che formato il proceſſo informativo coll' eſame giurato de' Teſtimonj, e cogli atti giurati dell' affronto in faccia de' Rei, procedino a fare la declaratoria ſu la immunità Locale. E permettano a tutti e qualſivoglino Eccleſiaſtici di qualunque ſtato, grado, e condizione ſiano, lo eſaminarſi per delitti gravi e pubblici, avanti li Giudici Laici, dopo auranno dato il giuramento nella ſua Curia. 7. A' 25. Agoſto 1764. Il Re dichiara eſſerſi ſempre coſtumato in Regno, che gli Eccleſiaſtici per le Cauſe Criminali ſi eſaminino dal Giudice Laico con le de-

debite licenze degli Ordinarj, ſenza Reſcritto di Roma. 8. A' 10. Ottobre 1765. Li Preti Rei di Controbandi ſi giudichino dal Magiſtrato Secolare, e dalla Giunta. 9. A' 30. Giugno 1770. Ne' delitti privati, e leggieri ſi permette di formarſi ſolamente un' atto dal Subalteno, di ciò che ſi dice dagli Eccleſiaſtici, ſenza che queſti faccino depoſizione formale. 10. A' 5. Gennaro 1771. Il Giudice non può obbligare il Paroco, o il Confeſſore a deporre ciò, che hanno inteſo da' Rei affidati al Sagramental Suggello. 11. A' 6. Luglio 1771. Ne' delitti d' Omicidio, con circoſtanze di premeditazione prodizione, ſevizie, e di furto di conſiderevoli ſumme, procede la G. C. della Vicaria, colla qualità delegata anche contro li Preti, permettendoſi ſolamente alla Curia Eccleſiaſtica il formare il Proceſſo della degradazione. 12. A' 18. Giugno 1774. Gli Eccleſiaſtici per gli Omicidj, furti, ed altri delitti, che turbano lo ſtato debbano eſaminarſi giudiziariamente avanti il Giudice, dopo preſtato il giuramento nelle mani del Giudice Eccleſiaſtico ſenza tenerſi conto

della malintesa lenità degli Ecclesiastici. 12. A' 30. Luglio 1774. Per delitti di contrabandi, il Re comanda, che gli Ecclesiastici si carcerano, e si tengano à disposizione della Sopraintendenza.

APPENDICE IX.

Intorno alla elezione del Foro pretesa dagli Ecclesiastici.

Rescritti del Re Carlo Borbone.

1. A' 27. Luglio 1743. Li Capitoli delle Chiese non godono il privilegio della elezione del Foro. 2. A' 27. Febbraro 1745. Li Tribunali non possono fare veruna ampliazione della *L. Unica C. Quando Imperator*, fuori di quelle persone, che in detta legge sono espresse. 3. A' 8. Aprile 1747. I Monasterj, e le Chiese sono esclusi dal privilegio della elezione del Foro come non compresi nella *L. Unica C. Quando Imperator*. 4. Al primo

Feb-

Febbraro 1749. Gli Ecclesiastici di quali non sono miserabili, nè poveri, non godono il privilegio della elezione del Foro contenuto nella *L. Unica C. Quando Imperator*, 5. A' 12. Luglio 1749. Gli Ecclesiastici non godono l'elezione del Foro. 6. A' 3. Agosto 1758 Il privilegio della elezione del Foro derivando dal dritto civile, ha luogo solamente nelli Magistrati del Principe. E volendosi mettere in prattica nelli Tribunali Ecclesiastici, il Re comanda, che abbia luogo solamente nelli Tribunali Ecclesiastici Ordinarj, non già estraordinarj.

Del Re Ferdinando IV.

7. A' 7. Luglio 1767. Li Monasterj non godono elezione di Foro.

APPENDICE X.

Intorno alla Nunziatura Pontifizia.

Reſcritti del Re Carlo Borbone.

1. A' 10. Agoſto 1759. La Corte di Roma, deve anticipatamente eſibire al Re la nota de' ſoggetti, che ha in mira di deſtinare Nunzj nella Nunziatura di Napoli.

Del Re Ferdinando IV.

2. A' 17. Dicembre 1763. L' Uditore della Nunziatura Pontifizia dee eſſere legittimato nella ſorta confacente, per riportare l' approvazione del Re. 3. A' 9. Luglio 1764. Per la morte dell' Uditore della Nunziatura, ſi dichiara mancata la perſona autorizzata dalla poteſtà legittima. A' 30. Aprile 1768. La Nunziatura non può carcerare Preti, nè Secolari, nè Religioſi, e facendoſi da' ſuoi Curſori, queſti ſiano carcerati. 5. A' 3. Agoſto

1769.

1769. I Notaj del Regno sotto pena di privazione dell'Offizio, ed altra ad arbitrio del Re non appongano più ne' contratti la clausola *in forma Reverendæ Cameræ* nè l'altro in qualunque Tribunale, Corte, e Foro Ecclesiastico.

APPENDICE XI.

Intorno al Vicario Generale de' Vescovi, ed Ordinarj de' Luoghi.

Rescritti del Re Carlo Borbone.

1. A' 7. Marzo 1743. Un forestiero del Regno non possa essere Vicario Generale. 2. a' 14. Gingno 1755. La carica di Vicario generale è incompatibile con quella di Penetenziere. 3. a' 4. Febbraro 1758. E' anche incompatibile colla cura dell'anime, come pure quella di Provicario generale, siccome si dichiarò con Dispaccio de' 3. Gennaro 1762. imperocchè oltre la residenza è improprio che

che uno dopo avute le notizie del Foro Penitenziale, ſe ne abbia da valere nel foro contenzioſo. Il Vicario, o Provicario generale deve eſſere Foreſtiere della Dioceſi. 4. A' 17. Marzo 1759. Il Vicario generale delle Curie Eccleſiaſtiche deve eſſere dottorato nella Univerſità di Napoli, non ammettendoſi privilegio di Dottorato nelle Univerſità eſtere ſenza eſpreſſa diſpenſa, ed approvazione del Re.

Del Re Ferdinando IV.

5. A' 16. Giugno 1764. La rimozione de' Curati dalla Carica di Vicario, o pro Vicario Generale unicamente è, per eſſere la cura dell'Anime incompatibile col Vicariato. 6. A' 15. Novembre 1766. Un Dioceſano non poſſa eſſere Vicario Generale. 7. A' 16. Febbrajo 1771. Dove ſia tenue la Rendita della Menſa Veſcovile, il Re diſpenſa, che la carica di Vicario generale ſi eſerciti da un Dioceſano. 8. A' 12. Giugno 1771. il Re ordina alla Real Camera, che interponga il *Regio*

exe-

exequatur al Breve di Clemente Papa XIV. de' 11. Giugno 1771., col quale ſi preſcrive, che li Veſcovi, ed altri ordinarj del Regno ſtraniero, li quali in queſto Regno han luoghi addetti alle diloro Diocesi, debbano tenere un Vicario generale nel Regno. A' 19. Marzo 1774. Il Vicario del Metropolitano, non ha dritto di ſpedire ordini al Veſcovo ſuffraganeo, e nè può al medeſimo dirigerli, ma alla Curia ſuffraganea, non poſſa comminare pene ſpirituali, nemmeno contro li Vicarj, e Cancellieri delle Curie Veſcovili, non oſtante qualunque ſtile formolario per lo addietro praticato, come abuſivo, ed eſorbitante dal dritto Canonico, e della polizia del Regno, da non tolerarſi in avvenire; ſi proibiſce ancora l'ammetterſi appellazione della citazione *ad informandum*, nè dal mandato ingiunto al Reo, il quale ſi preſenta ſpontaneamente.

AP-

APPENDICE XII.

Intorno alli Vicarj Capitolari.

Reſcritti del Re Ferdinando IV.

1. A' 23. Maggio 1761. Il Vicario Capitolare non poſſa fare la viſita della Dioceſi, ſpedire dimiſſorie per ordinazioni, in virtù di facultative di Roma, e tener concorſi per le provviſte delle Parocchie Vacanti. Gli ſi ſtabiliſce l' onorario di ducati dieci al meſe, e di carlini trenta al Cancelliere, con condizione, che li diritti della Curia ſi conſervino interamente per lo Veſcovo ſucceſſore ſenzacchè il Vicario Capitolare poſſa pretendere coſa alcuna. 2. A' 13. Dicembre 1766. Il Vicario Capitolare non Dottorato poſſa eſercitare col voto di un Aſſeſſore Privilegiato, e coprovato in Regno. 3. A' 27. Giugno 1767. Si proibiſce alli Vicarj Capitolari la veſtizione de' Cherici durante il tempo della Sede vacante. 4. A' 19. Settembre 1767. Come pure

re

re la promozione de' Nuovi Ecclesiastici. Essi non alterino la Disciplina nè lo stato della Chiesa, e de' Cleri della Diocesi, ma lasciano tutte le cose nello stato in cui si trovano fin all' andata del nuovo Prelato. 5. A' 14. Febbraro 1774. L' elezione del Vicario Capitolare di Benevento vien approvata dal Re. 6. A' 19. Febbraro 1774. morto il Vescovo, il Vicario Capitolare, e il Capitolo procedano all' Inventario dello spoglio del defonto Prelato secondo li Reali Ordini generali, per indi farsene l' uso conveniente dal Vescovo successore, e con intelligenza del Re. 7. A' 28. Giugno 1775. La cattedra primaria de' Concilj nella Regia Università equivale al Dottorato nel dritto Canonico per la persona, o sia il Lettore, che l' ha esercitato. Perciò il Lettore di quella, essendo eletto Vicario Capitolare può esercitare tal catica ancorchè non sia dottorato nel dritto Canonico.

APPENDICE XIII.

Intorno al Cancelliere delle Curie Ecclesiastiche.

Rescritti del Re Carlo Borbone.

1. A' 11. Dicembre 1739. L' offizio de' Cancellieri delle Curie Vescovili è incompatibile colla cura delle Anime. Imperochè oltre l' essere un offizio da esercitarsi da' Laici, anche a tenore del Concordato sarebbe improprio, che uno dopo intese le persone, e avute le notizie nel Foro penitenziale dovesse sentirle, e farne uso nel Foro Contezioso.

APPENDICE XIV.

Intorno alli Curſori de' Veſcovi, ed Ordinarj de' Luoghi.

Reſcritti del Re Carlo Borbone.

1. A' 13. Novembre 1734. Li Curſori de' Veſcovi non poſſano portare armi proibite. 2. A' 4. Maggio 1736. Li Corſori, Famigli, Servienti, Chierici ſelvaggi, ed altri patentati Laici delle Corti de' Veſcovi, ſono all'intutto ſoggetti alla giurisdizione Laicale. 3. A' 10. Gennaro 1738. Li Curſori, e Baricelli de' Veſcovi andando armati con armi proibite per eſigere le loro decime poſſano arreſtarſi dal Magiſtrato Secolare. 4. A' 4. Settembre 1738. Si vieta a' Curſori della Nunziatura, e delle Curie Veſcovili l'andar dilicenziando le Caſe per vedere ſe ivi trovano Preti, o Monaci. 5. A' 14. Novembre 1739. Li Magiſtrati Secolari non procedano *de facto, ma juris ordine ſervato*, contro li Curſori de'

Ve-

Veſcovi. 6. A' 18. Marzo 1740. Li Curſori Patentati, e Familiari de' Veſcovi, non godono alcuna eſenzione di Foro. 7. A' 10. Dicembre 1740. I Romiti non godono il Foro Eccleſiaſtico. 8. A' 30. Novembre 1757. Li Curſori de' Veſcovi per godere la eſenzione del Foro Laicale permeſſagli dal Concordato, debbano far regiſtrare le loro patenti nelle Regie Udienze Provinciali.

APPENDICE XV.

Intorno alli Notaj Apoſtolici.

Reſcritti del Re Carlo Borbone.

1. A' 29. Marzo 1753. Neſſuno Laico ardiſca andare da Notaj Apoſtolici a ſtipular ſcritture, ſotto rigoroſe pene, dichiarandoſi nulle ed invalide, e che le medeſime neſſuna pruova facciano in giudizio, ed alli Notaj Eccleſiaſtici lo sfratto dal Regno. 2. A' 16. Febbraro 1754. E' proibito a' Notaj Apoſtolici lo ſtipular Scritture.

Del

3. A' 14. Luglio 1772. E' nullo il Teſtamento fatto dal Parroco, con otto Teſtimonj, e il contratto dotale fatto da un prete con due Eccleſiaſtici, per Teſtimonj ſenza Regio Notaro, e Giudice a contratti. 4. A' 25. Luglio 1772. E' inſanabilmente nulla, anzi ſi riputa legalmente falſa qualunque ſcrittura pubblica, come contratti, Teſtamenti, Codicilli, ed altri atti, che non ſiano formati da pubblico, e Regio Notaro privilegiato ed approvato nell' Uffizio, con i Teſtimonj richieſti dalla Legge. 5. A' 8. Novembre 1773. Facendoſi un contratto di vendita con ſcrittura per mano del Paroco del Luogo, la ſcrittura è nulla, e di neſſun vigore. 6. a' 8. Novembre 1773. Anche le Scritture fatte prima de' ſudetti Reali Ordini per mano di Eccleſiaſtici, ſi dichiarino nulle.

APPENDICE XVI.

Intorno alla pratica, e Riti delle Curie del Regno.

Reſcritti del Re Carlo Borbone.

1. A 15. Marzo 1758. S' incarica l'offervanza della Taſſa fatta dal Sommo Pontefice Siſto V. per la Dioceſi di Capaccio. Ella è: *Reaſſunto della Bolla del Pontefice Siſto V. de 9. Settembre 1586. toccante li Vicarj Generali, e tutt' i Subalterni della Curia Veſcovile, diretta al Veſcovo di Capaccio, per la ſua.*

1. Vi ſia un ſol Vicario Generale.

2. Che debba rifedere nel luogo della Curia del Veſcovo.

3. Ove vi ſia l' Archivio generale della Dioceſi.

4. Al Vicario, ed Uffiziale della Curia per la Dioceſi ſi dia ſolamente la Stanza, ed il Letto. Queſto è uniforme alle leggi del Regno, ritrovandoſi reſcritto con Real Diplo-

ma

ma a' 27. Ottobre 1793. diretto al S. R. C., che li Miniſtri, e Giudici, andando fuori non ricevino il mangiare dalle Parti. In un' altro de' 12. Novembre 1734. diretto al Preſide della Provincia di Coſenza, che a' Miniſtri, e Subalterni non ſi dia dalle Univerſità coſa alcuna, Altro a' 16. Settembre 1740. diretto allo ſteſſo Preſide, che alli Commiſſarj, non ſi dia altro, che il Coverto, anzi con Real Diploma de' 15. Gennajo 1754. diretto al Preſide della Provincia di Trani, fu ſtabilito, che dove non vi è Caſa di Corte per alloggio, o letto, ſi paghi dal Subalterno, ciò, che ſi ſuol pagare da' Paſſaggieri negli alloggiamenti della Provincia; e che nei diſimpegni Fiſcali, e li Capi degli Uffizj paghino. La tariffa ſtabilita è, Per un Letto intero grana quattro la notte; per mezzo letto grana due; per ogni Cavallo un grano la notte. Con altri due Diplomi diretti al Preſide della ſteſſa Provincia, uno a' 3. Giugno 1742., l' altro a' 27. Marzo 1745. ſi preſcrive, che li Miniſtri, e Subalterni andando in acceſſo nelle parti del Regno, debbano portare dichiarazio-

ni delle Univerſità di non averle intereſſate di cos' alcuna .)

5. Il Vicario nel ſuo ingreſſo preſenti la Commiſſione al Capitolo (così ſi prattica nello ingreſſo de' Governatori Regj , e Baronali, ed altri Miniſtri Laici del Regno , con preſentarla alla Univerſità .)

6. Il Vicario , ed Uffiziali non ſiano della Città Metropolitana , per non eſſere atterriti li ſudditi .

7. Il Vicario nel ſuo ingreſſo debba giurare di oſſervare li privilegj , capitoli , e conſuetudini , riti e talle della Dioceſi , e ſia tenuto di dare idonea pleggeria di ſtare , finito il tempo del ſuo uffizio , al Sindacato della ſua amminiſtrazione , e li pleggi ſiano Dioceſani . Perlocchè finito il detto Uffizio , ſe li debbano deputare tre Sindicatori , uno dal Veſcovo , e due altri dal Capitolo , e Clero Dioceſano , o ſia dalli Deputati , e Procuratori loro , e detti Sindicatori ſiano perſone Eccleſiattiche , e della Dioceſi . 1. Il Vicario dee eſſere Regnicolo , non Dioceſano , e che non ſia Parroco , o Curato , eſſendo incompa-

patibile alla cura, come da' Diplomi de' 2. Settembre 1737., e 9. Marzo 1743. diretti al Tribunale dell' Aquila de' 14. Gennaro 1755. al Cappellano Maggiore, de' 14. Febbrajo 1758. al Veſcovo di Tricario de' 3. Gennaro 1761., e 16. Giugno 1764. al Comandante di Teramo. Nella Dioceſi di tenue Rendite il Re è ſolito diſpenſare il Vicario Dioceſano, come dal Diploma de' 16. Febbraro 1771. al Veſcovo di Termoli. Il Vicario Generale, finito il ſuo Uffizio debba dare il Sindicato come tutt' i Giudici Laici del Regno, per la coſtituzione dell' Imperatore Federico *Volumus*, e per le prammatiche al titolo *de Syndicatu Officialium*, conſiderò il ſommo Pontefice, che la giuridizione contenziosa de' Veſcovi dipende dalla Delegazione del Re, ſiccome dichiarò con ſuo Diploma de' 5. di Marzo 1774. diretto al Veſcovo di S. Marco.

8. Li Maſtrodatti, o Notaj attuarj della Curia, non poſſano eſercitare il loro uffizio più di due anni, e nel principio debbano giurare di oſſervate le coſe predette, per quanto ad eſſi ſpetta, amminiſtrare fedelmente, e

lealmente, e siano tenuti dare idonea sicurtà di stare al Sindicato, finito detto tempo, e li pleggi siano Diocesani, e li Sindicatori si abbiano da eleggere, come nel precedente Capitolo. (Li Mastrodatti, ed altri Uffiziali delle Curie, non esercitano più di due anni, dopo i quali diano Sindicato, come sono tenuti li Mastrodatti, e Subalterni de' Tribunali, e Corte del Regno, siccome dalle citate leggi municipali. Cotesti Mastrodatti, e Subalterni, non possano essere Paesani, come da' Diplomi de' 30. Agosto 1755. diretto al Governatore di Lucere, e de' 22. Dicembre 1755. al Preside di Lucera appena il Re dispensa, ove sono centocinquanta fuochi, come da' Diplomi de' 3. Marzo 1764., e 17. di Maggio 1766. al Comandante di Teramo la carica di Cancelliere, o Mastrodatti delle Curie Vescovili, e incompatibili colla cura dell' Anime, come dal Diploma de' 11. Dicembre 1739. al Tribunale dell' Aquila, e possano essere Laici, a tenore del concordato.)

9. Il Vicario non manchi dal Luogo della sua residenza. (E' uniforme al Diploma de'

22.

22. Giugno 1773. diretto al Sacro Regio Consiglio, col quale si prescrive, che li Ministri non siano frequenti ad uscire dalla residenza).

10. Il Vicario in visita possa menar seco un Notajo, o Mastrod'atti, o Scrivano che sia, ed un Servitore a Cavallo, ed uno a piedi, e non se gli possa dar altro, che tre pasti per scuna Terra, e null'altro per calvaccatura, o Gente armata.

11. Il Vescovo in visita non possa menar seco, che sei Cavalli, e sei Servitori a piedi, tre pasti, e per la visita nulla si paghi, e che sia una volta l'anno; e deputando altro Vescovo, si passi la metà.

12. Il Vescovo Vicario, o Visitatore, non possano pigliare donativi, nè cos'alcuna.

13. Nelli Capitòli non si può, nè conchiudere, nè proporre donativi al Vescovo, o da altri suoi Uffiziali. (Con Diploma de' 2. Febbraro 1749. diretto al Preside di Lucera, si proibisca a' Vescovi esigere dagli Ecclesiastici Diocesani la strena in tempo di Natale, e li maloblati.

14. Il Capitolo della Diocesi debba capito-

larmente congregarsi coll' intervento del Vescovo, e suo Vicario, e non trattandosi di utile, o interesse, o pregiudizio loro, o della Corte Episcopale, possa congregarsi dopo dimandata la licenza da esso Vescovo, o suo Vicario Generale.

15. Le Cause del Procuratore del Clero, si conoscano solamente dal Vescovo.

16. Li Vicarj foranei siano delle Terre, e non delli Casali; e fatti non s' intendano rivocati per la costituzione di nuovo Vicario Generale, o altro Uffiziale, se non si farà espressa rivocazione, e notificata.

17. Li Carcerati non si possono estrarre dalle loro Terre, quando non vi fosse Carcere Episcopale. (Colla prammatica del 1738.(1) Si proibisce l' uso de' Criminali orridi, e un Diploma de' 20. Ottobre 1764. all' Udienza di Cosenza si prescrive, che le Curie Vescovili si uniformino alle Leggi del Regno: debbano tenere li Cancelli verso la Pubblica strada, fer-

(1) §. *uit.* n. 3.

ſervendo per cuſtodia, non per pena. E' proibito a' Veſcovi tenendo Feudo con giurisdizione anneſſo alla Menſa, il tenere li Rei Laici nelle Carceri Veſcovili, come dal Diploma de' 27. Decembre 1738. all' Udienza di Lecce per lo Veſcovo di Ugento, e di non confondere la giurisdizione Baronale, colla Eccleſiaſtica, e con Diploma de' 20. Gennaro 1741. E' proibto ancora alli Governatori Locali tenere li Carcerati Laici nelle Carceri Veſcovili, per mancanza delli Baronali, con Diploma de' 26. Febbraro 1744. al Governatore di Martorano.)

18. Non ſi ammetta Perſona a querelare; ſe non data prima pleggeria 1. E' uniforme a' Diplomi de' 6. Febbraro 1752. all' Udienza di Coſenza, e 20. Ottobre 1759. al Comandante di Teramo, preſcrivendoſi, che gli Eccleſiaſtici dovendo proporre querele nel Foro Secolare, debbano dare pleggeria Laicale.)

19. Non ſi proceda a Carcerazione *de facto, ſed juris ordine ſervato*, e citazioni precedenti *niſi gravitas delicti, & qualitas perſonæ requirant aliter*. E' uniforme alle Leggi del Regno.

20.

20. Le Difeſe de' Carcerati non ſi ritardino più di 8. giorni.

21. Le difeſe de' Rei in cauſe di ſoſpenſione debbonſi commettere agli Arcipreti, o Vicarj foranei de' Luoghi degl' Inquiſiti.

22. Le difeſe del Vicario andando a prender le diete, ſono carlini otto al giorno, e ſpeſe per ſe, e Cavalli.

23. Le diete degli altri Commeſſarj del Veſcovo, o Vicario deſtinati ſono carlini cinque, e ſpeſe per ſe, e Cavalcature.

24. Le Diete de' Maſtrodatti ſono carlini quattro il giorno, e ſpeſe per ſe, e ſuo cavallo.

25. Riguardo alle Chieſe ricettizie non ſi poſſono ricevere più Preti di quelli, che poſſono ſopportare l' entrate di dette Chieſe, e che ognuno abbia ducati trenta l' anno, netti, ed alli Preti, che hanno la cura de' Sagramenti, ſe li dia qualche coſa di più.

26. I Preti, o Regolari una volta approvati all' amminiſtrazione de' Sagramenti, non poſſano più eſaminarſi.

27. Gli Eccleſiaſtici non poſſano eſſere co-

man-

mandati a fare il Corriere, Baglivo, o Nunzio del Veſcovo, o ſuo Vicario, o altrui Uffiziale.

28. Li Beneficiati ſono in obbligo di rifare le loro Chieſe.

29. Le Bolle della Collazione degli Ordini, e beneficj, licenze, e Patenti ſi regiſtrino.

30. Non ſi aſtringano li Dioceſani a ricevere, e pagare Sinodo Dioceſano.

31. Circa le contumacie poſſa comparire di ſera fino al primo ſonno, avanti il Vicario, o ſuo Luogotenente dell' ultimo giorno del termine.

32. La Dilazione al Reo aſſente, ſi debba concedere ſecondo la diſtanza de' Luoghi.

33. Si faccia il depoſitario delle molte compoſizioni e tranſazioni. (Con Diploma de' 5. Marzo 1757. al Preſide di Trani ſi ordina, che eſigendoſi dagli Eccleſiaſtici Rei, alcuna pena pecuniaria debba impiegarſi in utile de' Luoghi Pii, o della Fabbrica della Chieſa, e non della Curia Veſcovile). Con altro Diploma de' 13. Febbraro 1768. al Veſcovo d' Iſchia s' incarica doverſi comminare agli Ecclecle-

cleſiaſtici pena di corpo afflittiva, non pecuniaria, e nè ſpirituale. E con altro de' 28. Ottobre 1769. al Vicario di Benevento, che le pene degli Eccleſiaſtici, non poſſano eſſere, nè pecuniarie, e nè ſpirituali, nè le ſoſpenſioni *ipſo facto*).

Finalmente il Matrimonio di ſua natura, e contratto acceſſoriamente inalzato a Sagramento da Criſto Signor noſtro, come contratta, la iſpezione ſpetta al Re, e ſuoi Magiſtrati Laici, come Sagramento il regolamento ne appartiene al Giudice Eccleſiaſtico. E perchè nell' amminiſtrazione de' Sagramenti è proibito lo eſigere dritto alcuno, perciò il Sommo Pontefice Siſto V. proibì lo eſigere dritto dalla Curia Veſcovile, per la licenza di contrarre matrimonio, o dentro, o fuori la Dioceſi.

(Queſta Taſſa dal Pontefice Siſto Quinto dee oſſervarſi in tutte quelle Cauſe, nelle quali è permeſſo a' Veſcovi, e a ſue Curie procedere ſecondo le Leggi del Regno, eſſendovene molte, nelle quali non poſſano procedere, ex. gr., per rapporto alle Cauſe Civili,

li, gli Eccleſiaſtici debbon eſſere convenuti, e giudicati nel Foro Secolare, come a dire: In tutte le cauſe, che riguardando il buon governo, ed il bene pubblico, per eſſere gli Eccleſiaſtici Cittadini ugualmente, che i Laici. Nel pagare la taſſa Cataſtale. Eſſendo un Eccleſiaſtico terzo; in una cauſa non può pretendere la rimeſſione al Giudice Eccleſiaſtico nelle cauſe di Congruo, *nunciationis novi operis* ereditarie attive, e paſſive, e diviſione di beni Ereditarj: Lettere di Cambio. Per lo eſercizio tenuto di qualche uffizio laicale, come di Agenzia, di Tutela, Curatela, e ſimili. Per cauſa di mercede dovuta agli Operarj. Per tutte le cauſe, ed azioni Reali, e pecuniarie. In riguardo alle cauſe criminali, il Re nel ſuo Indulto de' 18. Ottobre 1772., fe diſtinzione di delitti civili da delitti Eccleſiaſtici: cioè di delitti che vengono dal dritto civile, e ſi commettono da' Laici, e da Eccleſiaſtici, come membri della Società Civile, e de' delitti, che vengono dal Dritto Eccleſiaſtico, e ſi commettono dagli Eccleſiaſtici,

ci, come tali. Nelli primi il Re ammiſe gli Eccleſiaſtici al Reale Indulto ugualmente che li Laici, eſſendo gli uni, e gli altri ſudditi, e ne delegò la eſecuzione alli Veſcovi. Nelli ſecondi non volle ammetterli. Quindi è ſtabilita la maſſima nel diploma de' 5. di Marzo 1774. diretto al Veſcovo di S. Marco, che la giurisdizione contenzioſa de' Veſcovi dipende dalla Delegazione del Re.

Del Re Ferdinando IV.

2. A' 8. Giugno 1774. Si ricordano dal Delegato della Real giurisdizione al Veſcovo di Capaccio le ſeguenti maſſime, alle quali uniformandoſi, ſi contenterà riformare qualunque abuſo ſiaſi mai introdotto. Cioè che ſecondo la ben regolata diſciplina è incompatibile la carica di Vicario, o Provicario generale, o di Cancelliere della Curia, con quella di Abate Curato. Ch'è vietato alle cariche Eccleſiaſtiche di procedere di fatto a ſoſpenſione *a Divinis*

vinis : La quale ſoſpenſione eſſendo una pena dee di neceſſità eſſer preceduta da cognizione di cauſa, e da giudiziario proceſſo, con darſi luogo a rimedj legali, ſecondo la polizia del Regno. Che nelle citazioni de' Teſtimonj Laici, in qualunque vertenza, debba eſprimerſi la cauſa, nè comminarſi a' Teſtimonj Laici, cenſura, dovendoſi in caſo di retinenza ricorrere al Giudice Laico. Che quando le occorra citare Teſtimonj Laici, debba chiederne il permeſſo al Giudice Laico. Che non ſi debba eſigere dritto veruno, col preteſto di ſtudio del Proceſſo. E che lo Economo della menſa ſi aſtenga da eſigere nell' Eſequie de' Fedeli la preteſa quarta funerale, o altra ſomma a titolo di male ablati, o ſotto altro pretesto, o nome, non tolerate nel Regno uniformemente alla diſciplina della Chieſa, e dello ſtato.

AP-

APPENDICE XVII.

Intorno alli Sinodi Eccleſiaſtici.

Reſcritti del Re Carlo Borbone.

1. A' 8. Febbraro 1738. Li Sinodi non ſi poſſono pubblicare da' Veſcovi, ſenza la Reale approvazione, e permeſſo. 2. A' 8. Marzo 1738. Per ottenerſi il Real permeſſo ſi dee preſentare dal Veſcovo l' intero Sinodo. 3. A' 12. Luglio 1749. Si proibiſce l' uſo de' Sinodi antichi, ſenza il Real Permeſſo ed approvazione. 4. A' 3. Agoſto 1754. Li Sinodi non s' intendono approvati ſenza il Real permeſſo, 5. A' 11. Novembre 1756. Seguita legittimamente la Reale approvazione, e permeſſo, poſſa pubblicarſi il nuovo Sinodo.

APPENDICE XVIII.

Intorno al Ricorso al Principe.

Reſcritti del Re Carlo Borbone.

1. A' 8. Ottobre 1737. Non ſi poſſano punire gli Eccleſiaſtici per lo ricorſo al Principe. 2. A' 6. Agoſto 1749. Li Veſcovi, non poſſano proibire agli Eccleſiaſtici il ricorrere al Re. 3. A' 21. Maggio 1757. Il Ricorſo al Principe è permeſſo, anzi neceſſario ad ogni Vaſſallo Laico, o Eccleſiaſtico, che ſia.

APPENDICE XIX.

Della Taſſa Innocenziana.

Siccome il Re ha ordinato in varj Diſpacci di ſerbarſi la taſſa Innocenziana così fa d' uopo di traſcriverla per intera acciò ſe ne ſappia il contenuto.

TASSA INNOCENZIANA.

Del Foro Eccleſiaſtico nelle materie ſpirituali, ovvero dichiarazioni ſopra quelle cauſe, e materie Eccleſiaſtiche, e Spirituali nelle quali nel Foro Eccleſiaſtico, ed Epiſcopale, non ſi può eſigere emolumento alcuno; eccetto quello che ſi dichiara per lo ſolo Cancelliere, con la riforma degli abuſi contratti.

1. Essendoſi avuto ricorſo alla Santità del noſtro Signore Innocenzo XI. per molti Veſcovi, Arciveſcovi, ed altri zelanti Prelati, a ciò, per ſicurezza della loro coſcienza, e per togliere ogni occaſione di dubbio, che poteſſe naſcere dalle diverſe conſuetudini delle Dioceſi, ed anche a ciò non ſieno ingannati da loro Vicarj, Cancellieri, ed altri Miniſtri, e Familiari, ſi ſtabiliſca una Taſſa generale, ed uniforme per lo Foro Epiſcopale, o vero Eccleſiaſtico; ne mancando li ricorſi de' Cleri, e de' Popoli. Ha per ciò la Santità ſua deputato una Congregazione particulare di due Signori

gnori Cardinali Prefetti della Congregazione del Concilio, e de' Veſcovi, e di quattro altri Signori Cardinali delle medeſime Congregazioni, e di due Monſignori di loro Segretarj, e delli Monſignori Datario, ed auditori della Santità Sua, e da queſta ſi è riſoluto non poterſi nelle cauſe contenzioſe civili, criminali, e miſte, venire alla ſuddetta Taſſa generale, ſenza la precedente notizia delle Taſſe particolari, di ciaſcaduna Dioceſi, o Provincia; potendo quella eſſer varia, ſecondo la diverſa conſuetudine regolata dalla diverſità de' Paeſi, e de' luoghi. Bensì doverſi con qualche maggior chiarezza, per togliere tutti li dubbj, e gli equivoci, dar fuori le dichiarazioni, che in più tempi, e diverſe occaſioni ſi ſon fatte dalle Sagre Congregazioni del Concilio, e de' Veſcovi, nelle materie Eccleſiaſtiche, o vero meramente ſpirituali; a ciò in tal modo ſappia ciaſcuno, quel che ſia illecito, e ſi tolga ogni ſcuſa, o preteſto d' ignoranza, o di conſuetudini dovendo in sì fatte materie l'oſſervanza eſſere da per tutto uniforme per la generalità de' Canoni, e Concilj, e particolar-

mente del Tridentino ; in modo che dee dirſi reproba, ed illecita ogni contraria conſuetudine, o Taſſa diverſa, in qualunque modo per l'addietro fatta, conforme dalla Congregazione medeſima ſi è ſtabilito ; in modo che le ſeguenti Dichiarazioni debbano oſſervarſi da per tutto ſenza eccettuazione alcuna, ſotto le pene contenute ne' Sagri Canoni, e Concilj, ed altre ad arbitrio del Sommo Pontefice, che ſarà *pro tempore*. E naſcendo qualche dubbio in contrario, ſe ne debba conſultare la ſudetta Sagra Congregazione del Concilio, e non altrimenti,

2. Nella materia degli ordini Sagri, e Minori e prima Tonſura, così per la collazione, come per la facoltà, che ad altro ſi dia di conferirli, ed anche per il diloro eſercizio, e per la facoltà di eſercitargli in qualunque luogo, e qualunque tempo, ſi ſtabiliſce per regola generale, da non ricevere altra eccettuazione, che quella ſi dirà di ſotto ; e che nè il Veſcovo, o altro Prelato, nè il ſuo Vicario Generale, o Foraneo, Cancelliero, o altro Uffiziale qualſivoglia, nè parenti, familiari, o

ſer-

ſervitori poſſano eſigere, e ricevere emolumento, o coſa alcuna, ſotto qualſivoglia colore o preteſto di atti per la giuſtificazione de' Requiſiti, o vero di tovaglia, forbici, pettine ed altro; nè ſotto titolo di regalo, o mangia, anche ſe ſpontaneamente ſi offeriſſe, e daſſe. Eccetto che l'Ordinante poſſa ricevere la obblazione della candela ſecondo diſpone il Pontificato a libero arbitrio dell' ordinato circa la qualità, e peſo; ed il Cancelliere, ſecondo la diſpoſizione del Sacro Concilio di Trento, per le lettere teſtimoniali della collazione dell' ordine già dato o vero per le lettere dimiſſoriali per la collazione da farſi per un altro Veſcovo, poſſa ricevere ſolamente la decima parte di uno ſcudo di moneta Romana, cioè un giulio o vero lo equivalente nella moneta del Paeſe, e non più, da perſone, le quali abbiano l'uſo del danaro, e non già di quei Religioſi, i quali non ne anno l'uſo, come ſono i Cappuccini, e li minori Oſſervanti. Eccetto che nella collazione del Suddiaconato per gli atti, che ſi debbano fare per la giuſtificazione della verità, e ſufficienza del Patri-

monio, o vero del Beneficio, a titolo del quale si dee promovere, possa esigere quello emolumento, che sia proporzionato alla mera fatica personale per la scrittura, e carta, senza che il Vescovo, o Vicario o altro Uffiziale, nè direttamente nè indirettamente nè possa partecipare in modo alcuno; purchè detto emolumento non possa, nè debba eccedere uno scudo d'oro: Ma se la fatica richiede minor mercede si debba esigere solamente quel meno. Ma rispetto agli altri ordini, ed alla prima Tonsura, non possa esigere cosa alcuna, sotto pretesto di rigistratura di Brevi, Dispense, e di altre Scritture; o di presentata, o di qualunque altra giustificazione, e solennità, o rimozione d'impedimento.

3. Con dichiarazione, che le sudette lettere testimoniali, overo dimissoriali contengono più ordini, tuttavia non si possa esigere altra mercede, che di un Giulio; sicchè non si possa moltiplicare a ragione di ciascun ordine. Non sia però tenuto il Cancelliere a fare una sola scrittura per più ordini, quando questi sieno stati conferiti in diversi tempi, e diverse ordina-

nazioni; ma volendo possa farle separate, non già rispetto a quegli ordini, che si conferiscono in uno stesso giorno, come segue ne' Minori, ne' quali dovrà farsi una sola Scrittura. E nelle lettere dimissoriali, che si dieno per la ordinazione da farsi da un' altro Vescovo a più ordini, parimente non si possa moltiplicare Scritture, nè possa esigere cosa alcuna per lo rogito della collazione degl' ordini, ovvero per l' accesso al luogo dell' ordinazione, con altro pretesto, anche di mangia, o di regalo.

4. Nella materia de' beneficj Ecclesiastici, quando si tratta di quelli, che come di libera collazione, ovvero come divoluti, si conferiscano dal Vescovo, o altro ordinario Collatore, nè il suo Vicario, o altro qualsivoglia Ufficiale, nè il Cancelliere, o parenti, familiari, o servidori possano esigere, e ricevere emolumento alcuno, o altra cosa sotto qualsivoglia colore, o pretesto, anche di mangia, o regalo, e volontario donativo, così se sieno curati, o risedenziali, come se semplici, e non residenziali, ed anche se sieno Cappellanie manuali; ma solamente il Cancelliere per le let-

tere della Collazione, compresa carta, sigillo, corde, ed ogn'altra cosa possa esigere la mercede proporzionata alla Scrittura, e materia; purchè non ecceda la somma di giulj dieci della moneta Romana, ovvero lo equivalente nella moneta del paese, senza che si possa pretendere altra mercede, sotto qualsivoglia pretesto, e particolarmente per l'approvazione, e preelezione nel concorso alle Chiese Parrocchiali. E per lo possesso, del Vescovo, o Vicario, o altro Uffiziale non possa esigere cosa alcuna. Ed il Cancelliere se farà dentro la Città possa per lo rogito, ed ogn'altro atto esigere Giulj tre; se ne' Borghi, overo Subburbj Giulj quattro; e se in altro luogo li medesimi Giulj quattro il giorno e le spese di vitto, e viatico: Bensì, che se nel luogo del Benefizio vi sarà il Cancelliere del Vicario Foraneo, o altro notaro, si dovrà il possesso commettere al Vicario foraneo, e suo Cancelliere, senza la necessità del viaggio del Cancelliere Episcopale.

5. Quanto a benefizj di provisione apostolica, purchè sieno riservate; overo affetti, avanti la di loro provisione, così ne' Benefizj curati,

ſati; ne' quali per l'ordinario ſi danno le *let*tere teſtimoniali alla dataria dell' approvazione della preelezione nel Concorſo, ſiccome la forma del Concilio di Trento, come anche negli altri Benefizj non curati, è particolarmente ne' reſidenziali per li quali ſi ſogliano dare le atteſtazioni alla dataria ſopra la vita, coſtumi, ed idoneità de' concorrenti; per le dette lettere non ſi poſſa eſigere, o ricevere mercede, ed emolumento alcuno in danaro, o in altre coſe, ſotto qualſivoglia preteſto, o colore, anche di volontario donativo, ma ſi devono dare affatto *gratis*.

6. E dopo la proviſione per la eſecuzione delle lettere apoſtoliche, quando ſieno nella forma graziosa, non poſſono il Veſcovo, o altro Prelato, ordinario del luogo, o il ſuo Vicario, e Cancelliere, o altro Uffiziale, pretendere di doverne eſſere per neceſſità eſecutori; ma ſia in arbitrio de' Provviſti lo eleggerſi lo Eſecutore, ed il Notaro, per lo poſſeſſo. Ma ſe il provviſto eleggeſſe l' ordinario Uffiziale, ed il ſuo Cancelliere, overamente ſe le lettere foſſero nella forma, che ſi dice *dignum*, in

indirizzate all' ordinario , overo al ſuo Vicario , il quale per ciò ne foſſe neceſſariamente lo eſecutore ; così nell' uno , come nell' altro caſo non eſſendovi legittimo contra dittore, in modo che lo Eſecutore ſia mero parimenti il Veſcovo, o altro Prelato, ed il ſuo Vicario, o altro Uffiziale, e ſuoi familiari , ſervitori , ed attinenti , non poſſono , ne debbano eſigere , e ricevere emolumento alcuno in quell' iſteſſo modo , che di ſopra ſi è detto ne' Benefizj di ordinaria Collazione. Ma il Cancelliere poſſa per la copia , o regiſtro delle lettere apoſtoliche , ed altri atti , ricevere la mercede proporzionata alla fatica per la Scrittnra , purchè non eccede in tutto uno ſcudo di oro . Ed eſſendovi contradittore , sì che convenga di fare proceſſo giudiziale , la mercede del Cancelliero per la ſua fatica ſi poſſa eſtendere a due ſcudi di oro, e non più , ſenzachè il Veſcovo , o Vicario , o altro Uffiziale poſſa eſigere , e ricevere emolumento alcuno ; mentre nelle cauſe Eccleſiaſtiche , e ſpirituali ordinano i Sacri Canoni , che non oſtante qualſivoglia conſuetudine , il giudizio ſi debba interporre *gratis* ,

tis. E per lo poſſeſſo ſi oſſervi quello ſteſſo, che ſi è detto di ſopra ne' Benefizj conferiti dall' ordinario Collatore.

7. Nelli Benefizj di Patronato naſcendo dubbio ſopra la eſiſtenza del patronato con il Procuratore Fiſcale, overo col proviſto, che ne pretende la libertà, ſi debba in tutto e per tutto oſſervare quell' iſteſſo, che di ſopra ſi è detto ne' Benefizj di libera collazione con Contradittore. Ma ſe non controvertendoſi l' eſiſtenza, ſia la controverſia tra Compatroni, overo preſentati da Eſſi, ſopra la pertinenza, in tal caſo ſi reputi come cauſa civile profana, e per conſegnenza ſi oſſervi la ſolita Taſſa di ciaſcaduna Curia, fino a tanto che ſi faccia l'altra Taſſa delle cauſe profane, civili, criminali, e miſte.

8. Generalmente, così nelle Cappellanie manuali, come nelle nuove fondazioni ed erezioni di Benefizj, Confraternite, Congregazioni, overo fondazioni, benedizioni, e conſagrazioni, e riſpettivamente viſite, ed approvazioni di Chieſe, e di Oratorj, così con l' autorità Apoſtolica, come con la ordinaria, il Veſcovo,

o al-

ò altro Prelato, o ſuo Vicario, e qualunque Uffiziale, non poſſa eſigere, e ricevere emolumento alcuno; ma ſolamente il Cancelliere poſſa eſigere quella mercede, che ſia proporzionata alla ſua fatica per la ſcrittura; purchè non poſſa eccedere in tutto uno ſcudo d' oro, ma ſia meno, ſe minore la fatica.

9. Nelle caüſe, e materie, che riguardano il Matrimonio, e gli ſponſali, così per la eſecuzione delle diſpenſe Apoſtoliche matrimoniali, come per la giuſtificazione dello ſtato libero, ò che non vi ſia canonico impedimento, o anche per la diſpenſa alle pubblicazioni, ó per la licenza di poterſi contrarre in caſa, ó altro luogo, o tempo inſolito, è proibito, o che ſi poſſa contrarre in preſenza d' altri, che del Parroco, ed ogni altro atto, che occorreſſe fare, il Veſcovo, ed il ſuo Vicario, ed ogni altro Uffiziale, o Miniſtro o Familiare, non poſſa ſotto qualſivoglia preteſto, o colore, anche di mangia, e di volontario donativo, eſigere, e ricevere emolumento alcuno, ne in danajo, nè in altre coſe. Ma ſolamente il Cancelliero poſſa eſigere la mercede proporzionata

alla

alla fatica della Scrittura; cioè, nella eſecuzione della diſpenſa, giulj tre; e per li teſtimonj per ſopra lo ſtato libero, o che non vi ſia impedimento, un giulio per teſtimonio; purchè in tutto non ecceda uno ſcudo di moneta Romana; cioè dieci giulj, overo il di loro equivalente nella moneta del paeſe. Non comprendendoſi le cauſe contenzioſe tra li conjugi ſopra la validità del matrimonio, overo ſopra la ſeparazione del Toro: ſtimandoſi queſta cauſa giudiziale profana, nella quale ſi oſſerverà la Taſſa di ciaſcun Tribunale finchè ſi proveda.

10. Generalmente in tutto quello, che riguarda li Monaſteri delle Monache, e li Conſervatorj di quelle Donne, le quali a guiſa de' Monaſteri, e Monache riſpettivamente vivono ritirate, il Veſcovo, o altro Prelato, il Vicario così Generale, come particolare, e qualunque altro Uffiziale, o Deputato, ed il Cancelliere, ed anche li parenti, e li familiari del Veſcovo, o Prelato, e de' ſuoi Uffiziali, non poſſono eſigere, e ricevere emolumento

al-

alcuno in danajo, ed in altre cose eccetto che quelle commestibili, che sieno proporzionate all'uso, e consumo proprio dentro tre giorni, anche a titolo di donativo, per l'ammissione all'abito Monastico: per l'approvazione del deposito della dote: per la professione, per l'ammissione dell'Educande ed altre Donne Secolari, per le rinunzie, che si fanno dalle novizie, per l'elezione dell'abbadessa, o altra Superiora; per le licenze de' Medici, e Chirurgi, od operarj: per le licenze di parlare alle Monache, ed altre, che sono nel Monastero: per la deputazione de' Confessori, Cappellani, Procuratori, Esattori, ed altri Ministri, e generalmente per ogni altro atto, che riguarda al governo. Ma solamente il Cancelliere per il rogito delle rinunzie, e per gli atti, che convenga fare, sopra la giustificazione del deposito della dote, possa esigere la mercede proporzionata alla fatica della Scrittura: purchè non ecceda in tutto giulj cinque di moneta Romana, overo l'equivalente nella moneta del paese.

§. 11. Parimente per una Regola generale da non foggiacere a limitazione alcuna il Vesco-

vo,

vo, o altro Prelato, il suo Vicario Generale, e particolare, Cancelliero, e qualunque altro Uffiziale, Ministro, e Familiare, anche sotto nome di mangia, o volontario donativo, non potrà esigere, e ricevere emolumento alcuno, così in danajo, come in qualunque altra cosa, in tutto quello, che riguarda l'amministrazione de' Sagramenti del Battesimo, della Cresima, della Penitenza, dell' Eucaristia, e della Estrema Unzione, anche per lo esame, ed approvazione, o licenza di amministrarli. Anzi s' incarica a' Vescovi, Prelati, o di loro Vicarj ed Uffiziali, che non lo permettono a' Curati, a' Confessori, ed altri Ministri, e particolarmente nel prendere il piatto, o altro vase, nel quale sia riposto il vase dell' Olio Santo per l' Estrema Unzione, o della Cresima nel Battesimo: overo tovaglie, falzoletti, ed altre cose: dichiarandosi tutto ciò illecito. Come anche a non chiedere, nè esigere cosa alcuna per la benedizione delle Donne infantate, quando dopo il parto secondo il Rito Ecclesiastico per la prima volta in Chiesa.

12. In quella Diocesi, nelle quali regna l'antica

tica consuetudine, che il Vescovo, o altro Prelato, ed Uffiziale, faccia il testamento per l' anima di quelli, i quali muojano, *ab intestato*, di quella somma moderata, nella quale secondo li decreti della Sagra Congregazione può esercitare tal facoltà; non possono Esso, e suoi Uffiziali, Ministri, parenti, e familiari, parteciparne in modo alcuno, sotto qualsivoglia colore, o pretesto, anche di povertà; ma il tutto si debba effettivamente applicare ad usi, ed opere pie. Nè per lo adempimento di tal disposizione si possano in modo alcuno impedire, e ritardare la sepoltura, e le esequie, o funerale al defunto: dovendosi esercitare giuridicamente le azioni sopra li beni ereditarj. E si debba osservare la lettera circolare della Sagra Congregazione de' Vescovi sotto li 19. di Agosto del 1678.

13. Come anche in modo alcuno si possano impedire, o ritardare la sepoltura, e le esequie, o funerali a defunti, così Cittadini, come forastieri, per lo pagamento di quegli emolumenti, che dal Vescovo, o dal Capitolo, o dal Curato, e qualunque altro, per la consue-

tu-

tudine del Paese si pretendono. Ma parimente rimangano illese le azioni giuridiche ne' beni sopra li quali si dovranno esercitare: senza che in modo alcuno si faccia represaglia al Cadavere, o vero, che si dieno molestie personali a figli, moglie, e parenti. Ed ancora non si possa esigere cosa alcuna per la licenza di trasportar li Cadaveri, o vero di sepelirli più in un luogo, che nell'altro.

14. Si dichiara ancora illecito ogni emolumento diretto, o indiretto, e per conseguenza se ne proibisce al Vescovo, o Prelato, al suo Vicario, e Cancelliere, ed ad ogn' altro Ministro, e Familiare, ogni esazione, sotto qualsivoglia pretesto, anche di mangia, o donativo, nelle infrascritte cose, cioè.

15. Per la licenza, o patente di predicare, così nella Quaresima, o nell' Avvento come in tutti gl' altri tempi, ed in qualsivoglia luogo,

16. Per la licenza di lavorare nelle feste. anche per applicarsi ad usi pii, sì che si dia onninamente *gratis*. E quanto alle controvensioni di aver lavorato, le pene tutte si applichino effettivamente ad opere, o luoghi Pii

senza partecipazione alcuna, benchè minima; eccetto che a gli Esecutori, Ministri inferiori, volgarmente *sbirri*, per la cattura, si dia la mercede proporzionata alla diligenza, e fatica purchè non ecceda tre giulj in tutto.

17. Per la rivisione de' luoghi Pii.

18. Per la ricognizione, approvazione, e pubblicazione delle Reliquie, e delle Indulgenze, ed altari privilegiati,

19. Per le licenze di questuare.

20. Per l'attestazione della povertà, o di altro requisito, eccetto, che il Cancelliere possa esigere in tutto, e per tutto un giulio di moneta Romana, o lo equivalente.

21. Per la licenza di essere assente dalla residenza, e generalmente per le dimissorie, che si sogliono concedere a quelli, li quali partono di casa, per andare in altro Paese.

22. Per le monitoriali, per le rivelazioni di scomuniche, così quando si dieno da Essa Curia, ed Ordinario, come quando si pubblicano le lettere apostoliche: eccetto che il Cancelliere possa esigere per la mercede della scrittura un giulio solamente.

23.

23. Per la dichiarazione dello incorso nelle Cenſure per la percuſſione de' Chierici, ed altre ſomiglianti cauſe, e per la di loro aſſoluzione. Eccetto che il Cancelliere per la fatica della ſcrittura poſſa eſigere giulj due: eccetto che nella eſecuzione de' Brevi della Penitenziaria, nel qual caſo per quel, che appartiene all' aſſoluzione, nè anche il Cancelliere poſſa eſigere coſa alcuna.

24. Per la neceſſità di eſercitare li Pontificali.

25. Per l' eſecuzione de' Brevi Apoſtolici, overo licenza della Sagra Congregazione nelle alienazioni de' beni di Chieſe, e luoghi Pii, o vero impoſizione de' cenſi ſolamente il Cancelliere poſſa eſigere la mercede proporzionata alla fatica della ſcrittura: purchè non ecceda in tutto giulj dieci di moneta Romana, o ſuo equivalente. Come anche per tutto quello, che appartiene alla difeſa dell' Immunità Eccleſiaſtica, così perſonale, come reale, e locale. e particolarmente di queſt' ultima, non ſi poſſa in modo alcuno ſotto qualſivoglia preteſto ricevere, ed eſigere mercede, o vero emo-

lumento; ma il tutto si debba fare *gratis*.

26. Le pene, le multe, e le compositioni si applichino per intero ad uso de' luoghi Pii, senza che il Vescovo, o Vicario, e suoi Uffiziali, direttamente, nè indirettamente abbiano partecipazione alcuna.

27. Il suffidio caritativo in quelle Diocesi, nelle quali sia solito esigersi, e non altrimenti, si esiga solamente per una volta nel primo ingresso del Vescovo, secondo la Tassa solita antica di anni 40. in dietro sì che s'intenda il solito più moderno da detto tempo in giù; nè si possa più esigere sotto qualsivoglia pretesto, o di volontario donativo.

Quanto alla Visita si osservino inviolabilmente il decreto del Sacro Concilio di Trento, e le dichiarazioni della Sagra Congregazioni, e particolarmente da quelli, li quali concorrano alle spese de' cibari, nè mediatamente, nè immediatamente si possano ricevere regali, e donativi, anche di cose comestibili. Ed ancora non si possa esigere emolumento alcuno per gli atti della Visita, decreti, o presentate di Scritture; o vero per la rivisione

de'

de' decreti delle Visite antecedente, e della loro osservanza: mentre da quelli, li quali sono visitati, si ricevono le spese del vitto.

TITOLO XXVI.

Del Regio Exequatur, *e dell' abolito Tribunale di S. Officio.*

SOMMARIO.

1. *Non si da il* Regio Exequatur *a Carte provenienti da Roma, senza prima esaminarsi.* 2. *Soppressione del Tribunale di S. Officio, e regolamento in materia di Fede.* 3. *Se ne incarica l' osservanza.* 4. *Non possono i Prelati stampare Editti senza precedente esame della R. Corte Appendice: Nuova Polizia Ecclesiastica Diplomatica su di tal materia.*

1. A' 21. Giugno del 1709. l' Imp. Carlo

VI. con fua prammatica (1) diretta al Cardinal Grimani Vicerè di queſti Regni ordinò di ſtarſi oculato ſulle carte provvenienti da Roma, ſu di ciaſcuna delle quali ſi ſtabilì, che precedente il dovuto eſame, ſi doveſſe interporre ſempre il *Regio Exequatur*. Da Barcellona a' 21. Giugno 1709. (2).

2. La felice memoria del Re Carlo Borbona vietò poi aſſolutamente il Tribunale di S. Officio, fece caſſare l' Iſcrizione *Sanctum Officium* poſta ſulla porta del Tribunale, e diede le regole come ſi doveſſe agire in genere di fede contro ognuno (3).

3. L'attuale virtuoſiſſimo Sovrano Ferdinando IV. rinnovando le leggi ſaviſſime dell' Aguſto ſuo Genitore, ne inculcò viepiù l'oſſervanza con altra Prammatica emanata agli 8. Agoſto 1761. (4).

4. E

(1) Molto Rev. in Criſto *P.* 1. *tit.* 127. *Interdictum perpetuo Tribunali inquiſitionis.*
(2) *Pr.* 1. *tit.* 127. *Interdictum perpetuo Tribunal Inquiſitionis.*
(3) *Pr.* 2. *d. tit.*
(4) *Pr.* 3. *eod. tit.*

4. E ſi vietò dipiù argli Arciveſcovi, Veſcovi ed altri Prelati lo ſtampare Editti ſenza precedere l'eſame, e licenza della R. Camera con lettera del Delegato della R. G. in data de' 20. Settembre 1761.

APPENDICE AL TIT. XXVI.

Nuova Polizia Eccleſiaſtica Diplomatica ſu di tal materia.

Reſcritti del Re Carlo Borbone.

1. A' 7. Agoſto 1745. Il procedimento in cauſa di Fede non dee eſſere niente diverſo da quello ſi pratica in tutte le cauſe ordinarie, così nelle compilazioni degli atti giudiziarj, come nello uſo de' rimedj legali, e riſpetto a' Giudici ordinarj ſuperiori Eccleſiaſtici. 2. A' 12. Febbraro 1746. Non ſi può procedere per via ſtraordinaria di S. Officio, perlochè al Fiſco non ſi può concedere *poſt dicita teſtificata* lo eſame de' teſtimonj a ripul-

ſa contro le pruove fatte a difeſa del Reo, nè queſto eſentarſi per cauſe di fede dalla giuriſdizione del Metropolitano, nè dimezzarſi il coſtituto del medeſimo, nè al di lui Avvocato concederſi dimezzata la copia del Proceſſo. 3. A' 9. Luglio 1746. Non ſi può dare il giuramento ai Rei nè ſopra i Santi Evangelj, nè ſemplicemente *de veritate dicenda*, e nemmeno *de ſilentio ſervando* nel fine di ciaſcun coſtituto, ſecondo la preteſa ſtraordinaria proceſſura del S. Officio.

TI-

TITOLO XXVII.

Dell' anatema dichiarato ingiuſto contro il Duca di Parma, e della proſcrizione della Bolla in Cœna Domini.

SOMMARIO.

1. *Si dichiara ingiuſto l' anatema di Roma ordinato contro l' Editto del Duca di Parma, e Piacenza.* 2. *Si riprova la Bolla* in Cœna Domini.

1. IL Duca di Parma e Piacenza diede fuori alcuni Editti circa ad affari Chieſaſtici, quali appena uſciti la Corte di Roma gli abrogò, e come pregiudiziali alla immunità, ed eſenzione Eccleſiaſtica furono dichiarati nulli; pervenutone il Breve in Napoli, la R. Camera di S. Chiara ne fece Relazione a S. M., e le fece preſenti le iſtanze del Delegato della R.G., olle quali eſſendoſi dimoſtrato l' ingiuſtizia della Corte di Roma nel dar fuori quella Bol-

la,

la, colla quale tentò di ledere i dritti di tutt' i Sovrani Cattolici, e tutto quello, che riguarda la pubblica tranquillità de' popoli, S. M. si benignò di abrogare quella bolla, e sotto severe pene comandò, che niuno potesse tenerla presso di se, e vietò agli stampatori, e librai di stamparla, o di venderla (1).

2. E siccome in quella Bolla si fa menzione dell'altra Bolla detta *in Cœna Domini*, ch'è la più perniciosa alla legittima potestà de' Sovrani. Poichè in essa vengono scomunicati tutt' i fautori degli Eretici, e si lascia in arbitrio del Papa lo scomunicare anche i Principi Cattolici, che la necessità astringe di far lega cogli Eretici, od infedeli. Si scomunica ognuno che voglia appellare dalle sentenze del Papa al futuro Cnncilio, in cui si contiene la Chiesa Universale, ed in cui risiede la infallibilità nelle materie di Fede. Si scomunicano li Principi che impongono nuovi dazj, o accre-

scono

(1) *Pram.* 1. *tit.* 21. *anathema in Parmensium Ducum injustum judicatum.*

ſcono i vecchi ſenza licenza della S. Sede: ſi ſtabiliſce la immunità Eccleſiaſtica come *de Jure Divino*, e non già per conceſſione de' Principi: ſi ſcomunicano coloro i quali impediſcono d'immetterſi merci in Roma per l'annona di quella Metropoli, e gli altri ch' eſigono l' interpoſizione del *Regio Exequatur* ſulle carte di Roma; del pari fu riprovata.

TITOLO XXVIII.

Di quelli, che perſiſtono nella ſcomunica, delle cenſure, e delle Irregolarità.

SOMMARIO.

1. *Chiunque perſiſte nella ſcomunica deve eſſere dal Prelato denunciato al Re per punirſi.* 2. *Pene di coloro, i quali perſiſtono nelle ſcomuniche. App. I. Nuova Polizia Eccleſiaſtica Diplomatica intorno alle cenſure, Appendice II. intorno alle irregolarità.*

1. Il

1. IL Re Carlo II. col Capitolo, *Item ſtatuimus quod ſi contengat*, ordinò, che chiunque perſiſta nella ſcomunica oltre dell'anno, venghi denunciato dal ſuo Ordinario a S. M. per riceverne poi il dovuto gaſtigo.

2. E coll'altro capitolo, *Si quis excommunicatione*, ſtabilì varie pene per coloro, che perſiſtano nelle ſcomuniche in beneficio della Regia Corte, cioè 24. once per i Conti, 12. per i Baroni, ſei per i Militi, tre per i cittadini, ed una, e mezzo per i villani, quante volte nel precitato tempo non domandaſſero l'aſſoluzione, ed ordinò, che tali pene ſi duplicaſſero, e triplicaſſero per quanti anni lo ſcomunicato perſiſteſſe nella ſcomunica.

APPENDICE I.

Nuova Polizia Eccleſiaſtica Diplomatica intorno alle cenſure.

Reſcritti del Re Carlo Borbone.

1. A' 9. Agoſto 1737. Si vieta a' Veſcovi ed Ordinarj de' luoghi lo abuſare delle Cenſure per impedire alle Univerſità l' eſigere li pagamenti fiſcali dalli Coloni de' beni degli Eccleſiaſtici. 2. A' 19. Aprile 1738. L' eſecutore della Poteſtà laicale, il quale prende alcuno, che dice eſſere Cherico, ſenza che queſti abbia provato di eſſerlo ſecondo il preſcritto dal Rito della G. C. della Vicaria (e del Concordato) non è ſcomunicato; poichè tutti naſcono laici, e la qualità Eccleſiaſtica eſſendo eſtrinſeca ed accidentale, non può preſumerſi, ma ha biſogno di eſſere provata. 3. A' 13. Giugno 1738. Un ſoldato della Corte maletrattando un Cherico, il quale gl' impediſſe la carcerazione di un reo, non incorre nelle

cen-

cenſure, e promulgandoſi, ſono nulle. 4. A' 29. Agosto 1738. Promulgate dalla Potestà Eccleſiastice le cenſure di lor natura nulle, e volendo l'ordinario aſſolverle, il Re ordina, che ſi cancellino, e dichiarino nulle, e che mai abbiano ad illaqueare le anime de' Fedeli: poichè le cenſure notoriamente nulle, come incapaci di aſſoluzioni, debbano eſſere di fatto cancellate. 5. A' 11. Settembre 1738. Li ſoldati di Corte, i quali per adempimento del loro officio carcerano gli Eccleſtiaci in tempo di notte, ed in particolare quando non ſi danno a conoſcere, non incorrano nelle cenſure. 6. A' 14. Ottobre 1738. Il percuſſore di un Cherico incontrato di notte, di cui ſoſpetti di prattica illecita con ſua moglie non incorre nelle cenſure. 8. A' 20. Maggio 1741. Li Veſcovi, e gli Ordinarj de' luoghi, non poſſono pronunziare cenſure per affari, o intereſſi temporali della loro menſa. E pronunziandole, ſono di lor natura nulle ed abuſive, e non hanno biſogno di aſſoluzione. 9. A' 28. Giugno 1742. I Veſcovi non hanno dritto di promulgar cenſure contro li laici, perchè non

adem-

adempiſcono li legati Pii, ma questi debbano eſſere convenuti nel Foro laicale nelle occorrenze. 10. A' 21. Aprile 1743. Ordinataſi dal Re la cancellazione delle cenſure, non poſſono gli Ordinarj de' luoghi ſegretemente proibire l'uſo de' Sagramenti. 11. A' 3. Giugno 1752. La ſoſpenſione dee imporſi, precedente proceſſo, e per la via ordinaria, 13. A' 3. Marzo 1759. Non può l' Ordinario del luogo per vendetta fulminare cenſure, o travagliare gli Eccleſiastici congiunti con laici per cagion di liti, o intereſſi, che vi fussero tra l' Ordinario, ed i Laici, e gli Eccleſiastici steſſi. Li Veſcovi, e gli Eccleſiastici per le liti, e controverſie per cagione de' peſi pubblici delle Univerſità debbano ſeguire il foro laicale, ed in particolare il Tribunale della Regia Camera della Sommaria Giudice competente,

Del Re Ferdinando IV.

14. A' 25. Giugno 1763. Li Veſcovi, ed i Vicarj non possono ordinare pena di ſoſpen-

ſio-

ſione *ex informata conſcientia*, e ſenza proceſſo. 15. A' 13. Gennaro 1767. Il Giudice laico può liberamente carcerar gli Eccleſiaſtici, i quali gli perdeſſero il riſpetto, ſenza timore d' incorrere nelle cenſure. Si dichiara per punto generale, che li Giudici Laici per le cauſe concernenti l' eſercizio della loro carica ſono eſenti da cenſure: E che gli Eccleſiaſtici, li quali ſi abuſano del proprio carattere, e ſi tramiſchiano in affari ſecolareſchi, col fatto vengono a ſottoporſi al Giudice Laico. 16. A' 19. Marzo 1768. In ogni occorrenza di comminazione di ſoſpenſione dee eſſere quella concepita colla formola *ferendæ ſententiæ*. Nelle Sagre Ordinazioni ſi abbi cura di promuovere al Sacro Miniſtero pochi, ma bene educati, e tali, che per amor di virtù ſien proprj al Divin culto, e ſervigio della Chieſa, ed alla ſantificazione de' Popoli. 17. A'8. Febbrajo 1772. Contro coloro i quali vivono diſſolutamente, e traſcurano di adempire al Precetto Paſquale, il Re a Relazione dell' Ordinario del luogo, ordina a' ſuoi Tribunali, che dopo di averli tenuti per qualche tem

col

col mandato, si facciano obbligare di non più conversare con le di loro donne, e di fare il Precetto Pasquale fra un mese, ed in caso d' inosservanza il Tribunale proceda alla pena obbligata, incaricando all' Ordinario la cura di fare disporre tali persone per mezzo di un caritativo, e pio Confessore a confessarsi, e comunicarsi secondo lo spirito della Chiesa. 18. a' 13. Maggio 1772. il simile si adempia dai Governatori Locali. 19. A' 19. Agosto 1775. Gli Ordinarj de' luoghi, e le loro curie non possono procedere di fatto, senza cognizione di causa da farsi *juris ordine servato* ad interdire cappelle, o altari, e facendola si tolga, e non se ne abbia conto, e che non s' impedisca la celebrazione delle Messe. E per togliere ogni difficoltà, s' incarichi al Vescovo vicinior, che destini due Sacerdoti non soggetti all' Ordinario del luogo, ove la Cappella è sita, per visitarla, e riferire ad esso Vescovo viciniore lo stato della medesima, senzachè l' ordinario s' ingerisca a cos' alcuna. E che il giudizio petitorio, o sia della pertinenza de' Padronati laicali sulle Cappelle, Bene-

fizj , ed altri luoghi Pii , dee farſi avanti il Magistrato Secolare .

APPENDICE II.

Intorno alle Irregolarità .

Reſcritto del Re Ferdinando IV.

1. A' 16. Maggio 1770. Alli Veſcovi compete il dritto di diſpenſare nelle irregolarità .

TITOLO XXIX.

Della Educazione de' Fanciulli.

SOMMARIO.

1. *Non si può aprire scuola in Napoli, e nel Regno senza licenza del Re.* 2. *Che non si dia tal licenza senza li necessarj attestati de' costumi, e condotta de' lettori.* 3. *Che si abbia ragione della di loro età.* 4. *Che si debbono osservare dal C. M., e dall' Arcivescovo di Napoli i manoscritti, o libri stampati, che si vonno insegnare.* 5. *Che l' istesso practicar si debba dai Vescovi, e Magistrati delle Provincie.* 6. *Modo da tenersi nella revisione de' manoscritti.* 7. *Doveri che hanno da istillare i Maestri di Scienze morali.* 8. *Sistema da tenersi nello invigilarsi sulla condotta de' Maestri già approvati da S. M.* 9. *S' inculca l'istesso.* 10. *Che ogni Maestro debba tenere un libro, ove siano notati i nomi, patria, ed altro attinente agli Scolari.* 11. *Che abbiano tenir conto della riuscita de' medesimi* 12. *Che anche i pubblici lettori hanno bisogno*

della Real licenza per poter privatamente leggere. 13. *Norma da tenersi nella Universsità degli Studj.* 14. *Si destinerà da S. M. un Ministro, che invigili sul regolamento degli studj.* 15. *Si sospenda il soldo ai Lettori pubblici, che mancano.* 16. *Che il Rettore degli studj sia risponsabile de' disordini, che ivi accaderanno.* 17. *Che il Prefetto degli studj vada a sentire in tutt' i mesi i lettori, e veda se facciano bene il loro mestiere.* 18. *Che i lettori debbano tenere scuole separate dal concorso delle donne, per evitarne i disordini.* 19. *Che si faccia ciò noto a tutt' i lettori, affinchè dimandino licenze per leggere nel modo divisato in casa, o altrove.* 20. *Che si abbia ancora prender conto delle massime de' Maestri delle scuole normali.* 21. *Che in tutt' i quartieri di Napoli si propongano a quest' oggetto due Deputati, uno Ecclesiastico, e l' altro Laico.* 22. *Sistema per i Seminarj.* 23. *L' istesso si stabilisce per gli Ordini Monastici.* 24. *Che tanto ne' Seminarj, che nelle Religioni adoprar si debban le cautele dell' Articolo Decimoterzo.* 25. *Che mancandosi a tuttociò ne debban i Governatori Locali, e Regie Udienze avvisarne*

farne i Vescovi, ed altri Superiori Ecclesiastici, e questi referirlo subito al Re. 26. Cautele da usarsi ne' Seminarj. Che in tutt' i libri, che s' insegnano vi sia un Capitolo separato, ove s' inculcano i doveri verso il Principe, verso le leggi, e capi di famiglia. 28. Sanzioni personali. Infine si ordina di darsi i Santi Esercizj Spirituali a tutti gli studenti.

COnsiderando il Re di non esservi cosa più seria, ed importante, quanto la pubblica educazione, dalla quale tutte le classi dello stato prendono la norma di vivere, ed osservando colla maggiore sensibilità del suo Real animo, che la medesima sia o trascurata, o da massime pestifere, abominevoli, e sovvertetrici della Religione, e di ogni dovere Divino, ed umano contiminata, e sconvolta, siccome si ha riservato di dare le convenienti provvidenze per la riforma degli abusi introdotti in tutt' i rami degli studj, che sono i fonti dell' educazione, così per ovviare prontamente alle attuali interessanti circostanze, ha comandato,

che si eseguano i seguenti articoli.

1. Che nella Capitale, e nel Regno non si permetta a niuno sia laico, o Ecclesiastico secolare, o Regolare, di aprire scuola, ancorchè semplicemente di leggere, e scrivere, e di abaco, senzachè ne ottenga prima il permesso in Napoli dal Re, e nelle Provincie del Regno dalla Udienza Provinciale, ed in Terra di Lavoro dal Commissario di Campagna, con doverlo questi rappresentare per la Sovrana intelligenza.

2. Che non diasi tal permesso, se non precedano le più sicure, e sincere informazioni della qualità de' costumi, degli andamenti, e delle massime de' Maestri, e della pubblica opinione, che hanno, cioè, di essere conformi alla santità della Religione, alle leggi, ed alla Polizia dello Stato, dovendosene prendere le attestazioni legali da' Vescovi, da' Parrochi, e dagli amministratori delle Università, che ne sono risponsabili.

3. Che si abbia a tener conto dell' età de' Maestri, specialmente delle scuole basse de' fanciulli, affinchè, quando non abbiano data

tutta

tutta la prova del loro coſtume, non ſi apra la via a' diſordini tante volte accaduti.

4. Che i Maeſtri in oltre per riportare il permeſſo, debbano manifeſtare qui in Napoli al Capp. Maggiore quali ſcienze inſegnar vogliono, eſibendone i manoſcritti, o i libri ſpecialmente ſe verſino intorno a ſcienze morali, come il Dritto di Natura, e delle Genti, l'Etica, la Teologia, la Storia Sacra, e Profana, ed altre, il quale Cappellano Maggiore dopo averli fatto oſſervare dall' Arciveſcovo di queſta Capitale, per iſcorgere, ſe contengano maſſime, o eſpreſſioni contrarie alle verità Evangeliche, e de' Concilj Generali ricevute, ed ammeſſi dalla Polizia dello ſtato, o al coſtume Criſtiano, gli farà eſaminare da alcuni de' pubblici Lettori della Univerſità degli Studj, e più formati di zelo, e capaci, per iſcorgere, ſe contengono alcun ſentimento pregiudizievole alle leggi, alle Sovrane Regalie, alla Polizia ſtabilita, ed alla decenza, e dove niente di queſto s' incontri ſia per parte della Chieſa, ſia dalla Sovranità, ſi accorderà il permeſſo, e ſe ne darà l'avviſo a S. M. nell' intel-

ligenza, perchè non si possa cavillare, che se sarà manoscritto, si dovrà carta per carta cifrare e dal Maestro, e dal Cancelliere della Curia del Cappellano Maggiore, e se libro dato alle stampe, si dovrà indicare l'autore, e l'Edizione colle cautele convenienti: e nell'avvertenza che l'Arcivescovo, o la sua Curia ne dovrà dare fuori il certificato, ed in caso di dubbio se ne farà relazione.

5. Che lo stesso si prattichi nelle Provincie del Regno, nelle quali debbono i Maestri presentare prima a' Vescovi, poi alle Udienze, al Commissario di Campagna i libri, ed i manoscritti nel modo indicato nell'articolo precedente, per approvarsi, o disaprovarsi, o per correggersi gli errori, ed i sentimenti poco sani, e l'espressioni indecenti, che v'incontrassero. Nell'intelligenza però, che i Vescovi, o gli altri Superiori Ecclesiastici non abbiano altra ispezione, che quella di non alterarsi la morale Evangelica, ed i Concilj generali, dovendo la disciplina andar di accordo colle leggi, e colla polizia del Regno: e che non debbano dar fuori certificato o nettamente,

to, cioè di nulla aver trovato di emandarsi, o manifestare quali sieno le proposizioni degne di censura, trovandosene: e che in fine debbano eglino sofcrivere a dirittura, dovendo tutto il dipiù, o l'approvazione, e la disapprovazione dipendere da Regj Magistrati, a' quali si trova commessa, i quali prima di accordarla, dovranno impiegare nella revisione persone veramente probe, ed intelligenti.

6. Che i manoscritti si abbiano in ogni pagina a cifrare dai Superiori Ecclesiastici, o dai loro Revisori da una parte, e dal Fiscale, o dal Cappellano della Udienza, o dal Commissario di Campagna, e da' Revisori, che impiegheranno dall'altra; coll'avvertenza di non permettersi veruna caffatura ne' manoscritti medesimi.

7. Che i Maestri delle Scienze morali debbano principalmente spiegare, ed istillare negli animi de' giovani i doveri, a' quali sono tenuti non solo verso Dio, ed i loro genitori, ma verso il Principe, ed i suoi Magistrati, dettagliandone il tenore nelle rappresentanze da farsi a S. M.

8. Che

8. Che i Vescovi in prima parte, e le Comunità per l'altra radunata in publico parlamento, debbano i primi del Clero, ed in secondo il ceto de' laici eleggere uno, o più deputati capaci, esemplari, e zelanti per invigilare su la condotta de' maestri autorizzati, e per indagare se adempiano bene le loro funzioni ed alla detta educazione: e che dove veggano non essere questa plausibile, e tale non sembri a' Vescovi, o ad altri Superiori Ecclesiastici, ed ai Deputati Laici congiuntamente debbano riferirlo a S. M., e passarne intanto in officio a' Governatori Locali, o co' loro Luogotenenti per sospendere ai Maestri la continuazione delle lezioni, i quali così debbano eseguire, come in cosa di tanto momento.

9. Che poichè nelle scuole normali, e nelle altre scuole elementari s' insegna ordinariamente il catechismo, i Vescovi per mezzo de' Parrochi, o gli altri Deputati probi ed illuminati vi usino una vigilanza particolare; ed in caso di disordine riferiscano a S. M. per la Segreteria dell' Ecclesiastico.

10. Che debbano i Maestri tenere un libro in cui per ordine alfabetico abbiano eglino stessi a notare il nome; ed il cognome, la condizione, e la patria di tutt' i loro scolari, a fargli notare di proprio carattere dagli scolari stessi, il quale libro debbasi dai medesimi Maestri soscrivere, ed esibirlo ad ogni richiesta.

11. Che abbiasi prendere conto della riuscita degli Scolari, ed a riconoscere quali massime abbiano appreso.

12. Sicome non è ignoto al Re, che i pubblici Lettori nelle Regie Universita di questa Capitale insegnino anche privatemente le scienze nelle loro case, sì che quantunque non sia dalle leggi permesso, si è dissimulato a motivo di non essere sufficienti li soldi mensuali a loro assegnati per poter vivere decentemente: (così fino a che non si trovino i mezzi da aumentarsi doverosamente i loro soldi). S. M. lascerà correre l' introdotta costumanza, a condizione però, che debbono ottenere l'approvazione Sovrana, la quale non si negherà, dopochè si saranno prese le informazioni, di cui antecedentemente si è parlato

per

per mezzo del C. M. , e dell' Arcivescovo di Napoli , che lo dovranno certificare ; e poichè si saranno presentati i libri , ed i manoscritti per osservarsi , e soddisfarsi a tutto ciò , che si è permesso , senzachè però intanto s' impedisca loro la continuazione delle lezioni private : nell' avvertenza , che tali lettori non manchino nei giorni , e nelle ore stabilite di fare le pubbliche lezioni nei giorni di vacanza , o di festa per una ora la ripetizione sopra alcuni punti difficili con intervento , per quanto possa riuscire del Prefetto degli studj , che s' incarica ad averne ogni cura per l' adempimento a norma delle Leggi , e Prammatiche compresi sotto il titolo *de Regimine studiorum.*

13. Ed a quest' oggetto , oltre a quanto si trova stabilito nelle dette Prammatiche *de Regimine studiorum* , che S. M. espressamente comanda di eseguirsi , meno che non si fusse in alcuna cosa derogato con ordini Sovrani , è Real volontà , che il C. Maggiore , ed il Rettore della Regia Università degli Studj in ogni mese diano conto se i lettori facciano eglino stessi

ſteſſi le lezioni ; giacchè quei ſolamente potranno valerſi de' ſoſtituti, i quali dalle leggi, e dalle iſtruzioni dei Regj Studj , o per Sovrana diſpoſizione ſaranno diſpenzati leggere perſonalmente o in tutto , o in parte che diano conto ogni anno della diviſata ripetizione, in cui il C. Maggiore eſprime ſe ſiavi , o no intervenuto . In oltre lo ſteſſo C. Maggiore , ed il Rettore debbano riferire in ogni meſe preciſamente e veridicamente il numero degli ſcolari , che frequentano le riſpettive cattedre coll' obbligo di tenere un libro , in cui per ordine alfabetico ſiano notati i nomi , ed i cognomi , la condizione , e la patria degli Scolari nella forma , che antecedentemente ſi trova preſcritta , ſenza alterarſi lo ſtabilimento delle matricole .

14. Poichè uno de' Provvedimenti preſi nelle Prammatiche *de Regimine ſtudiorum* è , che i Reggenti allora del Collaterale doveſſero eſſere i protettori degli Studj , alternando uno per anno tra loro con tutto il dipiù , che riguarda il carico dato al Prefetto degli ſtudj ; così S.M. eleggerà quel Miniſtro , che meglio ſarà per

ſem-

ſembrarle, affinchè invigili inceſſantemente a tutti gli articoli, che intereſſano la pubblica educazione traſcuratiſſima.

15. Che ſe i pubblici Lettori manchino ſenza legittima cauſa di fare le lezioni, e le ripetizioni, ſi ſoſpenda loro il ſoldo per quei giorni, che mancano, e che quando ſi vegga di eſſere recidivi, ſi ſoſpenda il ſoldo interamente, e ſe ne dia conto.

16. Che il Rettore della Univerſità de' Regj Studj, che per l' ordinaria corruzione delle buone leggi, ſi è ridotto a non riguardare, che il profitto, che dall' impiego ritrahe debba vegliare, e riſpondere per li diſordini, che veniſſero nella ſtabilita polizia, con valerſi della facoltà accordata nelle dette Prammatiche, e che ove i ſuoi ſforzi non baſtano all' emenda, abbia a parteciparlo al C. Maggiore, quale accorrer debba al pronto rimedio, e con manifeſtarlo a S. M., e che la traſcuraggine, o la diſſimulazione di eſſo Rettore, ſu cui baderà molto il profittare, ſarà degnamente punito, oltre al privarſi dell' officio, e delle prerogative, e de' lucri anneſſi.

17.

17. Uno degli ſtabilimenti, che il Prefetto degli Studj in tutt' i meſi dell' anno ſenta le lezioni del Lettore ora di uno, ed ora di un altro, e che in ogni due meſi col ſuo Aſſeſſore viſiti i Lettori, per vedere ſe leggaoo le materie aſſegnate, e ſe manchino in alcuna coſa; comanda il Re, che ſi eſegua il detto ſtabilimento, e ſi dia conto dell' eſecuzione e del riſultato.

18. Che i pubblici Lettori abilitati ad inſegnare privativamente tengano anche eglino un libro del modo indicato, in cui ſi notino i nomi, ed i cognomi la condizione, e la patria di tutti gli Studenti, e che i medeſimi ſiano obbligati di tenere le ſcuole in luogo ſeparato dalle loro famiglie, e per evitarſi i rumori, che li diſtraggono, come ancora per tenerſi rimoti gli ſtudenti dal concorſio delle donne, ed altre ſerve di Caſa, onde potrebbero naſcere diſordini, e queſto ſi debbà parimenti oſſervare fra tutti gli altri Maeſtri privati, che ſono, o ſaranno ammeſſi ad inſegnare ſia in queſta Capitale, ſia nelle Provincie del Regno.

19.

19. Che si notifici per editto a tutti coloro, che non essendo pubblici Lettori tengono, o vogliono tenere scuole private sia nella propria casa, sia ne' Conventi, e ne' Chiostri di qualunque Ordine, che fra un mese perentoriamente debbano chiedere il Real permesso di continuare, o di aprire scuola; dichiarare le lezioni, che intendono dare, ancorchè di leggere, scrivere, ed abaco, ed esibire la fede di battesimo Per rilevarsi l'età, e la patria di loro: e che intendendo d' insegnare scienze abbiano ad esibire libri, o manoscritti, perchè prese le debite informazioni del costume, e della condizione, abilità, condotta, e pubblica opinione di loro, ed adempite le condizioni già espresse ne possa accordare il permesso, senza impedirsi frattanto a coloro, che tengano già aperta scuola il proseguimento delle medesime.

20. Che si abbia parimenti a prendere conto de' sentimenti, e delle massime de' Maestri delle scuole normali.

21. Che in tutt' i quartieri di questa Città si proponga uno dei Deputati probi, zelanti, capaci, e di matura età, cioè due per ogni quar-

quartiere, l'uno Eccleſiaſtico, con l'intelligenza, e con certificato dell' Arciveſcovo ſu la vita, e ſu i coſtumi, e con l' approvazione del C. Maggiore, e l'altro laico.

22. I Seminarj de' Veſcovi, e di altri Prelati meritano parimenti una ſpeciale avvertenza. E' dunque Real volontà, che l' Arciveſcovo di Napoli; ed i Prelati tutti del Regno manifeſtino quali ſiano le facoltà, che s' inſegnano, quali ſiano gli autori, ed i libri ſtampati, ſe di queſti ſi faccia uſo, e ſe di manoſcritti ſi abbiano i medeſimi ad eſibire al Prefetto degli Studj di Napoli, ed alle Udienze delle Provincie del Regno, ed al Commiſſario di Campagna per quella di Terra di Lavoro ſenza caſſature; che queſti li debbano fare eſaminare, e cifrare dai reviſori più coſtumati, ed intelligenti, e le materie, che vi ſi trattano, per oſſervare, ſe vi ſi contengano propoſizioni contrarie alla regalia, ed alla polizia del Regno, e dove le trovano, le debbono non ſolo emendare, ma ſubito anche riferirlo a S. M. per mezzo di queſta Real Segreteria.

23. Che lo ſteſſo ſtabilimento vuole S. M.,

che abbia il suo effetto in tutti gli ordini Monastici, in cui si sostiene un corso di studj, senzachè frattanto o ne' seminarj, o ne' detti ordini monastici s' intermettano le lezioni.

24. Che anche nei Seminarj, e negli Studj del Clero Regolare si tenga il catalogo dei Maestri, e degli Scolari con loro Nome, Cognome, e Patria, e si pratti ca ciocchè fiasi stabilito nell' Articolo X. con darne il notamento in Napoli al Prefetto degli Studj, e nelle Provincie alle Udienze del Regno, che per mezzo della Segreteria di Stato, ed affari Ecclesiastici diriggeranno a S. M., e ciò in ciascun' anno.

25. Venendo a notizia de' Deputati, o sia de' Governatori locali, sia delle Udienze del Regno, o del Commissario di Campagna qualunque disordine, o abuso per le massime, che forse insegnano a voce, senza eseguirsi i manoscritti, o i libri approvati, o per i costumi de' lettori, che debbano non solo avvertirne i Vescovi, o altri Superiori Ecclesiastici, ma riferirlo subito a S. M., e dissimulandolo

dolo ne saranno puniti : confida poi molto il Re ne' Superiori Ecclesiastici, che prenderanno tutta la cura, che s'insegni la vera, e retta morale della Chiesa dai lettori di tutta probità, e di buon costume, e che non si attenti in menoma parte alla Regalia del Principato, ed alla polizia del Regno, se non vogliono essi rendersene risponsabili.

26. Che la stessa indaggine usino i Superiori Ecclesiastici su l'età, sulla vita, e sugli andamenti de' Rettori, Vicerettori, e Prefetti, che tengono ne' Seminarj, come canali, che possano, e debbano tendere al sano costume degli allievi, o mancare di vigilanza, o anche divenire mezzi di corruzione. E che abbiano ogni cura di visitare le stanze, e Camerate, ed i banchi, e gli scrigni di ciascuno per osservare, se vi nascondano manuscritti, o libri con massime impure, e depravate, così per la Sacra Santa Religione, come per le leggi dello stato: e che trovandoli, li sorprendano, ed esibiscano ai Magistrati, e lo riferiscano a S. M.. E che in questo anche le Udienze del Regno, il Commessario di Cam-

pagna nelle loro rispettive Giuredizioni, e i Governatori locali, e Luogotenenti, e Deputati invigilano per essi, e riferiscano.

27. Che in tutt'i libri, e manoscritti, che contengono morale, vi sia un capo separato, dove s'inculchino specialmente i doveri verso il Principe, ed il rispetto, e l'obbedienza alle leggi, ed ai capi di famiglia.

28. Che mancandosi di eseguire quanto si trova prescritto, saranno puniti con le pene stabilite dalle leggi, dove tali pene sian fissate, siano li controventori Ecclesiastici, o secolari, e dove nò, con le pene arbitrarie corrispondenti, e contra i Prelati, ed altri Superiori Ecclesiastici, con quelle, che sono riservate alla Suprema Economia del Principato.

Ed in fine è Real volontà, che si fomenti, e si animi l'antico, ed utile costume di darsi una volta in ogni anno gli esercizj spirituali a tutti gli Studenti, così della Università de' Regj Studj, come delle scuole private, e che a questo effetto tanto il Cardinale Arcivescovo, quanto il C. Maggiore concorrano a prov-

ve-

vedere al biſogno ſpirituale di una claſſe di Cittadini, che oggi piucchè mai deve aſcoltare la voce della Religione.

E volendo il Re, che tutti queſti articoli abbiano una perpetua fermezza; mi ha comandato di comunicare, come fò, a coteſta Real Camera, affinchè tenendogl' in forma di legge, li rimetta alla M. S. per poterne quindi ordinare la ſtampa colla pubblicazione nelle ſolite forme. Palazzo 26. Luglio 1794.

TITOLO XXX.

Della educazione delle fanciulle, ed alcuni doveri degli Ecclesiastici.

SOMMARIO.

1. *Si ordina l' osservanza delle Regole di ciascuna clausura, e s' inculca al Cardinale, ed a' Vescovi di badare a non ammettere nella istruzione delle Donzelle Monache, che Sacerdoti di matura età, e probi.* 2. *Che i Delegati de' Monasteri abbiano cura d' informarsi dell' età, costume ed abilità delle persone, che vi s' introducano: e che gl' Istruttori delle Monache istillino ne' loro animi i doveri verso Dio verso il Principe, e verso i loro genitori.* 3. *Che l' istesso debba farsi de' Monasteri de' Maschi, e de' Conservatorj delle arti, e mestieri.* 4. *S' insinua al Cardinale di badare alla sana condotta de' Preti, e specialmente che i Parrochi adempiano al loro dovere.* 5. *Si torna ad incaricare lo stesso al Cardinale, e Vescovi del Regno, specialmente*

te acciò ſi eleggano Confeſſori degni, & idonei. 6. E ſiccomme i libri ſono gl' Iſtruttori del coſtume de' giovani, così ſi rinnovano gli ordini dati per Segreteria di affari Eſteri per i libri foraſtieri non ſolo, che per i libri, che ſi ſtampano in Regno. 7. Che ſi dia nota de' libri eſiſtenti nelle biblioteche di Napoli, acciò il Re riſolva quelche conviene farſi.

INtento il Re a volere in ogni anno riſtabilita la buona educazione non meno de' maſchi, che delle femmine, dopo di aver date le opportune provvidenze, riguardanti le ſcuole pubbliche, e private, ha creduto eſſere indiſpenſabile darne delle altre, che riguardano li Monaſteri di Clauſura, i Conſervatorj, i Convitti, ed altro, come ancora i libri in iſtampa, che meritamente ſono memorati tra la claſſe degli Educatori.

Ha dunque comandato eſpreſſamente di eſeguirſi quanto ſiegue.

1. E primieramente è perſuaſa S. M., che

ne' Monasteri di Clausura di Donne, si osservino le regole di una sana morale. Considerandosi nondimeno di educarsi ne' medesimi molte donzelle, ha comandato d' insinuarsi al Cardinale Arcivescovo, che continui col suo zelo a badare come fà, che le persone, che le istruiscono sieno costumate, e di matura età, specialmente i Confessori, affinchè questi regolino le loro coscienze, secondo le massime della morale, ed istruiscano tali donzelle ne' doveri Cristiani, e civili: E che ne tenga lontani coloro, che non vi hanno un legittimo necessario rapporto, perchè non s' induca la corruttela de' costumi, e si sovverta lo spirito facile in quella età ad essere contaminato.

2. Che i Delegati, ed i Governatori de' Conservatorj di donne prendano cura speciale delle qualità, della probità, e dell' età matura di coloro, che vi s' introducono, o per insegnare il leggere, lo scrivere, e la musica, o per medicare le inferme, o per ascoltare le confessioni, e che alle Donzelle in

tali

tali conſervatorj rinchiuſe ſi ſpiegano i doveri verſo Dio, verſo il Principe, e verſo i proprj Genitori affinchè divenendo madri di famiglia, poſſano iſtillarli ne' loro figli: a quale oggetto farà S. M. formarne un Catechiſmo, che ſarà riveduto, ed approvato dal Cardinale Arciveſcovo, per quindi ſtamparſi colla Real approvazione.

3. Che lo ſteſſo ſi prattichi ne' convitti de' Maſchi, qualunque ne ſia la condizione, con doverne avere la cura i Delegati, e commiſſarj Generali delle arti, e Corporazioni, e Congregazioni, che ne aveſſero i Governatori; o altri Superiori, che vi ſieno, dovendo coſtoro ſopra ogni altra coſa badare, che gli alunni ſiano bene iſtruiti negli ſteſſi doveri, che vi s'introducano Savj, e Santi Sacerdoti per aſcoltare i Sermoni, e per inſegnare il Catachiſmo: e che tali Sacerdoti debbano ſpecialmente formare gli animi di tali alunni in modo, che ſieno fedeli, ed evitino le frodi ne' loro meſtieri, ed inganni del proſſimo.

4. Che s' inſinui inoltre al Cardinale Arci-

ve-

veſcovo, che col ſuo noto zelo non ſolo prenda cura del Clero Secolare, e regolare, ma anche de' Parrochi, invigilando, che facciano da veri Paſtori, ed in ogni Domenica, ed in ogni giorno dedicato alla ſantità facciano ſalutari ſermoni, e ſpieghino la dottrina Criſtiana, e gl' indicati doveri.

5. Ed affinchè non manchino i mezzi ad ottenere queſto fine s' incarichi lo ſteſſo Cardinale Arciveſcovo di eleggere col ſuo zelo, e colla ſua eſattezza buoni Parrochi iſtruiti, e zelanti nello educare la gioventù, e di eleggere parimenti ſperimentati Sacerdoti in Confeſſori, uſando la maſſima diligenza in ammettergli a tale Sagro Miniſtero: poichè ſon eglino i ſegreti regolatori delle coſcienze: che procuri eziandio, che uniforma ſia la dottrina, e conſentanea alla legge Evangelica. Che ſe taluno travj, e rendaſi contumace, il ſottoponga a pene canoniche, e lo rappreſenti anche a S. M., convenendovi provvidenze Sovrane, che tuttociò ſi abbia a praticare ſimilmente da Prelati tutti, e Superiori Eccleſiaſtici ſiſtenti in Regno.

6. Ha

6. Ha considerato ancora S. M., che la stampa de' libri, siccome è stata, ed è utilissima alla propagazione delle scienze, e delle cognizioni, così ha facilitato, e facilita la corruttela dello spirito, e del cuore ne' Giovani, che volentieri s' imbevono degli errori, che fomentano la libertà, che succhiano massime, che sovvertono la morale, la Religione, ed i doveri più sagri, e quindi la pubblica quiete dello stato. Ha preso perciò, e prenderà i suoi più speciali provvedimenti di accorrere a male sì grave. Oltre a' libri però, che quì si stampano, è noto al Re, che se ne introducono degli stranieri, che contengono massime perverse, irreligiose, ed esiziali alla Società, con essersi anche communicato al sesso donnesco. E trovandosi di aver fatto per mezzo della Segreteria di Stato, ed affari Esteri provvidi stabilimenti, perchè non s' introducano nel Regno libri pestiferi, vuole, che si usi tutta la diligenza ad eseguirli. E poichè se ne trovano moltissimi immessi, specialmente dopo la rivoluzione della Francia, e ciocch' è più scandaloso si espongono anche ve-

venali nelle biblioteche, comanda, che da tutti i librari si prenda conto, e nota di tutt'i libri, che tengono; nella intelligenza, che introducendoli, e vendendoli nascostamente S.M., prenderà la sua cura, per lo canale corrispondente. E che si spedisca un bando per i luoghi del Regno, eccettuandosene questa Capitale, perchè manifesti ciascuno tutti quei libri di autori stranieri, o nazionali, che si stampino, o ristampino con nome, o senza nome, e spesso con false date de' luoghi, i quali libri possono alterare la morale Evangelica, ed il costume, o la polizia, la costituzione, e le leggi dello Stato: e che li detentori li presentino o a dirittura al Governo, o per mezzo de' Parrochi, e de' Confessori; i quali debbano usare ogni diligenza, e diriggerli subito al governo medesimo, e con esattezza, nella prevenzione, che S. M. con suo Real permesso non lascerà di accordare l'uso di que' che crederà opportuni a que' soli, che o convenga di esserne istruiti, o sienfi accinti, e sieno capaci a validamente combatterli, bene inteso però, che su que-

sto

ſto articolo reſti ſempre riſerbato al giudizio, ed all'autorità della Chieſa tutto quello, che riguarda la dottrina cattolica, e la morale Criſtiana.

7. Che finalmente diaſi nota di tutt'i libri ſiſtenti nelle pubbliche biblioteche, quali riguardino la morale, la polizia, e l'economia delle nazioni, e che ſotto qualunque denominazione ne alterino le giuſte, ed approvate maſſime.

E volendo il Re, che tutti queſti articoli abbiano una perpetua fermezza, mi ha comandato di comunicargli a codeſta Real Camera, come fo, affinchè gli ſtenda in forma di legge, e li rimetta alla M. S. per poterſene quindi ordinare la ſtampa, e la pubblicazione nelle ſolite forme. Palazzo 26. Luglio 1794.

TI-

TITOLO XXXI.

Sulla Disciplina del Clero.

SOMMARIO.

1. *I Vescovi debbano nelle loro visite aver cura de' costumi, e doveri degli Ecclesiastici.* 2. *Nelle Chiese Ricettizie debbono prender conto dell' amministrazione de' Sagramenti, e se mancassero i Preti nel coadjuvare il Parroco, che procedano a tutte le pene Canoniche, ed a quanto occorre.* 3. *Quando i Partecipanti si dovessero sospendere delle partecipazioni, e quando avendo l' obbligo immediato di coadjuvare il Parroco, no 'l facessero.* 4. *Che gl' inosservanti de' Decreti di S. Visita, siano puniti coll' emende Canoniche.* 5. *Quando queste non bastano, gli ordinarj procederanno alle detrusioni ne' Monasteri.* 6. *Nel caso di ricorso non si debba sentire il Reo pria di aver sodisfatto colla pena.* 7. *anche quando si procede nelle forme giudiziarie, non si esenta il voluto reo di presentarsi nella Curia dello Inquisitore.* 8. *In quanto alla visita locale, nelle*

Chie-

Chiese, e Luoghi Pii amministrati da soli Ecclesiastici il Vescovo si serve di sue facoltà, ma in tutti gli altri può procedere solo, serv. serv., all' interdetto locale. 9. Per le visite Reali, nelle Chiese, e luoghi puramente Chiesastici anche si serva di sua facoltà nelle altre il Vescovo come Delegato di S. M., prenda conto dell' amministrazione tenuta, e si faccia esibire tutt' i libri de' conti, e ne rettifichi le mancanze. 10. In qualunque alienazione de' fondi de' luoghi Pii si hanno sentire i Vescovi. 11. Nella visione de' Conti debba sempre intervenire il Deputato Ecclesiastico. 12. Le significatorie debbano avere la via esecutiva prout de jure. *13. Le persone significate non possono essere abilitate, che dopo di aver soddisfatte le somme; purchè ciò non sia succeduto per malizia, ed allora se ne deve fare relazione al Re. 14. Se l' adempimento del legato delle messe, o di altre opere pie spetta ad Ecclesiastici, il Vescovo farà uso di sue facoltà; se poi a' Laici il Vescovo riferirà al Tribunale Misto. 15. Ne' ricorsi calunniosi che si fanno dagli Ecclesiastici contro de' loro Superiori si da corso alle leggi, ma quando i Vescovi credono*

dare

dare le provvidenze correttorie, lo debban prà rappresentare al Re. 16. S' inculca ai Preti l' uso dell' abito talare. 17. Si prescrivono gli abiti da usarsi la matina, e fuori Chiesa. 18. Pene per i trasgressori di tal' ordine. 19 L' assistenza alle conferenze de' casi morali, che s' inculca a tutti gli Ecclesiastici, e la decenza degli abiti si considerano come requisiti al conseguimento de' beneficj. 20. Decenza nelle Chiese, e pene, che s' infliggono ai Preti, che abusano delle medesime. 21. Quando si mette all' intutto in oblio il decoro, si procede contro di essi a tenore delle leggi. 22. S' inculca la puntatura. 23. I puntatori non possono, che per giusti motivi rinunciare a loro officio. 24. Il Vescovo può assegnare un contra puntatore. 25. I puntatori, e contrapuntatori, debbano tenere in Sagrestia esposti i libri della puntatura. 26. Il Risultato debba erogarsi a più poveri del luogo dal Capo della Chiesa coll' intelligenza di due Deputati uno del Vescovo, e l' altro del Clero. 27. Le oblazioni de' Cherici nelle Chiese ricettizie devono servire alla Sagrestia: 28. Si vieta a' Chierici di somministrar vino, ostie, o qualche somma alla Sagrestia, ma

deve

deve tutto prenderſi da' fondi a ciò aſſegnarſi dalla meſſa comune. 29. In tutte le Chieſe ſi fiſſa il Catechiſta anche con eſame coll' emolumento da prenderſi ſulla prima parte, che vacherà, e che reſta aſſegnata per i Catachiſti. 30. Pene per quei Preti delle Chieſe Ricettizie Curate, che mancano ai doveri della cura. 31. Il ſurrogato a tale offizio profitterà di ciocchè importa la puntatura. 32. Nelle Chieſe ricettizie, nelle quali le porzioni delle Terre dovrebbero eſſere uguali, eſſe terre ſi diſtribuiſcano equalmente al medesimi partecipanti. 33. Dove la ripartizione siasi fatta da lungo tempo si mantenghi essa ripontizione con varie condizioni eſpresse in esso articolo. 34. La ripartizione della maggior parte de' Preti si ſoſtiene con varie condizioni ivi eſpresse. 35. Il Veſcovo in S. Visita ha facoltà di annullare le conclusioni non ſolemni, e prender conto delle ſconvenevoli. 36. I Preti che ſervono ne' Seminarj si hanno come preſenti, toltone le ſole diſtribuzioni ſodidiane. 37. Anche fuori di visita può il Veſcovo procedere alle correzioni canoniche e ſe ſono delitti, procedere ſecondo le leggi.

ILLUSTRISSIMO SIGNORE.

TRa le più intereſſanti cure del Governo, la Religione ha ſempre richiamato la più ſcrupoloſa attenzione, e la perenne vigilanza del pio Animo del Re, onde in diverſi tempi, ora per migliorare la diſciplina Chieſaſtica, ora per ſoſtenere il decoro del Santuario, ora per promuovere ſemprepiù lo zelo, e l'opera de' Miniſtri del Signore, non ſi è laſciato accorrere con quelle ſalutari ſovrane determinazioni, le quali ſoddisfaceſſero a sì alto dovere, e aveſſero prodotto il vantaggio ſpirituale de' ſuoi Popoli, e riformati i coſtumi.

Sono concorſi i buoni, e Santi Veſcovi a sì degne, e neceſſarie cure, i quali han ſuggerite varie regole, e mezzi per riordinare la diſciplina del Clero, onde diveniſſe eſemplare, e operoſo; li quali manifeſtati al Re, per meglio aſſicurare i ſuoi paſſi, ha voluto ſentire il parere di tre dotti, e zelanti Prelati in concorſo del Delegato della Giurisdizione, i quali di accordo han propoſti i ſeguen-

guenti articoli, che avendo trovati molto savj, e conducenti allo scopo, vuole, che sieno eseguiti nelle Chiese di tutto il Regno.

I. I Vescovi, e gli altri Ordinarj del Regno prendano conto nelle loro Visite del costume, e della dottrina de' Chiesastici; e dove lo giudichino necessario, usando della loro prudenza, e carità, si accertino coll'esame, se i Preti sono istrutti in tutto ciò, che riguarda la celebrazione della Messa, l'Officio Divino, l'amministrazione de' Sacramenti, il Catechismo della Chiesa; quali sono i libri, che hanno per le mani; se siano analoghi alla santità del loro ministero, ed a' doveri di fedeli Sudditi di S. M.

II. Nelle Chiese Ricettizie Curate prenderanno anche conto da' medesimi del modo di amministrare i Sacramenti, e di assistere ai moribondi: E nel caso, che i Preti delle Chiese Ricettizie, alle quali è annessa la cura abituale dell'anime, mancassero di coadjuvare il Parroco; coi loro decreti di Visita provvederanno il conveniente; e dove persistessero nell'inosservanza, si sottoporranno alle pene

Canoniche, che ſi ſtimerà loro imporre, ſecondo le circoſtanze de' caſi, più, o meno gravi; ed inoltre alla ſoſpenſione della partecipazione delle Decime Sacramentali, ed emolumenti Parrocchiali, che vi ſoſſero anneſſi.

III. I Preti partecipanti, che non aveſſero l'obbligo immediato di coadjuvare il Parroco, e li vedeſſero inoſſervanti nella eſecuzione de' decreti di Viſita, ſi ſoſpenderanno della partecipazione, oltre anche all'emenda Canonica, a cui ſi ſottoporranno; nell'avvertenza, che ciò intender ſi dabba nelle mancanze, che non meritino punizione per le leggi del Regno; dovendoſi allora procedere contro di eſſi giudiziariamente dagli Ordinarj, ſecondo il Rito, e la polizia del Regno, con doverſi dar conto delle deciſioni prima di eſeguirſi.

IV. Gl' inoſſervanti degli altri decreti, fatti in S. Viſita, dopo le debite Canoniche ammonizioni, perſeverando nella trasgreſſione, ſaranno anche puniti coll' emende Canoniche. Tali ſono gli eſercizj ſpirituali, la temporanea ſoſpenſione dalla celebrazione della Meſſa, e dall'aſcoltare le Sacramentali confeſſioni, e

final-

finalmente di ogni officio sacerdotale.

V. Qualora l'emende Canoniche rimangano ineseguite per inobbedienza di coloro, a quali sono state imposte, gli Ordinarj procederanno alla pena della detrusione ne' Monisteri di osservanza per un tempo proporzionato a ridurre un disubbidiente all'adempimento de' suoi doveri.

VI. In caso di ricorso di colui, che soddisfar dee l'emenda Canonica impostagli, sarà obbligato ad ubbidir prima, e poi darsegli ascolto; siccome si pratica co' Regolari, ed è stabilito nel Concilio di Trento nella Sessione 24. Capitolo 10.

VII. Ne' casi poi, che si abbia a procedere nelle forme giudiziarie, qualunque ricorso, e richiamo non esenti il voluto Reo di presentarsi nella Curia dell'Inquisitore, anche nel caso, che ricusi il medesimo.

VIII. In quanto poi alla Visita Locale: Se le Chiese, e i Luoghi pii sono puramente Chiesastici, ovvero amministrati da soli Chiesastici, il Vescovo si serva della sua ordinaria facoltà. Se le Chiese e i Luoghi pii sono laicali,

cali, o di padronato laicale, ed amministrati da laici in caso d'inosservanza de' decreti di S. Visita, il Vescovo proceda *servatis servandis* all'interdetto locale: e quando di questo non si faccia conto, lo rappresenti a S. M., onde impetrare le sovrane provvidenze per l'adempimento. Nell'intelligenza, che su l'assunto della Visita locale, si debba osservare tutto ciò, che convenga, senza pregiudicare in alcuna parte la politia, stabilita nel Regno.

IX. Per quanto riguarda la Visita reale: Se le Chiese sono puramente Chiesastiche, ed amministrate da soli Chiesastici, purchè non sieno di Regia Fondazione, e dotazione, o non sieno state *in limine fundationis* poste sotto l'immediata Real protezione, egli il Vescovo si serva della sua ordinaria autorità: Se poi sono di natura laicali, ma amministrate da Chiesastici, i Vescovi, come Delegati da S. M., prendano conto dell'amministrazione tenuta, si facciano esibire tutt'i libri de' conti, e ne rettifichino le mancanze.

X. Per qualunque specie di alienazioni di fondi de' Luoghi pii laicali ha S. M. comandato

dato al Tribunale Misto, che in ogni caso di domanda di alienazione, senta per sua istruzione i rispettivi Ordinarj; siccome con ordini circolari ha prescritto, che fossero inteſi per qualunque ſpecie di alienazione de' fondi de' Luoghi pii Chiesastici.

XI. Nella visione de' Conti de' Luoghi pii laicali, l' Ordinario dovrà assolutamente destinare il Deputato Chiesastico. I Razionali laici eletti non potranno procedere alla visura de' Conti, se pria non avranno interpellato il Vescovo per la destinazione del Deputato Chiesastico; del che dovranno produrre nel libro de' Conti il documento legittimo, sotto pena dell' invalidità dell' atto.

XII. La significatoria, che potesse risultare dalla discussione de' Conti, debba avere la via esecutiva *prout de jure*.

XIII. La persona significata debba rimanere *ipso facto* sospesa dall' impiego; e soltanto possa essere riabilitata, o quando paghi immediatamente dopo la significatoria, ovvero quando resti assoluta dal Giudice rispettivo, cioè laico, se sarà laico, e Chiesastico, se sarà Chie-

ſaſtico a tenore de' §§. 3. e 4. Cap. V. del Concordato: nell' intelligenza, che debba aver effetto la riabilitazione, nel caſo dell' immediato pagamento, quante volte per negligenza ciò accadeſſe; non così quando per malizia, o per abuſo, allorchè non merita riabilitazione; e che a bene eſeguirſi quanto ſi preſcrive, ſe ne debba far relazione a S. M.

XIV. Se l' adempimento del Legato delle Meſſe, e delle altre opere pie ſpetti a Chieſaſtici, il Veſcovo uſerà della ſua facoltà ordinaria: ſe ſpetta a laici, il Veſcovo lo rappreſenti al Tribunale Miſto, per ottenere gli opportuni provvedimenti.

XV. Riflettendo S. M., che ſpeſſe volte per eluderſi la diſciplina, o per intimidire il braccio del Superiore, ſi ſcagliano da Chieſaſtici contra i proprj Prelati de' calunnioſi ricorſi contra lo ſpirito di modeſtia, di ſubordinazione, e di carità, che dee diſtinguerli; ha determinato, e comanda, che trovandoſi tali ricorſi contenere doloſe imputazioni, abbiano luogo le Leggi del Regno; e che dove ciò avvenga, i Veſcovi tutte le volte, che credono,

dono, doverſi uſare la via economica, ch' è della Sovrana autorità, lo debbano rappreſentare; laſciando la M. S. libero l' uſo della loro facoltà, quando intendano procedere al caſtigo ſecondo le Leggi del Regno, e il Rito criminale; con darne però conto dell' eſito.

XVI. I Preti in Chieſa uſeranno ſempre l' abito talare, così nel celebrare la Meſſa, che nell' eſercitare le altre Chieſaſtiche funzioni. Per abito talare non s' intenda una ſpecie di gonna, che ſi cinga intorno a' lombi.

XVII. Fuori di Chieſa, ſia di mattina, ſia dopo il mezzo giorno, faranno uſo di abiti decenti in tutte le loro parti, che iſpirino gravità, e modeſtia. Rimangono perciò vietati que' così detti *Capani*, *Sarache*, e *Giacchette*.

XVIII. Qualora dopo le Canoniche ammonizioni ſi continui nella traſgreſſione, ſi ſoſpenderanno i traſgreſſori dalla partecipazione, e ſi preſcriveranno a' medeſimi gli eſercizj ſpirituali in qualche Convento di Oſſervanza.

XIX. Le conferenze Chieſaſtiche de' caſi morali

rali si terranno nel modo, che il Vescovo prescriverà: l'assistenza alle medesime sarà un merito di aversi presente nelle provviste, e la mancanza frequente degna dell'emende Canoniche. E per coloro, che sono *in Sacris*, l'assistenza con profitto all'Accademia de' casi morali, e di Sacra Liturgia, alla Cappella pel Catechismo, e la decenza degli abiti, si stabiliscano per un requisito necessario di loro Canonica idoneità, senza di cui niuno di essi possa aspirare a qualunque beneficio Chiesastico, nè a partecipazione di Chiesa, anche ricettizia; nella considerazione, che le rendite delle Chiese di qualunque natura esse sieno, sono sempre per l'oggetto dell'esercizio del Ministero, e del Divin Culto.

XX. Poichè la Casa di Dio è Casa di orazione, e l'orazione richiede raccoglimento di spirito, e silenzio; le ciarle, i rumori, le indecenze, ed ogni altro irrispettoso modo saranno sbanditi, tanto dal Coro, che dalla Chiesa, e dalla Sacristia: coloro che trasgrediranno un tal divieto, se sono partecipanti, si avranno come mancanti, e come tali si pun-

te-

teranno: se non sono partecipanti, il Vescovo dopo averli ammoniti, non emendandosi, userà di qualche correzione canonica, prescritta ne' primi articoli.

XXI. Quando poi a tal segno dimenticassero il decoro della Casa del Signore, che giugnessero fino ad usar villanie, ingiurie, ed altri modi indecenti con iscandolo del Popolo, il Vescovo procederà contra il trasgressore a tenore delle Leggi.

XXII. Si osservi inviolabilmente la puntatura in tutte le Chiese, alle quali è prescritta, o dal Concilio, o dagli Statuti particolari delle medesime, o da immemorabile consuetudine; la quale non sia, nè maggiore, nè minore della terza parte della rendita.

XXIII. I Puntatori eletti non potranno rinunciare il loro officio, se non per giusti motivi, da riconoscersi tali dal Vescovo: presenteranno il giuramento al Vescovo stesso, o ad altro Sacerdote, ch' egli delegherà *de fideliter administrando*.

XXIV. Il Vescovo avrà facoltà di assegnare un Contropuntatore.

XXV.

XXV. I Puntatori, e Contropuntatori dovran tenere pubblicamente in Sacriſtia eſpoſti almeno ne' giorni di Domenica i libri della puntatura, perchè ognuno poſſa vedere la ſua, e farla rettificare in caſo di sbaglio.

XXVI. Il prodotto di tutte le puntature ſi diſtribuirà a più poveri del Luogo ſteſſo dal capo del Clero, ſia Parroco, ſia Rettore, o ſia Arciprete, o qualunque altro titolo abbia, coll' intelligenza di due Deputati, uno da ſtabilirſi dal Veſcovo, e l' altro dal Capitolo, o Clero.

XXVII. Le oblazioni non abuſive, che ſi fanno da' Chierici, e da' Preti novelli delle Chieſe ricettizie, e ſecondo li Statuti delle medeſime, o l' immemorabile conſuetudine, dovranno tutte convertirſi in beneficio ſpeciale, e ſtraordinario della Sacreſtia; del che renderanno un conto apparte al Veſcovo in S. Viſita.

XXVIII. I Chierici, aſcritti al ſervigio delle medeſime, non ſaranno obbligati da oggi innanzi a ſomminiſtrare vino, ed oſtie, o una qualche ſomma; dovendoſi prendere tali ſpeſe dalla

dalla massa comune, o da' fondi, che sieno specialmente addetti alle spese cotidiane.

XXIX. Il Vescovo in S. Visita destini in tutte le Chiese ricettizie Curate, o non Curate, numerate, o innumerate, uno o più idonei Catechisti, da sceglierſi se occorra, anche con esame; ed assegni a ciascuno di essi qualche emolumento di più, da prendersi sulla prima porzione vacante, la quale resterà addetta per essere distribuita fra' Catechisti, o in altro modo che potrà concertarsi meglio tra 'l Vescovo, e 'l Clero.

XXX. Per tutti que' Preti delle Chiese ricettizie curate, i quali essendo assegnati, mancheranno senza legittima causa di portare il Santo Vicario, o l'estrema Unzione agl' infermi, o ad assistere a' moribondi; vuole S.M., che abbia luogo la sospensione della partecipazione delle decime Sacramentali, e degli emolumenti Parrochiali; e quando non esistessero tali emolumenti, s' infligga il doppio di quella puntatura, che importa un intero giorno.

XXXI. Colui, che sarà surrogato a tale offizio,

fizio, profitterà di ciò, che importa la puntatura: quando però vi sieno le decime Sacramentali, o gli emolumenti Parrocchiali, il Vescovo considererà il surrogato per quella rata mercede, che stimerà.

XXXII. In tutte le Chiese ricettizie, nelle quali per li statuti, o per le consuetudini, le porzioni dovrebbero essere eguali, il regolare sarebbe di darsi in affitto le terre, per dividersene egualmente a' partecipanti la rendita. Ma considerando il Re, che gli affitti sono pericolosi, e che non solo tendono alla deteriorazione de' fondi con danno di coloro, a cui appartengono; ma del Pubblico, a cui importa, che si migliorino, desidera, che de' fondi stessi, se ne facesse un eguale ripartimento a' Preti partecipanti medesimi, da ritenerlo durante la loro vita, colle condizioni, che si spiegheranno nell' articolo seguente; e che a quest' oggetto se ne faccia da essi una conclusione, e la giusta tipartizione.

XXXIII. In queste Chiese, ove la divisione si trova fatta da lungo tempo, ma trascurata poi la sortizione si rimetterà in piedi, se si

vorrà

vorrà dal maggior numero, ad eccezione del caso, in cui si verificasse un notabile miglioramento; allorchè, essendo della pubblica utilità, il Re vuole, che si lascino le terre stesse, e fondi a' medesimi Preti, durante la lor vita, come si è avvertito nell' articolo antecedente; a condizione però, che li tengano a loro conto, senza dargl' in affitto, e di non deteriorarli: e tutto ciò s' intenda, quante volte nella ripartizione si fosse osservata la dovuta esattezza, non contemplazione, e raggiro in farne occupare una parte di miglior condizione, o quando per motivi legali, e canonici, non fossero da privarsene.

XXXIV. Quando si venisse a conchiudere dalla maggior parte la detta ripartizione, da sostenersi vita durante, in tal caso, salva sempre la disposizione dell' articolo precedente in favore di coloro, che se ne trovino in possesso, osservandosi le condizioni in esso espresse, si passerà all' affitto. E sarà anche permesso, e desiderabile, che almeno a' medesimi Preti si distribuiscano i fondi per un sessennio, da rinnovarsi caduto il tempo, colla legge altresì

in

in queſto caſo, che notabilmente migliorandoſi, debbano i fondi rimanere agli ſteſſi, durante la loro vita, quante volte eſeguiranno quanto ſi è ſtabilito nel detto articolo.

XXXV. Il Veſcovo in S. Viſita trovando alcuna concluſione non fatta colla ſolennità richieſta, o dallo ſtatuto, o dalla conſuetudine di ciaſcuna Chieſa, anche con facoltà delegata da S. M., la dichiarerà nulla: e ſe gli parrà ſconvenevole, e contraria alla diſciplina Chieſaſtica, ne prenderà conto dal Clero, e vi darà provvedimento a norma de' Canoni, e della polizia del Regno.

XXXVI. I Preti partecipanti, che ſervono nel Seminario, e ſono impiegati dal Veſcovo pel biſogno Spirituale delle Anime, ſi riputeranno come preſenti nella propria Chieſa, o parteciperanno, eccettuate le diſtribuzioni cotidiane.

XXXVII. Il Veſcovo anche fuori di S. Viſita, dove ſi tratta di coſe riguardanti il coſtume, e la diſciplina, corregga ſecondo giudicherà opportuno, con carità, e con fortezza. Se ciò non baſta, dove ſi tratta d' inoſ-

ſer-

ſervanza; e di colpe, imponga l'emende Canoniche nel modo diviſato: e ſe ſono delitti, proceda ſecondo le Leggi.

Per l'eſatto adempimento di queſte ſalutari determinazioni, S. M. ripoſa ſullo zelo, e ſulla coſcienza de' Veſcovi, e di tutti gli altri Prelati del Regno, nella fiducia, che i medeſimi veglieranno energicamente per l'oſſervanza perenne di quanto ſi è determinato, e preſcritto; riſervandoſi ſempre ogni altro provvedimento, che per lo miglior bene del ſervizio di Dio, della Chieſa, e dello Stato ſoggerirano i caſi, e le circoſtanze.

Partecipo nel Real Nome a V. S. Ill. queſti ſovrani ſtabilimenti, affinchè ne diſponga per la ſua Diocefi il ſollecito, ed eſatto adempimento. Napoli 21. Agoſto 1797.

Illuſtriss. Signore

FERDINANDO CORRADINI

Monſignor Veſcovo di

TITOLO XXXI.

Riforma ſulla partecipazione delle Chieſe Ricettizie.

SOMMARIO.

Diſordini, che ha prodotto nelle Chieſe l' opinione di doverſi preferire l' anzianità del ſervizio. Per iſtradicare la quale il Re è venuto a formare i ſeguenti Regolamenti. 1. Che le partecipazioni delle rendite delle Chieſe ricettizie conſervino la natura, e qualità di puri beni laicali. Quindi ſaranno ſoggette a pagare i peſi pubblici dello ſtato a tenore del Concordato, nè mai ſaranno diviſe in quote o once, e non ſaranno mai ſottopoſte, quando li provvederanno, ad interpoſizioni di dette eſpedizioni di bolle delle Curie Eccleſiaſtiche, e della Dataria Romana. 2. Che a tali partecipazioni vi abbiano dritto i ſoli Cittadini Eccleſiaſtici, che ne anno le qualità enunciate nell' articolo ſeguente: rimanendo fermo il dritto di preſentare a chi vi vantaſſe padronato. 3. Che il merito ſia preferito all' anzianità,

nità , e per merito s' intende l' esemplarità della vita , la dottrina Ecclesiastica , la qualità , e diuturnità del servizio , e l' età del concorrente con quelle condizioni sviluppate nell' articolo medesimo. 4. Nelle Chiese ricettizie la cura attuale non si può provvedere che per concorso , toltone le Chiese di Padronato laicale . 5. Vacando nelle sud dette Chiese Ricettizie alcuna porzione o per esercitare la cura , o per coadjuvare il Parroco niuno vi potrà essere ammesso , se non si sottopone ad un' esame in iscritto sulla dottrina , analoga al Ministero , a cui sarà chiamato , avendo le qualità descritte nell' articolo III. e si esporrà all' esame di tre Esaminatori Sinodali. 6. Nelle Chiese non ricettizie anche si avrà ragione del merito , e pure gli aspiranti devono esaminarsi in iscritto . 7. Chiunque si crederà oppresso negli Esami ne porterà l' appellazione innanzi al Metropolitano . 8. Se il Vescovo proprio sia Metropolitano , si ricorrerà al Re , ma che si mantiene interinamente nel possesso quel Prete , che ne sia giudicato degno , 9. L' ordinario contro di cui si sia gravato , rimetterà l' esame in iscritto al metropolitano , o al Re con sua lettera . 10. Ne'

casi di richiamo, il Metropolitano procederà senza processi, ma economicamente manterrassi l' approvato nel possesso. 11. *Essendo uniforme il giudizio del Metropolitano a quello dell' ordinario resta fermo, e non si da luogo ad altri gravami: quando è difforme si daranno dal Re altri espedienti convenienti.* 12. *Vuole dipiù il Re che per lo passato tuttociò, ch' è contrario agli antecedenti articoli, e non eseguito si dovesse sospendere, ed a tenore degli stessi decidere, così non dovesse farsi, quando esequito si fusse. Il Re ha voluto, che a' Parrochi, e Confessori si assegnasse dalla massa comune o una porzione doppia o un tanto dipiù.*

ILLUSTRISSIMO SIGNORE:

L'ordine Eccleſiaſtico, ſtabilito nelle Società per conſervare il Sacro depoſito della Religione, e della Morale di Gesù Criſto, neceſſaria alla ſalvezza delle Anime, e a formare i buoni, e fedeli Sudditi, riceve la ſua ſuſſiſtenza da que' fondi, che la pietà de' Sovrani, e de' Fedeli ha a tal uopo dedicati.

Molti di queſti beni ſi ſono donati alle Chieſe Collegiali, o che tali ſono divenute coll' approvazione del Sovrano, e che ſono conſiderate come civiche, e patrimoniali, ſieno numerate, o innumerate, e con cura, o ſenza cura abituale dell' Anime. Una quantità notabile di eſſe ha formato i ſuoi Statuti, ſu cui anche è caduto il Regio Aſſenſo. Fra gli Statuti ordinariamente ſi è ſtabilito di preferirſi alle partecipazioni, o a' Canonicati i Preti piú anziani; eſpreſſione, che preſa ſtrettamente alla lettera, è ſtata produttiva di ſerj diſordini, che non ſolo eſcludono la libertà di una giuſta elezione; ma hanno ſcon-

volta la disciplina; distrutta ogni dipendenza da' Vescovi; e altri Prelati loro Capi; chiusa interamente la porta al merito; e facilitata l'ignoranza; e spesso ancora la poca esattezza, e Morale Ecclesiastica: poichè con tale intelligenza depravata; nelle vacanze non si è potuto venire ad elezione, non ad esame in conseguenza di chi fosse degno, o indegno; e tra degni quale il più degno; chi istrutto o nò nella dottrina, e ne' doveri del proprio stato; chi avesse meriti nel ben servire, e nell' edificare co' suoi esemplari, e santi portamenti i Fedeli: si è presa unicamente di veduta l'anzianità, e il tempo del materiale servizio, a cui si è data la preferenza senza passare a verun a elezione.

Quest' abuso ha formato il gemito di varj buoni, e zelanti Vescovi; e di Ecclesiastici dotati di probità, e di cognizioni; ed ha per conseguenza commosso il Real Animo a dare i necessarj provedimenti. Egli per procedere con maturità; non solo ha voluto sentire il parere della Regal Camera; ma del fu Arcivescovo di Nicosia suo Confessore; e di poi con-

congiuntamente con lui quello di tre altri Prelati de' più degni, e versati nelle materie Canoniche, ed Ecclesiastiche. E quindi pienamente istrutto ha emanate dal Trono le seguenti Determinazioni.

I. Che le partecipazioni delle rendite delle sole Chiese vere ricettizie, o numerate, o innumerate, ancorchè fossero decorate di titoli di Dignità di semplice, e puro nome, dovranno in ogni futuro tempo conservare la natura, e qualità di puri Beni Laicali, senz'alcun carattere di Beneficj Ecclesiastici, siccome sono state dichiarate colle precedenti sentenze di Magistrati, e con sovrane risoluzioni, che S. M. conferma in quest'occasione. Quindi saranno soggette a pagare i pesi pubblici a tenore del Concordato, delle Istruzioni Camerali, e degli ultimi Reali Stabilimenti. Non dovranno esser mai divise, e suddivise in quote, o once; e non saranno mai sottoposte quando dovranno esser provvedute, ad interposizioni di decreti, e spedizione di Bolle delle Curie Ecclesiastiche, e della Dataria Romana.

II. Che apparterranno tali Participazioni per proprio diritto civico agli Ecclesiastici Cittadini, ne' quali concorrano le qualità; che si enuncieranno nell' articolo terzo; con rimaner fermo il diritto di presentare, e nominare alle medesime participazioni, a quelle Università, o Cleri, che ne abbiano un vero Padronato, nascente da fondazione, o dotazione, o da consuetudine immemorabile, che sia in osservanza.

III. Il merito sarà preferito all' anzianità; ed il merito dovrà risultare dall' esemplarità della vita, e dalla dottrina specialmente Ecclesiastica; dalla qualità, e diuturnità del servizio, che si presterà alla Chiesa, e dall' età del Concorrente; ben inteso, che la diuturnità del servizio, e l' età del Concorrente dovranno meritare preferenza in uguaglianz delle altre qualità morali divisate di sopra; regola, che trovando giusta, e savia, S. M. quindi vuole che così si eseguа; e che a quest' effetto i Vescovi, ed altri Superiori Ecclesiastici avvertano, che per verificarsi, non dee concorrere la sola valutazione della dottrina;

e del

è del costume, ma anche le altre dinotate circostanze; potendo avvenire, che nel più anziano concorra lo stesso buon costume, e la sufficienza della dottrina, ancorchè minore del meno anziano; mà nel tempo stesso meriti maggiori di servizio prestato alla Chiesa, e specialmente, se l'anzianità sia rispettabile; allorchè esige l'equità, ed il dovere, che sia preferito al meno anziano; posto che oltre il buon costume abbia la sufficienza della dottrina.

IV. Vacando nelle Ricettizie Curate la cura attuale, e primitiva, o che rifieda presso di un solo, o presso di più, niuno, ancorchè fosse un Partecipante già approvato per la cura abituale, possa essere ammesso alla Cura attuale, se non precedente concorso formale a norma del Capitolo XVIII. della Sessione XXIV. *De Reformat.* del Concilio di Trento, e della Bolla Benedettina *Cum illud*, conforme all'attuale polizia del Regno; eccettuate sempre le cure attuali di Padronato Laicale, per le quali non si esige Concorso formale, a norma del citato Capo del Concilio.

V.

V. Vacando nelle ſuddette Chieſe Ricettizie Curate alcuna partecipazione; in forza della quale colui, che l' otterrà, o ſarà chiamato alla Cura abituale; o a coadjuvare il Paroco, niuno poſſa eſſere ammeſſo anche nel caſo di ozione, ſe prima non ſi ſarà ſottopoſto ad un eſame in iſcritto ſulla dottrina, analoga al Miniſtero, a cui ſarà chiamato: L' Ordinario dopo di eſſerſi accertato delle altre qualità deſcritte nel III. articolo, terrà l' eſame ſuddetto con tre Eſaminatori Sinodali almeno; e prendendo tutto in conſiderazione; dovrà col ſentimento de' medeſimi dichiarare per mezzo di un atteſtato, da farſi *gratis* dal Cancelliere della Curia, l' idoneità, e l' abilità dell' aſpirante, ſe ſolo, e ſe ſono molti degli aſpiranti, dichiarare la maggiore idoneità, e la maggior abilità di un di coſtoro; il quale *cæteris paribus*, ſecondochè ſi è dichiarato nel detto articolo III., e non altri; debba eſſere ammeſſo alla partecipazione.

VI. Nelle Chieſe Ricettizie ſemplici, che non hanno cura abituale; il merito ſarà benanche una condizione indiſpenſabile, per eſ-

sere ammesso alla partecipazione. Dovranno perciò i Preti, che aspireranno a tali partecipazioni, sottoporsi ad un esame scritto, nel modo, che si è divisato nell' articolo V., ma quest' esame sarà proporzionato alla minore abilità; che bisogna nelle Chiese ricettizie semplici, che nelle Chiese ricettizie curate.

VII. Se alcuno si lamenterà di essergli stato fatto torto nel concorso formale alla *Cura attuale*, potrà per le vie ordinarie produrre in tempo abile l' appellazione al Metropolitano, o a chi converrà, a norma delle Disposizioni Conciliari, della polizia, e dell' attuale pratica di questo Regno.

VIII. Se alcuno si lagnerà, di essergli stato irrogato torto nell' esame in iscritto, spiegato nel V., e nel VI. articolo, potrà produrre le sue doglianze innanzi il Metropolitano, se si sentirà gravato dal suffraganeo suo Ordinario; ma se il proprio Ordinario sarà un Metropolitano, o un Vescovo esente, e contro di tal Giudizio si ricorresse; vuole la M. S., che al suo Real Trono far se ne debba relazione, per prendersi quelle risoluzioni, che tro-

troverà convenienti, e valersi di que' Sovrani mezzi, e canali, che crederà opportuni; ma senza frattanto impedirsi il possesso al Prete, che avrà giudicato idoneo, e preferibile il proprio Prelato.

IX. L' Ordinario, contro di cui si è reclamato, dovrà rimettere copia legale dell' esame in iscritto, accompagnata da sua lettera ragionata al Metropolitano, se vi sarà, o al Re per canale di questa Segreteria, come si è prescritto nell' articolo precedente.

X. Ne' casi di richiamo, il Metropolitano, o in difetto dello stesso, que' soggetti, che S. M. destinerà, non debbano ridurre le loro indagini a processi, e forma giudiziaria, ma ad un riesame economico; e pendenti le loro indagini, e l' esecutivo loro giudizio, non si possa impedire l' ammissione alla partecipazione a colui, che avrà avuta l' approvazione dal proprio Ordinario, come si è premesso; con dare però cautela di stare a ragione, nel caso, che dovesse prevalere altro giudizio, e darsi luogo ad altro pretensore: E questa determinazione debba avere lo stesso effet-

effetto, quando dal giudizio, che di dirittura si daſſe dal Metropolitano come Ordinario, o dal Veſcovo non ſuffraganeo, o da qualunque altro Prelato *nullius*, e contro il loro giudizio ſi riclamaſſe, come ſi è premeſſo.

XI. Quando il giudizio del Metropolitano, o del ſoggetto, o ſoggetti, di cui piaccia al Re di valerſi ne' caſi già enunciati, è uniforme a quello del proprio Ordinario, allora debba il giudizio di ambedue reſtar fermo, ſenza darſi luogo ad ulteriore richiamo. Quando poi ſarà difforme il giudizio del Metropolitano, o del ſoggetto, o ſoggetti, che impiegherà il Re, in viſta del riſultato, il Re medeſimo prenderà il parere di coloro, che ſtimerà deputare al rieſame, per quindi riſolvere quanto crederà giuſto.

XII. Per più chiara intelligenza di quanto S. M. ha preſcritto per l' eſecuzione della ſua ſovrana volontà, tendente al miglioramento degli Eccleſiaſtici, dichiara, che, reſtando ferme le ſovrane determinazioni per le ſentenze finora interpoſte, e gli Aſſenſi dalla Regal Camera impartiti ſopra gli Statuti delle

Chie-

Chiese Ricettizie; debbano gli enunciati undici articoli aversi per inseriti ne' rapportati De' creti, e Regj Assensi; e per punto generale stabilirsi incontrovertibilmente, e come aventi forza di Legge da osservarsi inviolabilmente per l'avvenire, anche nelle controversie, e giudizj pendenti; senza potersi allegare nè decreti nè gli Assensi, nè qualunque consuetudine, ancorchè immemorabile in contrario; nell'avvertenza, che quando si trovasse formata la decisione, e non ancora eseguita, che fosse contraria alle presenti sovrane determinazioni, debbano queste aver luogo, ed effetto: diversamente, se si trovasse già eseguita; essendo volontà di S. M., che in tal caso non debba affatto turbarsi chi in virtù della decisione si trovasse in possesso della partecipazione.

Oltre a tali provvedimenti, ha il Re trovato degno della sua attenzione quanto hanno suggerito i tre Prelati in rapporto a' Parrochi, e a' Confessori; che per lo più in tali Chiese hanno una porzione uguale agli altri Partecipanti; e solo i Parrochi hanno aggiun-

ti

ti i tenuiſſimi emolumenti della ſtola bianca. Eſſendo coſtoro occupati ad un travaglio, e miniſtero maggiore degli altri, ha trovato conſentaneo alla giuſtizia, e all' equità, che a' Parrochi, o Curati, che portano il peſo della cura attuale, quando percepiſcano porzione uguale agli altri Partecipanti, ſi aſſegni dalle rendite di tutta la maſſa, o una porzione doppia, o alcun aumento proporzionato a quella, che ricevano; e per li Confeſſori, aggiugnerſi qualche altro ſtipendio, come già ſi trova ſtabilito in taluni caſi di Chieſe ricettizie, e ſpecialmente per quella di Monteſano nella Dioceſi di Capaccio ec. Riſerbandoſi S. M. di prendere le ſue riſoluzioni ulteriori per le partecipazioni di tutte le altre Chieſe Cattedrali, e non ricettizie; dopo averne preſo il parere da' medeſimi Prelati, e da chiunque ſtimerà; e riſervandoſi ancora ogni altra determinazione, che le circoſtanze eſigeranno.

Partecipo di Sovrano Comando queste Regali Deliberazioni a V. S. Illuſtriſs., affinchè eſattamente, e in tutte le ſue parti l' eſegua

per

per rapporto alle Chieſe ricettizie della ſua Dioceſi. Napoli 26. Agoſto 1797.

Illuſtriſs. Signore

FERDINANDO CORRADINI,

Monſignor Veſcovo di

TI-

TIT. XXXIII. ED ULTIMO.

Nuovi Dispacci.

A 4. Ottobre 1794. Comandò il Re che i Capitoli delle rispettive Cattedrali del Regno, vivendo i proprj Vescovi, e Pastori debbano invigilare, che da costoro si faccia quanto occorra de' Sagri arredi, e di riparazione nelle medesime Cattedrali, e nelle rispettive di loro abitazioni, con fare presso di essi tutte quelle premure; che possono produrre l'effetto, e dove vedranno la loro non curanza, debbano tosto rassegnarlo alla M. S. per gli opportuni, e pronti espedienti, ed in ogni caso di bisogno che si scovrirà, ed al quale potea ripararsi, mentre era vivente il Vescovo, saranno i Capitolari tenuti a tutto l'occorrente col sequestro immediato, che si farà sulla temporalità. Nel tempo stesso comanda il Re, che con suono serio si faccia sentire a tutti gli Ordinarj, a' Vescovi, ed ai Vicarj Capitolari del Regno, che secondo il proprio obbligo debbano scrupulosamente invigilare, che dai rispettivi Parrochi si supplisca a tuttociò, che occorra o per gli arredi sacri, o per la riparazione delle fabbriche

della Parrocchia, ſe non vorrano, ſcoverto il biſogno, ſperimentare i medeſimi Prelati, e Vicarj Capitolari, che in loro danno privatamente ſaranno ſuggeriti da S. M. 2. A' 7. Marzo 1795. Ordinò il Re, che non ſi doveſſe accordare il permeſſo di ricorrere a Roma per ottenere diſpenſa di età affine di pervenire celeremente al Sacerdozio, ſe non per l'evidente cura delle anime, per l'antazione a beneficio, che ſi perderebbe ſe ſi differiſſe la nomina, e preſentazione, e ſe non coſti, che chi implora la diſpenza, ſia di vita ſanta, ed oneſta. 3. A' 11. Aprile 1795. Per punto generale ſi ordinò, che da oggi innanzi non ſia permeſſo di fare affitti di beni, e di rendite appartenenti a' Veſcovati, Prelature, Badie, ed altri beneficj reſidenziali, e fino di Cappellanie Laicali, o di padronato familiare, Regie, o devolute, o che ancor corrono col nome di ſemplice beneficio, coll' anticipazione, o di tutto l'annuo ſtaglio, o di una parte; ma che preciſamente debba convenirſene, e fare il pagamento a tempo deſ maturo, e ciò ſotto pena di dovere i conduttori pagare di nuovo, ed irremiſſibilmente al Monte Frumentario, o al nuovo provvi

ſto

ſto quanto ſi troveranno aver. antìcipatamente pagato in tempo del beneficiato defonto : che anzi laſciando la M. S. correre i puri affitti, che ſi trovano in tal guiſa fatti ſino al tempo convenuto, vuole però, che gli attuali Conduttori ſi ritengano ſu degli eſtagli le anticipazioni già fatte o in tutto, o in parte ſecondo ſarà l' ulterior durata dell' affitto. 4. A' 18. Aprile 1795. Ha riſoluto il Re, e comanda che per le cauſe di ſtrupro contro gli Eccleſiaſtici non ſi poſſa dalle curie procedere criminalmente, ma che ſoltanto in forza dell' Editto ſi poſſa criminalmente procedere quantevolte nel preteſo ſtupro intervenuto ſia la violenza effettiva, ed ove queſta manchi ſi debba procedere civilmente per la rifazione de' danni, delle ſpeſe, e degl' intèreſſi con riſervarſi agli ordinarj la facoltà d' imporre quelle pene correttoriali, che ſtimeranno convenire all' emenda dell' Eccleſiaſtico querelato. 5. Ai 18. Aprile 1795. Ordinò il Re di farſi ſentire a tutt' i Veſcovi del Regno, che ciaſcuno intimi a tutti gli Eccleſiaſtici della propria Dioceſi eſſere ſovrana volontà, che de oggi innanzi neſſuno di

essi sia Sacerdote, sia Diacono, sia Sudiacono, o Cherico, secondo le determinazioni de' Sacri Canoni possa lasciare il servigio della propria Chiesa, e recarsi in Napoli, o altrove senza le dimissoriali del suo Ordinario sotto le pene stabilite da' medesimi Sacri Canoni, e di altra ad arbitrio di S. M., e che ciascun Prelato incarichi i Vicarj, e Parrochi Locali d' invigilare per l' osservanza di tali Sovrani Ordini, e controvenendo alcuno di subito dargliene l' avviso per riferire a S. M. ad oggetto di prendersi gli espedienti per lo controventore, e che ciascun Prelato altresì non conceda le dimissoriali ad alcuno de' suoi Ecclesiastici, se non per giusta, e legittima causa, e per un tempo determinato da esprimersi nelle stesse dimissoriali, e colla pena della sospensione, o di altro ad arbitrio sovrano, nel caso, che elasso detto tempo prescritto non ritorni alla propria Chiesa, non soffrendo la Religione di S. M., e la Sovrana vigilanza per lo bene dello stato, che i Preti si veggano vaghi, ed inerti fuori della propria Chiesa, per la di cui necessità si sono ordinati. 6. Ai 28. Aprile 1795. Il Re ordinò

dinò d' incaricarsi i rispettivi Presidi delle Provincie, perchè si adoprino colle Case Sante poste nelle rispettive provincie, per una bonaria, e competente contribuzione, finoachè riesce eseguito il già prescritto, è pubblicato sistema, nella prevenzione di evitarsi le spedizioni de'Subalterni. 7. Ai 25. Aprile 1795. Per legge indispensabile si è sovranamente determinato, che costando, che un Vescovo, o qualunque Prelato, o altri, che abbia beneficio curato, o residenziale, sia assente oltre i mesi conciliari senza le cause canoniche legittimamente provate, le quali a tenore del Trentino sono la Cristiana carità, l' urgente necessità, la dovuta obbedienza, e la evidente utilità della Chiesa, e dello stato, immediatamente dal Presidè si sequestrino i frutti del Vescovato, o del Beneficio *pro rata temporis absentiæ*, e si applichino subito alle fabbriche delle Chiese, o si eroghino in sollievo de' poveri de luoghi rispettivi con dargli subito conto a S.M^a dell' esatta esecuzione. 8. Ai 17. Ottobre 1795. Tanto nella Capitale, quanto nelle Provincie del Regno si vieta la stampa delle allegazioni

ſotto le pene ſtabilite dalle Regie Prammatiche ſu queſta materia, e da ſuoi Reali Editti. 9. Ai 21. Novembre 1795. I Provinciali, e Superiori di qualunque ordine Religioſo debbono prender conto di que' Religioſi, che ſi trovino fuori de' Chioſtri ſenza legittima cauſa, e permeſſo, e di quelli altresì, che con legittima cauſa, e permeſſo ſono fuori de' chioſtri; ma non menano vita corriſpondente al loro Iſtituto, e ſubito ſi richiamino, e ſi facciano ubbidire, anche colla forza. 10. Ai 12. Dicembre 1795. Si è ſovranamente riſoluto, che tutti gli ordinarj eſattemente invigilino, perchè generalmente ſi eſegua la Sovrana legge emanata ſull' aſſunto (cioè ſulla vita vaga, e vagabonda di alcuni Preti) e le pene giuſtamente cominate ai controventori, con abilitare ſoltanto coloro, che, avendo chieſto il permeſſo dall' Ordinario per giuſta cauſa; gli ſia, ciò non oſtante, negato, ed eſſendo ricorſi al Real Trono, abbiano fatto verificare la giuſta cauſa della loro partenza. 11. Ai 19. Marzo 1795. Per evitarſi ne' ſuoi dominj i diſordini ha riſoluto il Re, che per l'avvenire, chiunque ributtato dal pro-

prio

prio Ordinario, e ſenza le dimiſſoriali del medeſimo ; e gli altri requiſiti preſcritti da' Canoni, e dal Concordato e dalle leggi del Regno; ſi faccia promovere a Sagri Ordini , ed al Sacerdozio in Roma ſia perpetuamente eſiliato dal Regno. 12. Ai 16. Aprile 1795. Vuole il Re, che ſi faccia noto a' Capitoli di tutte le Cattedrali del Regno, che nell' elezioni de' Vicarj Capitolari non vengano circoſcritte le facoltà; e molto meno venga limitato il tempo della loro durata , dovendo l' eſercizio di tal carica eſtenderſi fino alla provviſta della Chieſa vacante; per renderne conto al Prelato che ſuccederà nel governo della Chieſa ; Sarà perciò unicamente cura del Capitolo l' impiegare tutta la ſua opera; acciò la ſcelta cada in quei ſoggetti , che alla purità de' coſtumi uniſcono i talenti corriſpondenti , e neceſſarj a conſervare l' eſatta oſſervanza de' Criſtiani doveri nel Clero, e nel popolo. 13. Ai 7. Maggio 1796. Il Re riſolſe, che ſi raccomandi a' Veſcovi o altri Prelati, e Parrochi l' oſſervanza dell' editto, e che i Preſidi ; a' quali ſi ſono dati gli ordini ne prendano cura ſpeciale , e

vigilanza. 14. Ai 25. Giugno 1766. Risolse il Re, che per l'avvenire nelle concessioni, enfiteusi, ed altre alienazioni de' beni, di luoghi Pii (ad eccezione dei Laicali, che sono sotto l'amministrazione del Tribunale Misto, per li quali vuole, che si senta il medesimo) Collegi, Capitoli, e Parrocchie debbano sentirsi i rispettivi Vescovi, ed Ordinarj di quelle Diocesi del Regno, in cui sono siti i fondi, riserbando la M. S. alle Chiese medesime per l'enfiteusi, o altre alienazioni, che si trovano già fatte, ogni ragione, che potrà competere, per impugnarle, presso i Magistrati laici competenti. 15. Ai 13. Settembre 1796. Si diede facoltà a' Vescovi di spedire subito le dimissorie a' Chierici de' Pii Operarj dimoranti in Roma per ascendere al Suddiaconato, non ostante qualunque altro ordine, che avessero in contrario. 16. Ai 23. Decembre 1797. Dichiarò il Re, che tutti coloro, i quali saran premuniti, o si premuniranno delle facoltà accordate dalla Bolla, potran far uso delle carni, eccettuati li giorni di Venerdì, e Sabato, ne' quali dovran far uso unicamente dell'indulto, che già hanno in virtù della medesima Bolla. FA-

TARIFFA GENERALE

DA OSSERVARSI

Così dagli Ordinarj del Regno, e loro Curie, che da' Parochi.

IN consulta de' 4. Dicembre dello scorso anno, essendosi da me, in esecuzione di Sovrani Comandi, umiliato al Re nostro Signore il Piano delle Tariffe, che debbonsi osservare per la esazione de' dritti tanto dagli Ordinarj del Regno, e dalle loro Curie Ecclesiastiche, quanto da' Parochi per ragione di stola bianca, e nera; la Maestà Sua approvando tutti gli articoli in tal Piano proposti, ha risoluto, e mi ha comandato con Regal Carta de' 28. dello stesso mese ed anno di spedirsi gli ordini circolari, relativi alle Curie, ed a' Parochi del Regno.

Il Piano approvato da Sua Maestà è del tenor, che segue =

ARTICOLO I.

Il quale riguarda la dichiarazione della Taſſa Innocenziana riſpetto agli Ordinarj, ed alle loro Curie Eccleſiaſtiche.

I. CHe nè il Veſcovo, o altro Prelato, nè il ſuo Vicario Generale, o Foraneo, Cancelliere, ed Ufiziale qualſivoglia, congiunti, familiari, o ſervidori poſſano eſigere, e ricevere emolumento, o coſa alcuna ſotto qualſivoglia colore, o preteſto di atti per la giuſtificazione de' requiſiti, o vero di tovaglia, forbici, pettine, e di altro per gli Ordinandi, nè ſotto titolo di regalo, o mancia, ancorchè ſpontaneamente ſi offeriſſe, e voleſſe darſi; ma ſoltanto l' Ordinante poſſi ricevere la oblazione della candela, a libero arbitrio dell' Ordinato circa la qualità e peſo.

II. Che il Cancelliere per le lettere teſtimoniali

niali della collazione dell' Ordine già dato ; ovvero per le lettere dimissoriali per la collazione da farsene da altro Vescovo ; possa ricevere solamente la decima parte di uno scudo Romano , o sia un giulio , il quale per sicura norma , secondo l' equivalente della moneta di Regno , non debba oltrepassare le grana tredici , esclusi da tale esazione que' Religiosi , che sono veri questuanti , a' quali è interdetto l' uso del danaro .

III. Che il Cancelliere medesimo nella collazione del Suddiaconato , per gli altri atti che si debbono fare per la giustificazione della verità , e sufficienza del patrimonio , o del Benefizio , a titolo del quale si dovrà talun promuovere , possa soltanto esigere quell' emolumento che sia proporzionato alla mera fatica per la scrittura , e carta , senza che il Vescovo , o Vicario , o altro Ufiziale nè direttamente , nè indirettamente ne possano partecipare ; Il qual emolumento non debba mai eccedere uno scudo , o sia , secondo la sicura , ed ordinaria norma , i carlini tredici : ed esigendo la fatica una minor mercede , debbasi esigere solamen-

mente quel meno, senza che per gli altri ordini, o prima tonsura si esiga cosa alcuna, anche sotto pretesto di registratura di Brevi, e dispense, e di altre scritture, o di presentata, e di qualunque altra giustificazione, e solennità, o rimozione d' impedimento.

IV. Che se le suddette lettere testimoniali, ovvero dimissoriali contengano più ordini, non debba esigersi altra mercede, che la suddetta di grana tredici, la quale non possa moltiplicarsi a ragione di ciascun Ordine. Non sia però tenuto il Cancelliere a fare una sola scrittura per più Ordini, quando questi, *servatis servandis*, venissero a conferirsi in diversi tempi, ed in diverse Ordinazioni, ma volendo, possa farle separatamente, non già rispetto a quegli Ordini, che si conferissero in un istesso giorno, come sono i minori, ne' quali dovrà farsi una sola scrittura, e nelle lettere dimissoriali, che si diano per la promozione a più Ordini, parimente non si possano moltiplicare scritture.

V. Che dal Cancelliere non si possa esigere cosa alcuna per lo rogito della collazione degli Ordini, o sia per l' atto di esservi taluno am-

mes-

meſſo, o per l'acceſſo al luogo dell' Ordinazione, anche col preteſto di mancia, e di regalo.

VI. Che nella collazione de' Benefizj reſidenziali, di natura eccleſiaſtica, non poſſa il Veſcovo, o altro ordinario Collatore, il Vicario, il Cancelliere, o qualſivoglia altro Ufiziale, i loro parenti, familiari, e ſervidori eſigere, e ricevere emolumento alcuno, o altra coſa ſotto qualſivoglia colore, o preteſto, anche di mancia, o volontario donativo; ma ſoltanto il Cancelliere per le lettere della collazione, compreſa carta, ſigillo, ed ogni altra coſa, poſſa eſigere la mercede proporzionata alla ſcrittura e materia, non eccedente però la ſuddetta ſomma di carlini tredici, ſenza eſigere altro, e particolarmente per l'approvazione, e preelezione nel concorſo.

VII. Che in quanto al poſſeſſo il Prelato, e ſuo Vicario, o altro Ufiziale non poſſa eſigere coſa alcuna, e 'l Cancelliere, ſe ſarà dentro la Città, poſſa per il rogito, o ſia atto del poſſeſſo, ed ogni altro che occorra, eſigere giuli tre, o ſiano ſecondo il detto equivalente in

moneta di Regno, grana trentanove. Ne' borghi poi giulj quattro, o sieno grana cinquantadue, e se in altro luogo, possa esigere la stessa somma al giorno, e le spese di vitto, e viatico. Quante volte però nel luogo del Benefizio siavi alcun Regno Notajo, si debba la Curia assolutamente di costui valere per l'atto del possesso, senza esservi necessità del suo Cancelliere.

VIII. Che ne' suddetti Benefizj residenziali, di qualità ecclesiastica, non possa l' Ordinario o per le lettere testimoniali dell' approvazione, e preelezione nel concorso, o per le attestazioni sopra la vita, costume, idoneità de' concorrenti, esigere, e ricevere mercede, ed emolumento alcuno in danaro, o in altre cose sotto qualsivoglia pretesto, o colore, anche di spontaneo donativo.

IX. Che per l'esecuzione di bolle, che si lascian correre, della Dateria, mercè la precedente Real commendatizia, ed il successivo Regio *exequatur*, non possano i Vescovi, o altri Prelati ordinarj de' luoghi, ed i di loro Vicarj, Cancellieri, o altri Ufiziali pretendere

di

di doverne essere per necessità esecutori per il possesso; ma sia in arbitrio de' Provvisti l'eleggerne l'esecutore, e 'l Notajo: ma se il Provvisto elegga l'ordinario Ufiziale, e 'l suo Cancelliere, o veramente se fossero indirizzate all'Ordinario, o vero al suo Vicario; nell'uno, e nell'altro caso, purchè si tratti di mera esecuzione, non debbasi esigere, e ricevere emolumento alcuno, Ma sia lecito al solo Cancelliere per la copia, e registro di dette bolle, ed altri atti ricevere la mercede proporzionata alla fatica per la scrittura, ma mai non eccedente la detta somma di carlini tredici.

X. Che accadendo contraddizione, di modoche convenga fare processo in cause mere ecclesiastiche spirituali, la mercede del Cancelliere si possa estendere a carlini ventisei, e non più; senza che il Vescovo, o suo Vicario, o altro Ufiziale possa esigere e ricevere emolumento alcuno; mentre in tali cause a norma de' sagri Canoni, non ostante qualsivoglia abusiva consuetudine in contrario, il giudizio si debba interporre *gratis*, senza che cir-

ça l'esistenza de' padronati, o per la controversia di pertinenza tra' Compadroni, o Presentati ne' Benefizj di qualità ecclesiastica, possano le Curie medesime ingerirvisi.

XI. Che rispetto a' matrimonj, così per l'esecuzione delle dispense ottenute, precedente sempre il Real permesso a poter ricorrere, ed il successivo Regio *exequatur*, come per la giustificazione dello stato libero, o che non vi sia canonico impedimènto, ed anche per la dispensa alle pubblicazioni, o per la licenza di potersi contrarre in casa, o in altro luogo, o in tempo insolito, e proibito, o che si possa scontrarre in presenza di altri, che del Paroco, precedente però sempre il consenso di costui, e per ogni altro atto che occorresse fare; l'Ordinario, e 'l suo Vicario, ed ogni altro Ufiziale, o Ministro, o familiare non possa anche col pretesto di mancia, e di volontario donativo esigere e ricevere emolumento alcuno nè in danaro; nè in altre cose; ma solamente il Cancelliere possa esigere la mercede proporzionata alla fatica della scrittura, cioè nell' esecuzione delle dispense grani trenta-

tanove in moneta di Regno, corrispondente a quella di tre giulj, permessa nella Tassa Innocenziana, e per li testimonj sopra lo stato libero, e che non vi sia impedimento, un giulio per testimone, purchè in tutto, e per tutti gli atti occorrenti non si ecceda la somma di carlini tredici. Ben inteso, che ove siavi contesa rispetto a' matrimonj, ed agli sponsali, ne appartenga alle Curie ecclesiastiche, giusta la polizia del Regno, la sola cognizione circa la validità, spettando quella dell' esistenza a soli Giudici, e Magistrati laici competenti: e per siffatte, ed altre cause contenziose, di cui n' è permesso alle Curie il procedimento, si osservi il solito in ciascuna Curia ecclesiastica circa l' esazione de' dritti competenti al Cancelliere, purchè sia minore, e non eccedente la pandetta della G. C. della Vicaria E ciò fino a che altrimenti non si provvederà, senza tenersi conto di altra esazione, ancorchè se ne faccia menzione nella Tassa Innocenziana, che sia dipendente o da cause proscritte nel Regno, o nelle quali debbasi a dirittura dipendere da Sua Maestà, o che sono riserba-

te a' Giudici, e Magistrati laici competenti.

XII. Sovranamente dichiarandosi, che in quei luoghi, ove il solito sia minore della presente tariffa, debba assolutamente continuarsi ad osservare il solito.

ARTICOLO II.

Il quale riguarda i Parochi così per li dritti di Stola bianca, che nera.

I. CHe nel concedersi le fedi di battesimo, di morte, o di altro che occorra, non si esigga più di un carlino, ed un altro carlino, allorchè occorra la ricerca ne' libri antichi, che oltrepassino il decennio.

II. Che per le publicazioni tanto per li matrimonj, quanto per gli ordinandi niente si pretenda, ma un solo carlino, quando si richiegga la fede di tali pubblicazioni, senza che col pretesto di volersi fare tre fedi separate delle pubblicazioni medesime, esiger si possano tre dritti.

III.

III. Che per le fedi, o altro atto che poſſa occorrere ne' matrimonj, non ſi debba eccedere i catlini *sei*, ſenza niente pretenderſi di più per la benedizione agli ſpoſi, e ſpecialmente per la preſtazione di fazzoletto, o altro genere di roba, o per il ſuono di campane, nè ſi poſſa pretendere di volerſi in tale occorrenza forzoſamente celebrare la meſſa.

IV. Che nell' amminiſtrazione de' Sagramenti niente eſiger ſi poſſa, come nulla da' poveri in tutte le occorrenze, avendo in conſiderazione il loro miſerabile ſtato, da ſtarſi a fede delle riſpettive Univerſità, che dovrà ſempre darſi gratuitamente: e nulla poſſa chiederſi, o eſigerſi, per la benedizione delle donne infantate, allorchè dopo il parto per la prima volta entrano in Chieſa.

V. Che non poſſa impeditſi a' moribondi, e a' loro congiunti ed eredi di eleggerſi la ſepoltura ove vogliano, nè col preteſto di tale elezione poſſa pretenderſi menoma coſa di più.

VI. Che competa a ciaſcuno la libertà di chiamarſi al funebre accompagnamento quanti, e quali Preti ſecolari, o regolari che voglia,

o Confraternite ſeparatamente, o unitamente con quell' equa, e moderata mercede che ſi potrà convenire, ſenza che i Collegj col preteſto della cura abituale pretender poſſano un forzoſo intervento, dovendo i Corpi eccleſiaſtici, laddove ſieno invitati, per obbligo inerente al lor miniſtero, forzoſamente intervenire con la ſuddetta equa, e moderata mercede.

VII. Che al ſolo Paroco, o a colui che ſoſtiene la cura attuale competa l' intervento per la benedizione al cadavere, purchè nel tempo da' rituali preſcritto non ricuſi d' intervenirvi;

VIII. Che ne' riſpettivi luoghi debba ogni Paroco per il ſuddetto acceſſo, e benedizione del cadavere continuare ad eſigere grana 25. ; ma ove ſia altro il ſolito, debba un tal ſolito oſſervarſi riſpetto al ſolo dritto de' mortorj, ſino a che Sua Maeſtà altrimenti non riſolverà.

IX. Che dal Paroco non ſi poſſa impedire, o ritardare la ſepoltura e l' eſequie de' defunti così cittadini, come foraſtieri per il pagamento de' ſuoi dritti, ma rimangano a lui le ragioni, da ſperimentarle su de' beni de' defunti preſſo il Giudice laico competente, ſenza darſi mo-

moleſtie perſonali a' figli, moglie, e congiunti, e nulla eſiger ſi poſſa da' poveri, da ſtarſene a fede, come ſopra, delle rifpettive Univerſità.

X. Che nello ſperimento di tali ragioni, ordinandoſi dal Giudice laico il ſequeſtro, debbano ſempre eſcluderſi gli ſtrumenti rurali, ed altri mobili neceſſarj alla vita, con intenderſi abolito ogni altro eccefſo.

XI. Finalmente i taffati dritti non dovranno aver luogo a pro di que' Parochi, a' quali per particolari circoſtanze n' è ſtata finora, o ne ſarà per Sovrana diſpoſizione vietata l' eſazione.

Quindi le partecipo il tutto non ſolo per ſua intelligenza, e per l' adempimento; ma anche perchè faccia affiggere la detta Tariffa nella ſua Curia, e la comunichi a' riſpettivi Parochi per la debita, ed eſatta oſſervanza, con darmene riſcontro. E mi raffermo

Di V. S.

Napoli il dì Gennajo 1793.

AVVISO.

SI avvertano i Signori Aſſociati, che queſta collezione ſi continuerà negli anni avvenire, ſtampandoſi in ogni anno un tomo, dove ſi regiſtreranno non ſolo i Diſpacci nuovi, che S. M. ſi benignerà emanare, ma tutto quello, che per inavvertenza ſi ſia tralaſciato ne' tomi antecedenti, acciò queſta collezione non abbia il difetto delle altre Collezioni anteriori alla preſente.

Il fine del terzo ed ultimo tomo.

Napoli 15. Febbraro 1798.

INDICE

De' Titoli, del Terzo Tomo.

PREFAZIONE pag. 9

TITOLO XXV. *Del Foro degli Ecclesiastici, e loro Privilegj.* pag. 11

Appendice I. *Intorno al Foro Ecclesiastico.* 28

Appendice II. *Intorno alli requisiti per godere il Foro Ecclesiastico.* 31

Appendice III. *Intorno al Foro Ecclesiastico per rapporto alle Cause Criminali.* 34

Appendice IV. *Intorno all' appellazione nel Foro Ecclesiastico.* 38

Appendice V. *Intorno alla sospensione degli Uffizj Ecclesiastici.* 39

Appendice VI. *Reali Istruzioni per prendere gl' informi estragiudiziali contro li Vescovi, ed altri Ecclesiastici.* 40

Appendice VII. *Intorno alle Cause civili, per le quali gli Ecclesiastici debban seguire il Foro Laicale.* 44

Ap-

Appendice VIII. *Intorno alle Cauſe Criminali, per le quali gli Eccleſiaſtici debbon ſeguir' il Foro Laicale.* 50

Appendice IX. *Intorno alla elezione del Foro preteſa dagli Eccleſiaſtici.* 54

Appendice X. *Intorno alla Nunziatura Pontificia,* 56

Appendice XI. *Intorno al Vicario Generale de' Veſcovi, ed Ordinarj de' Luoghi.* 57

Appendice XII. *Intorno alli Vicarj Capitolari.* 60

Appendice XIII. *Intorno al Cancelliere delle Curie Eccleſiaſtiche.* 62

Appendice XIV. *Intorno alli Curſori de' Veſcovi, ed Ordinarj de' Luoghi.* 63

Appendice XV. *Intorno alli Notaj Apoſtolici.* 64

Appendice XVI. *Intorno alla pratica, e Riti delle Curie del Regno.* 66

Appendice XVII. *Intorno alli Sinodi Eccleſiaſtici.* 80

Appendice XVIII. *Intorno al Ricorſo al Principe.* 81

Appendice XIX. *Della Taſſa Innocenziana.* ibid.

Taſſa Innocenziana. *Del Foro Eccleſiaſtico nelle materie ſpirituali, ovvero dichiarazioni ſopra quel-*

quelle cauſe, e materie Eccleſiaſtice, e Spirituali nelle quali nel Foro Eccleſiaſtico, ed Epiſcopale, non ſi può eſigere emolumento alcuno; eccetto quello che ſi dichiara per lo ſolo Cancelliere, con la riforma degli abuſi contratti. 82

Tit. XXVI. *Del* Regio Exequatur, *e dell'abolito Tribunale di S. Officio.* 101

Appendice al Tit. XXVI. *Nuova Polizia Eccleſiaſtica Diplomatica ſu di tal materia.* 103

TIT. XXVII. *Dell' anatema dichiarato ingiuſto contro il Duca di Parma, e della proſcrizione della Bolla* in Cœna Domini. 105

Tit. XXVIII. *Di quelli, che perſiſtono nella ſcomunica, delle cenſure, e delle irregolarità.* 107

Appendice I. *Nuova Polizia Eccleſiaſtica Diplomatica intorno alle cenſure.* 109

Appendice II. *Intorno alle irregolarità.* 114

Tit. XXIX. *Della Educazione de' Fanciulli.* 125

Tit. XXX. *Della educazione delle fanciulle, ed alcuni doveri degli Eccleſiaſtici.* 134

Tit. XXXI. *Sulla Diſciplina del Clero.* 142

Tit. XXXII. *Riforma ſulla partecipazion. delle Chie-*

Chiese Ricettizie. 162
Tit. XXXIII. ed ultimo. *Nuovi Dispacci.* 177
Tariffa Generale da osservarsi così dagli Ordinarj del Regno, e loro Curie, che da' Parochi. 185
Art. I. *Il quale riguarda la dichiarazione della Tassa Innocenziana rispetto agli Ordinarj, ed alle loro Curie Ecclesiastiche.* 186
Artic. II. *Il quale riguarda i Parochi così per li dritti di Stola bianca, che nera.* 194
Avviso. 198

Il Fine.

VA1 1530179